



Comune di Sondrio

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATI A CO-PROGETTARE E GESTIRE IN PARTNERSHIP CON L'UFFICIO DI PIANO DI SONDRIO ATTIVITÀ E INTERVENTI A VALERE SULL'AVVISO 1/2022 PNRR - NEXT GENERATION EU, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE",
INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI,
INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ,
INVESTIMENTO 1.3 – HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA.
CON GESTIONE DELLE STESSE IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO

FAQ n. 1

DOMANDA N. 1

Con riferimento alla linea di finanziamento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti", nella "TABELLA BUDGET AZIONI" - "Costi della coprogettazione", alla voce Azione 1, punto 4 ("Spese di ristrutturazione, investimento su immobili"), si chiede se debba essere indicato il costo complessivo dell'opera o l'ammortamento corrispondente al triennio di realizzazione del progetto. Analogamente si chiede quale logica vada applicata ad automezzi, attrezzature ed arredamenti.

RISPOSTA N. 1

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti ministeriali di cui all'allegato documento "Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili - FAQ (aggiornate al 30 maggio 2022)".

In particolare, come si evince da tale documento pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono ammissibili sia le spese di ristrutturazione sia gli investimenti per l'adeguamento degli spazi, che possono essere indicati nel budget sia in termini di costo complessivo che di ammortamento. La coerenza del piano economico con le ipotesi progettuali generali sarà comunque oggetto della coprogettazione.

Allegato:

* L'invio di mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) può avvenire SOLO tramite altra casella PEC del mittente.

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello, 1 – 23100 SONDRIO
Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333
Sito internet: www.comune.sondrio.it
E-mail: info@comune.sondrio.it
PEC*: protocollo@cert.comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio Piano di Zona
Via Perego, 1
Tel. 0342-526.283
VerriL@comune.sondrio.it



documento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominato “Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili - FAQ (aggiornate al 30 maggio 2022)”, come da contesto

FAQ n. 2

DOMANDA N. 2

È stata rilevata un’incongruenza nella tabella di cui all’art. 10 dell’Avviso, con specifico riferimento al punteggio totale attribuibile, indicato alla prima riga della seconda colonna. Infatti tale punteggio totale massimo (pari a 100) non coincide con la somma dei sei addendi sotto elencati ($30 + 20 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90$). Qual è/quali sono il/i punteggio/i corretto/i con riferimento ai criteri di valutazione indicati in tabella?

RISPOSTA N. 2

Il punteggio corretto e prevalente è quello massimo attribuibile, pari a 100.

Pertanto i singoli punteggi corrispondenti a ciascun criterio di valutazione vanno riproporzionati, secondo le regole ordinarie, con le risultanze di cui alla seguente tabella corretta:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo 100 punti, da assegnarsi secondo i criteri sotto elencati
Qualità complessiva della proposta e corrispondenza con quanto previsto dall’Avviso Pubblico n.1/2022 -PNRR e dall’idea progettuale elaborata dall’UdP nella fase di co-programmazione	Fino a 33,34 (*)
Innovatività delle azioni proposte e congruità con le risorse economiche e professionali previste	Fino a 22,22
Ampiezza e complementarità delle risorse coinvolte e coinvolgimento reti formali e informali del territorio dell’ATS	Fino a 11,11
Valore del cofinanziamento messo a disposizione	Fino a 11,11
Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi	Fino a 11,11
Esperienza nel settore oggetto di intervento maturata nel territorio dell’Ambito Territoriale di Sondrio	Fino a 11,11

(*) Viene operato arrotondamento al centesimo successivo per consentire il raggiungimento del totale di 100 punti

Sondrio, 16 giugno 2022

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Sondrio
o il sostituto temporaneo
F.to Negri Barbara

Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili

FAQ (aggiornate al 30 maggio 2022)

Articolo	Quesito	Risposta
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	1 Per quanto riguarda l'investimento 1.1.1 all'art. 1 dell'avviso si dice che "l'obiettivo è quello di realizzare 400 nuovi progetti per sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di famiglie e bambini ... coinvolgendo 4 mila nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile". Nella tabella di cui all'art. 4, c. 7 dell'Avviso, i beneficiari del sub-investimento 1.1.1 vengono quantificati in 4.000. All'art. 8, c. 3, nella tabella relativa all'investimento 1.1.1, si parla di "persone coinvolte" quantificandole in 4.000. Il target da raggiungere sarà di 4 mila persone o di 4 mila nuclei familiari?	L'obiettivo è quello di raggiungere almeno 4 mila nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (MSC2-00-ITA-5).
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	2 Con la presente, in relazione all'investimento 1.2, si chiedono specifiche rispetto alla previsione di raggiungere l'obiettivo "realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità insieme a una formazione sulle competenze digitali" entro dicembre 2022, prevista all'art 1, comma 5, 3° capoverso secondo punto elenco dell'Avviso. Si tratta di un rifiuto? In caso contrario si chiede di specificare cosa si intenda per realizzazione dei progetti: si intende la predisposizione dei progetti di intervento infrastrutturale o la loro effettiva realizzazione (fine lavori)?	Si conferma che non è un rifiuto. Si tratta dell'obiettivo PNRR MSC2-7. È prevista la realizzazione di almeno un progetto da parte di un minimo di 500 distretti sociali su tutto il territorio nazionale che hanno partecipato alla procedura. Per realizzazione si intende il completamento del processo di selezione delle progettualità (definizione del progetto individualizzato) e l'attivazione dei progetti locali (avvio del progetto personalizzato in relazione alla ristrutturazione di spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi TIC a persone disabili, accompagnati da una formazione sulle competenze digitali).
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	3 Questo ambito ha la necessità di capire se per il sub-investimento 1-1-2 "Autonomia degli Anziani non auto-sufficienti" i 125 progetti che verranno finanziati e attivati nel territorio nazionale dovranno certificare rispettivamente il raggiungimento dell'obiettivo "progetto" di 100 beneficiari nel triennio (ovvero 12500 persone coinvolte / 125 progetti attivati = 100), o l'obiettivo può essere raggiunto nel complesso, a livello nazionale e non per progetto finanziato?	L'attivazione di 125 progetti per una vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani (MSC2-00-ITA-6) e il coinvolgimento di almeno 12.500 anziani (MSC2-00-ITA-7) sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	4 Si conferma che gli appartamenti rivolti all'autonomia disabili (linea di attività 1.2) devono essere ristrutturati entro dicembre 2022? Così come la fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali? Oppure tali indicazioni sono da intendersi come avvio entro dicembre 2022?	Si legga, in merito, la risposta alla domanda 2, art. 1.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	5 Relativamente ai progetti che prevedono investimenti esclusivamente in conto capitale, come è possibile contare i beneficiari? In particolare, per il sub investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti nella tabella di cui all'art. 4 dell'Avviso 1/2022 sono indicati n. 12.500 beneficiari. Considerato che i progetti attivabili sono a livello nazionale per n. 125 ATS/progetti attivati si deduce che per ogni Progetto/ATS sono da raggiungere n. 100 beneficiari. Dovendo realizzare nuovi appartamenti si chiede di precisare: come si devono contare e considerare i beneficiari per raggiungere l'obiettivo in ogni ATS- se il n. 100 è tassativo.	In merito, si legga la risposta alla domanda 3, art. 1. L'attivazione di 125 progetti per una vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani (MSC2-00-ITA-6) e il coinvolgimento di almeno 12.500 anziani (MSC2-00-ITA-7) sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	6 Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Il costo della formazione erogata dall'Università di Padova è da prevedere all'interno del progetto o viene garantita dal Ministero come avviene nel programma Pippi?	E' garantita dal Ministero, come per le precedenti edizioni.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	7 Con riferimento alla linea di investimento 1.1.2 "Autonomia anziani" è stimato un numero totale di beneficiari a livello nazionale di n.12.500, che rispetto ai 125 progetti ammissibili, corrispondono ad una media di n.100 beneficiari per progetto. Considerato che l'elemento centrale è la ristrutturazione di appartamenti singoli o gruppi-appartamento o la riconversione di strutture pubbliche, in tutti i casi si tratta comunque di unità d'offerta residenziali, dove il turn-over degli utenti è minimo e spesso l'accoglienza è limitata a poche persone per appartamento; di conseguenza il numero di alloggi necessari per raggiungere un numero di beneficiari pari a 100 deve essere di almeno 30-50 (stimando un numero di due-tre anziani non autosufficienti per appartamento). Si domanda come è possibile realisticamente intervenire su u numero così alto di appartamenti contemporaneamente? Ovvero il numero di beneficiari non risulta di essere irrealistico e non realizzabile?	In merito, si legga la risposta alla domanda 3, art. 1.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	8 Il numero di beneficiari target PNRR della linea di attività Dimissioni Protette 1.1.3 indicato nell'Avviso è 250.000, il numero di Ats/progetti coinvolti 200, questo significa che ciascun progetto dovrà raggiungere 125 beneficiari? E con la stessa logica può individuarsi il numero di beneficiari per la linea di attività 1.1.3 Dimissioni Protette? Tale numero è vincolante o indicativo per i singoli progetti?	Gli obiettivi PNRR indicati all'art. 1 dell'Avviso 1/2022 devono essere raggiunti su base nazionale. Tutti i soggetti coinvolti devono concorrere a raggiungere tali obiettivi.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	9 In riferimento all'investimento 1.2, in caso di impiego di alloggi di proprietà privata con vincolo ventennale, qualora i beneficiari coinvolti dal progetto siano già beneficiari di Contributi Regionali per la Vita Indipendente o di altri contributi pubblici individuali, si richiede cortesemente se tale fattispecie configuri un doppio finanziamento.	In base all'art. 9 "Spese ammissibili", "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Si ritiene opportuno chiarire la differenza tra doppio finanziamento e cumulo delle misure agevolative. Le due nozioni si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito del PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento). A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto "doppio finanziamento", di cui è fatto sempre divieto. La distinzione tra i due principi risulta altresì evidente nelle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, che, al Considerando 62, recita: "le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione". All'art. 9, lo stesso Regolamento ribadisce: "I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo". È lasciata aperta, per costi diversi all'interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie.

Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	10	Ai sensi dell'avviso 1/2022, art. 6 – nella linea di finanziamento 1.1.1 viene definito come obiettivo il raggiungimento di 4000 nuove famiglie per 400 ATS che parteciperanno alla linea di finanziamento. Nel modello di domanda di ammissione a finanziamento viene richiesto il numero dei beneficiari, è corretto intendere che deve essere specificato il numero di famiglie (indicativamente non meno di 10 per ATS) da coinvolgere per ambito e non il numero dei minori?	In merito si legga la domanda 1, art. 1.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	11	In merito al D.D. n°5 del 15/02/2022, precisamente all'art.1 finalità e ambito di applicazione con riferimento alle linee di attività di cui all'intervento 1.2 si chiede di precisare: se il termine del 31/12/2022 è da riferirsi alla formulazione definitiva dei progetti tecnici, necessaria per i progetti di individualizzati, per l'adeguamento degli spazi di vita (abitazione), compresa la strumentazione domotica, oppure se la data del 31/12/2022 rappresenti il termine ultimo di conclusione dei lavori di riqualificazione/ristrutturazione degli appartamenti da destinare al progetto. Quanto sopra in quanto il cronoprogramma del Piano Operativo, seppur indicativo, evidenzia al punto m) che in data 31/10/2022 è fissato un monitoraggio sugli ATS che hanno avviato la realizzazione di almeno un progetto, al fine di raggiungere i 500 progetti di ristrutturazione di spazi domestici entro il 31/12/2022.	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 1.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	12	In ordine alla linea di investimento 1.3 Stazione di Posta si richiede se per numero di utenti si intende solo quelli che occupano un posto letto presso la struttura o anche coloro che ricevono i diversi servizi previsti dal Centro Servizi ?	I beneficiari sono coloro che sono coinvolti nelle progettualità.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	13	Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Linea di attività 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" il cui importo tutto a spesa di investimento è di € 2.460.000, il Comune di Modena intende riqualificare una stabile di proprietà con l'ampliamento di 6 ulteriori alloggi, per un totale complessivo di 30 minialloggi protetti per anziani annessi ad un centro diurno. Si chiede la conferma dell'indicatore di persone coinvolte in quanto gli anziani ospitati nei 30 alloggi non potranno essere sicuramente 100.	Il numero complessivo di beneficiari da raggiungere per ciascun sub-investimento da tutti gli ATS/Comuni è fissato a livello nazionale; sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere, L'indicatore previsto dall'avviso per la linea di finanziamento citata tendenzialmente è pari a 100.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	14	Investimento 1.2 "in relazione a quanto previsto all'art. 1 punto 5 dell'Avviso 1/22 "l'obiettivo dell'investimento 1.2 (MSC2-7), da raggiungere entro dicembre 2022, realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali" si richiede una precisazione, anche in considerazione delle informazioni raccolte in occasione del webinar promosso da Anci e svoltosi lo scorso 3 marzo. Nel corso del webinar la Dirigente Dott.ssa Adriana Ciampa, nella fase in cui ha riaperto le scadenze salienti, ha riferito che entro dicembre 2022 è necessario "predisporre i progetti personalizzati e avviare le attività" Il dubbio è il seguente. L'obiettivo da raggiungere, da parte di 500 ats su 700, entro dicembre 2022, al fine dell'ottenimento a livello nazionale di un'ulteriore tranches di finanziamenti, si riferisce alla componente strutturale o gestionale dell'investimento? La scadenza è da riferirsi al completamento di tutte le attività ricomprese nell'azione B) "Abitazione adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza" o alla definizione e attivazione dei progetti individualizzati e sviluppo delle competenze digitali a favore delle persone con disabilità individuate come beneficiari?"	la scadenza è da riferirsi alla definizione e attivazione dei progetti.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	15	Con riferimento alla risposta alla domanda 2 - articolo 1 delle FAQ si chiede la seguente precisazione: è corretto affermare che l'obiettivo PNRR MSC2-7 per ciascun ambito è raggiunto se entro il 31 dicembre 2022 è stato definito e avviato almeno un progetto individualizzato con una persona con disabilità che usufruirà di un intervento di ristrutturazione o fornitura di dispositivo ICT?	è corretto.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	16	Sempre con riferimento alla risposta alla domanda 2 - articolo 1: l'attività di formazione sulle competenze digitali va attuata entro il 31 dicembre 2022 con questo stesso utente o può essere realizzata successivamente?	Entro il 31 dicembre deve essere finalizzato il progetto individualizzato per ciascuno dei beneficiari. Gli interventi possono svolgersi secondo i tempi previsti nel progetto.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	17	Dovendo compilare la domanda di ammissione al finanziamento, questo ambito (Cesena Valle Savio) ha necessità di capire se il raggiungimento dell'Obiettivo progetto dei beneficiari nel triennio fosse così articolato: 1.1.1 (Pippi): 30 nuclei; 1.1.2 (Anziani): 1001. 1.3: 125 1.1.4: 18 operatori 1.2/7/10 1.3.1: 10 1.3.2: 10.	corretto.
Articolo 1 "Finalità e ambito di applicazione"	18	Intervento 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità – Obiettivo da raggiungere – art. 1. Si chiede di precisare se per l'investimento 1.2 l'obiettivo da raggiungere entro dicembre 2022 sia da considerarsi un rifiuto; si chiede infatti di indicare se tale Investimento, al pari degli altri, sia da raggiungere entro marzo 2026.	Si veda la risposta alla domanda 2, art. 1
Articolo 3 "Definizioni"	1	In riferimento all'art. 3: per soggetto realizzatore si può intendere l'Azienda pubblica di servizi alla persona?	In base all'art. 3 dell'Avviso, il soggetto realizzatore è il soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	1	Il numero di beneficiari indicato nelle tabelle dell'avviso è da ritenersi un indicatore a livello nazionale? C'è un'indicazione per calcolare il numero di beneficiari a livello locale?	La Tabella riportata all'art. 4 dell'Avviso "Dotazione finanziaria dell'Avviso" fornisce "la ripartizione finanziaria per ogni investimento e sub-investimento, il numero di progetti attivabili per ciascuna linea di attività, i relativi importi unitari massimi e il numero di progetti attivabili per ogni ATS come da Decreto Direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 (par. 5.3 rettificati del Piano Operativo)". La tabella riporta anche il numero di beneficiari da coinvolgere nelle progettualità, a livello nazionale. nell'ambito delle progettualità relative a quasi tutte le linee di investimento sono indicati i beneficiari nel minimo o nel massimo da coinvolgere.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	2	All'art. 4, comma 3 dell'avviso relativo alla presentazione di un progetto da parte di più ambiti a tal fine consorziati cosa si intende? Le forme di collaborazione degli enti locali sono disciplinate dal capo V del D.Lgs 267/2000 ed in particolare il consorzio è previsto nell'art. 31. A parere della scrivente la modalità collaborativa più confacente è quella dell'accordo di programma prevista dall'art. 34 del D.lgs 267/2000. Si chiedono delucidazioni in merito.	Si intende che gli ATS presentino un progetto in forma associata in base agli strumenti della legislazione vigente, comprese tutte le forme previste dal D.Lgs. 267/2000.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	3	Con la presente, si chiede di sapere, in merito a quanto in oggetto (PNRR - Missione 5 "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale", se per l'investimento 1.1 è necessario - ai fini della presentazione del progetto - che l'ATS abbia almeno 500.000 abitanti o se è possibile presentare il progetto avendo una popolazione inferiore.	In base all'art. 4 dell'Avviso, Per l'investimento 1.1 e le relative linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 500mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore), fermo restando che tendenzialmente tutti gli ATS dovranno partecipare alle progettualità. Un ATS che ha una popolazione inferiore a 500 mila abitanti può partecipare con un progetto.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	4	Come deve essere calcolato il numero minimo e massimo dei beneficiari dei vari progetti per i quali si domanda il finanziamento (punto 15 del bando).	In merito, si legga la risposta alla domanda 1, art. 4.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	5	Nella definizione del numero di beneficiari di cui al punto n. 15 della domanda di ammissione, il numero minimo da indicare è ricavabile dalla tabella all'art. 4 dell'Avviso? I beneficiari indicati sono annuali o per tutta la durata triennale del progetto? Il numero di beneficiari coinvolti può essere superiore o inferiore rispetto alla quantificazione ricavata dalla tabella su citata? I beneficiari possono variare negli anni o possono rimanere i medesimi?	Si, sono ricavabili dalla tabella di cui all'articolo 4 e sono individuati con riferimento al triennio. Il numero può essere superiore ma non inferiore rispetto alla quantificazione di cui alla tabella. È possibile che il numero dei beneficiari possa variare negli anni. In merito, si legga anche la risposta alla domanda 1, art. 4.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	6	Linea 1.1.4. Gli operatori coinvolti nei tre anni devono essere necessariamente diversi o possono essere i medesimi per ogni annualità? E il numero complessivo di operatori coinvolti può superare il numero minimo previsto come calcolato da tabella di cui all'art. 4?	Gli operatori possono essere diversi e il numero minimo può essere superiore a quello previsto in tabella.

Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	7	Relativamente al sub-investimento "1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti" si chiede se è previsto un numero minimo o massimo di beneficiari per ogni progetto e, in caso di risposta affermativa, di conoscere quali siano i predetti valori numerici.	Vedasi la tabella di cui all'articolo 4 (100 beneficiari a progetto).
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	8	Tenuto conto che l'Avviso Pubblico 1/2022 consente la presentazione di uno o più progetti da parte di più Ambiti Territoriali Sociali "al fine consorziati", si chiede di conoscere quale forma associativa è richiesta e se può essere formalizzata successivamente e se gli eventuali oneri economici possono essere finanziati con il progetto.	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 4.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	9	L'Ambito n. 1 Molfetta, è stato individuato, come da nota del 10 marzo 2022 della Regione Puglia, capofila del sub-investimento 1.1.4 "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori sociali", per gli ATS partner di: Bitonto, Corato, Modugno. Per l'investimento 1.3 "Housing First" capofila dell'ATS partner di Modugno. Vorremmo gentilmente comprendere ai fini della corretta e puntuale compilazione dell'istanza, se la dotazione finanziaria da richiedere, in caso di aggregazione degli Ambiti, deve essere proporzionata al numero degli stessi o essere tarata sugli importi previsti per i singoli progetti.	La Tabella riportata all'art. 4 dell'Avviso "Dotazione finanziaria dell'Avviso" fornisce "la ripartizione finanziaria per ogni investimento e sub-investimento, il numero di progetti attivabili per ciascuna linea di attività, i relativi importi unitari massimi e il numero di progetti attivabili per ogni ATS come da Decreto Direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 (par. 5.3 rettificati del Piano Operativo)". La tabella riporta anche il numero di beneficiari da coinvolgere nelle progettualità, a livello nazionale. nell'ambito delle progettualità relative a quasi tutte le linee di investimento sono indicati i beneficiari nel minimo o nel massimo da coinvolgere. Lo stesso quesito si pone per il numero dei beneficiari da inserire. La dotazione finanziaria da richiedere, anche in caso di aggregazione degli Ambiti, deve essere tarata sugli importi previsti per i singoli progetti.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	10	Per le linee d'intervento da noi scelte 1.1-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini 1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) volevo chiedere quale criterio adottare per la suddivisione dei beneficiari su ogni progetto e la relativa suddivisione degli importi?	L'avviso pubblico non prevede una ripartizione rigida per le voci di spesa, lasciando agli ATS autonomia progettuale. Ad ogni modo, le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali. Inoltre, con riguardo al numero dei beneficiari, si leggano in merito le risposte alle domande 3, 5, 8 art. 1, alla domanda 18 art.6.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	11	In ordine alla linea di investimento 1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. 1 Il numero delle famiglie per il modulo autonomia è pari a 15. 2. Occorre considerare le 15 famiglie in maniera continua per il triennio oppure sommarle e considerare come beneficiari totali 45 famiglie target.	Gli ATS ammessi all'Investimento 1.1.1. potranno implementare PIPPI accedendo al finanziamento del PNRR per tre volte nel periodo 2022-2026, attivando uno dei quattro moduli previsti: start, base, avanzato, autonomia. Per essere facilitati nella scelta del modulo da cui avviare il percorso, è disponibile un semplice questionario che favorisce il processo di autovalutazione dell'ATS. Il numero di famiglie target è differenziato in funzione del modulo attuato. Ogni implementazione del programma prevede un periodo di svolgimento di 24 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro: pre-implementazione, implementazione, post-implementazione. Il piano Piano di lavoro 2022-2026 prevede tre implementazioni del programma nel periodo 2022-2026.
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	12	Con riferimento alla scheda ripartizione finanziaria di cui all'art. 4 dell'avviso viene formulato il seguente quesito: Il numero di beneficiari indicato nella scheda ripartizione finanziaria di cui all'art. 4 dell'avviso n. 1/2022 per le linee di attività 1.1.3 e 1.1.4 è vincolante? oppure è da intendersi come numero minimo o massimo? La domanda viene formulata al fine di determinare correttamente l'importo per ciascuna delle predette linee di attività, in considerazione che sembrerebbe esserci una contraddizione tra il numero di beneficiari indicati nella predetta scheda di cui all'art. 4 e la scheda LEPS.	Il coinvolgimento del numero di beneficiari indicati nella tabella di cui all'art. 4 è un obiettivo del PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere. Si leggano in merito le risposte alle domande 3, 5, 8 art. 1, alla domanda 18 art.6
Articolo 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso"	13	Con riferimento alla risposta alla domanda 2 - articolo 4 si chiede la seguente precisazione: laddove più ambiti decidano di partecipare congiuntamente ad una linea di attività quali sono i documenti/atti da predisporre e/o allegare alla domanda di partecipazione? Ai fini della presentazione della domanda è sufficiente che ciascun ambito predisponga una lettera di adesione con delega al Comune capofila rimandando ad un momento successivo (a seguito di approvazione della progettualità) la sottoscrizione di accordo così come previsto dalla normativa vigente? Al momento della domanda di partecipazione andrà allegata eventuale documentazione?	Non deve essere allegata alcuna documentazione relativa alla partecipazione congiunta all'atto dell'istanza.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	1	Il comma 7 dell'art. 5 "Soggetti Attuatori ammissibili" prevede che: "Laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte". La conferenza dei Sindaci del nostro ATS intenderebbe far presentare i singoli progetti relativi ai diversi sub-investimenti ognuno ad uno specifico Comune (non capofila di ATS) in modo da rendere sostenibile il carico di lavoro amministrativo derivante dalla realizzazione dei progetti che verranno ammessi a finanziamento. Il singolo Comune così individuato diventerebbe il "soggetto attuatore" per tutto l'ATS, unico referente e responsabile unico per il MLPS, e darebbe realizzazione a progettualità che coinvolgono e sarebbero realizzate nell'intero territorio dell'ATS. Tale tipologia organizzativa è ammissibile? E nel caso il singolo comune partecipi presentando un progetto di Ambito verranno comunque applicati i punteggi di priorità "criteri di carattere generale" previsti per la presentazione della domanda da parte di un ATS (moltiplicatore per 1.2.)?	Per ogni ATS è ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sul presente Avviso, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda" (art. 5 dell'Avviso). Laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte. Nel caso in cui a presentare domanda sia un singolo Comune, non viene applicato alcun coefficiente moltiplicativo al punteggio ottenuto. Nel caso in cui il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS, più specificamente presso la banca dati SIOSS, presenti domanda per l'ATS di riferimento, viene applicato il coefficiente moltiplicativo (x 1,2) al punteggio ottenuto.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	2	Il Comma 7 dell'art. 5 "Soggetti Attuatori ammissibili" prevede che: "Laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte". Un Comune dell'ATS è stato incaricato dalla Conferenza dei Sindaci di presentare domanda di ammissione al finanziamento relativamente al sub-investimento "1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti" con un intervento - volto alla realizzazione di gruppi di appartamento non integrati in una struttura residenziale - distribuito su più comuni del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale. Tale tipologia di intervento è ammissibile?	Posto che potrà presentare un progetto di Ambito "Il Comune capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda" (art. 5 del bando), e che, laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte, in quest'ultimo caso, è ammissibile la realizzazione di interventi distribuiti sul territorio del Comune. Si tenga conto che, in base ai criteri di valutazione, nel caso in cui a presentare il progetto sia un Comune singolo, come si legge all'art. 11 del bando, verrà calcolato il rapporto percentuale tra anziani di 65 anni e più del Comune e totale della popolazione di anziani di 65 anni e più residente sul territorio regionale. Verranno assegnati ulteriori punti nel caso in cui l'incidenza della popolazione anziana 65 anni e più residente sulla popolazione totale residente nel Comune sia superiore al valore medio regionale.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	3	Il comma 7 dell'art. 5 "Soggetti Attuatori ammissibili" prevede che: "Laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte". Un Comune dell'ATS è stato incaricato dalla Conferenza dei Sindaci di presentare domanda di ammissione al finanziamento relativamente al sub-investimento "1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti" con un intervento (gruppi di appartamento non integrati in una struttura residenziali) di cui potranno beneficiare anziani non autosufficienti che risiedono in tutti i comuni dell'ATS. Tale tipologia di intervento è ammissibile?	Posto che potrà presentare un progetto di Ambito "Il Comune capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda" (art. 5 del bando), e che, laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte, in quest'ultimo caso, è ammissibile la realizzazione di interventi di cui potranno beneficiare anziani non autosufficienti che risiedono nel Comune.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	4	Il comma 7 dell'art.5 "Soggetti Attuatori ammissibili" prevede che "Laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccio parte". In tal caso il soggetto attuatore di cui al comma 3 dell'art. 5 non è l'ente capofila dell'ATS ma è il Comune che presenta domanda di ammissione al finanziamento: è corretto? In tal caso è quindi il Comune che presenta domanda di ammissione al finanziamento ad essere responsabile unico nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'attuazione del progetto (comma 3 art. 5) e responsabile dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese (comma 4 art.5)?	Al Comune sarà attribuita la titolarità del progetto e la gestione dello stesso, quale Soggetto attuatore. In base all'art. 5 comma 3 dell'Avviso: "Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento." In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse a valere sul presente Avviso saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese".

Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	5	Riguardo le modalità di valutazione della domanda, fra i criteri di carattere generale è previsto un punteggio di 20 punti nel caso di "coerenza con la programmazione regionale, come attestata dalla presenza nell'elenco delle adesioni alle manifestazioni di interesse trasmesse dalle Regioni e Province autonome al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali". Un Comune dell'Ambito è stato delegato a presentare domanda di ammissione al finanziamento relativamente a un sub-investimento per il quale la manifestazione di interesse a Regione del Veneto è stata presentata dall'Ente capofila dell'ATS come condiviso a livello di Conferenza dei Sindaci, che aveva delegato il singolo comune non capofila di ATS a predisporre la relativa documentazione, prima, e realizzare l'intervento, poi. In tal caso, il punteggio in oggetto viene comunque riconosciuto? In sostanza la Conferenza dei Sindaci ha ritenuto di suddividere il carico di lavoro derivante dal PNRR tra più comuni dell'ATS, realizzando però servizi nei vari sub-investimenti/attività che saranno comunque a favore di tutto l'ATS. Es. il Comune X (non capofila di ATS) presenta per conto della Conferenza il progetto a valere sul sub-investimento 1.1.2 che vede la realizzazione di più progetti diffusi in tutto il territorio dell'ATS, coinvolgendo più comuni/enti pubblici dell'ATS e mettendo a disposizione le strutture realizzate per tutti i cittadini dell'ATS in una logica di gestione di Ambito.	In base all'art. 5 dell'Avviso, "per ogni ATS è ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sul presente Avviso, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda. Per l'attribuzione dei 20 punti in questione, deve essere attestata la coerenza con la programmazione regionale attraverso l'avvenuta adesione alle manifestazioni di interesse trasmesse dalla Regione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	6	È possibile presentare domanda di finanziamento con altri Ambiti limitatamente ad una sola linea d'azione oppure è obbligatorio presentare domanda di finanziamento per tutte le linee d'azione scelte?	È possibile presentare domanda di finanziamento con altri ATS anche per una sola linea di azione.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	7	Buongiorno, si chiede se un ATS può associarsi con uno o più ATS per la presentazione di una domanda di ammissione al finanziamento su una linea di investimento e presentare per una linea diversa domanda associandosi con altri ambiti. Quindi il partenariato può variare sulle 7 linee di investimento anche con variazione di capofila ? Es : progetto congiunto linea 1.1 ATS 1 +ATS 2 +ATS 3 capofila ATS 1; Progetto congiunto linea 1.2 ATS 1+ ATS 4 Capofila ATS 4.	Il partenariato tra più ATS, per le diverse linee di investimento, può variare, così come il capofila. In base all'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", le risorse del PNRR per la Missione 5, Componente 2 sono destinate agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	8	In riferimento all'art. 5 Soggetti attuatori ammissibili al punto 1: l'ente capofila dell'ATS può trasferire le risorse ad un altro comune (proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento) o all'Azienda pubblica di servizi alla persona in qualità di gestore delle funzioni socioassistenziali e in taluni casi anche proprietario dell'immobile e all'Ente che amministra l'edilizia residenziale pubblica? In caso affermativo, attraverso quale tipologia di accordo (convenzione, protocollo, contratto di servizio...)?	Titolari delle risorse del PNRR sono gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS. Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	9	Nel caso di progetti che prevedono il partenariato tra diversi ATS: L'ente capofila può trasferire le risorse sia per la spesa di gestione che d'investimento ai partner o ai singoli comuni degli altri ATS?	In merito, si legga la risposta alla domanda 8, art. 5.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	10	È possibile per una realtà del terzo settore (cooperativa sociale) presentare una domanda in merito all'avviso in oggetto?	In merito, si legga la risposta alla domanda 8, art. 5.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	11	Si chiede se a seguito di approvazione e finanziamento della domanda presentata sarà possibile delegare agli Enti Gestori compresi nell'ATS le quote di finanziamento per la realizzazione degli interventi progettuali relativi ai sub-investimenti/linee di attività riguardanti il loro territorio di competenza. Se, nel caso in cui sia possibile le suddette attività, gli Enti Gestori dovranno acquisire un ulteriore CUP relativo alle quote di finanziamento assegnate.	In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese". Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente. La domanda di ammissione al finanziamento dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (CUP), valido e correttamente individuato in relazione al progetto per il quale viene richiesto il contributo e la cui titolarità e la gestione fanno capo al beneficiario individuato all'atto dell'adesione. non è necessario richiedere un ulteriore CUP.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	12	L'ambito territoriale denominato AT IMOLA, facente capo al Nuovo Circondario Imolese, potrebbe far presentare la candidatura ad ASP Circondario imolese, ente strumentale dei medesimi enti soci (10 Comuni) sulla base di quanto disposto all'art. 5 "Le risorse sono destinate agli ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, ai singoli comuni e agli enti gestori delle funzioni socioassistenziali, singoli o associati, compresi all'interno di ciascun ATS"?	"Per ogni ATS è ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sul presente Avviso, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda" (art. 5 dell'Avviso). Se nel registro degli ATS presso il SIUSS è individuato tale ente come capofila, la risposta è affermativa.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	13	Rispetto al subinvestimento 1.1.2. – Autonomia degli anziani non autosufficienti – azioni A – B – C (in seno alla sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"). Può essere presentato da un ATS un unico progetto la cui diffusione/ricaduta interessa territorialmente anche altri due Distretti prevedendo su ciascun ambito territoriale l'utilizzo di quota parte delle risorse, in un'ottica di diffusività degli appartamenti? Nel caso fosse possibile tutte le fasi della progettazione possono essere seguite dal singolo AT, restando il distretto capofila referente per la rendicontazione? Ogni singolo AT può inserire l'opera nel proprio piano investimenti?	In base all'art. 5 "Soggetti attuatori", le risorse del PNRR per la Missione 5, Componente 2 sono destinate agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS". Più ATS possono tra loro associarsi e presentare un unico progetto individuando un ATS capofila. Il tal caso, il progetto interesserà territorialmente tutti gli ATS associati. In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese". Laddove il progetto sia presentato da un singolo ATS o Comune, gli interventi dovranno riferirsi al territorio dell'ATS o Comune proponente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	14	Rispetto al subinvestimento 1.1.2. – Autonomia degli anziani non autosufficienti – azioni A – B – C (in seno alla sottocomponente 1. "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"). Nel caso di presentazione di progetto da parte di un ATS che interessa progettualità da porre in essere su più Comuni del Distretto (ad esempio: il Distretto di Ravenna presenta 2 progetti che interessano 2 specifici investimenti – uno per il Comune di Ravenna ed uno per il Comune di Russi), si intende che ogni Comune si faccia carico di tutti gli aspetti di progettazione che interessa il proprio territorio (elaborazione progetto, procedure per affidamento lavori per ristrutturazione, acquisizione Codice Unico di Progetto, ecc.) fermo restando che la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute sia comunque a carico dell'ATS che presenta il progetto. E corretto?	Nel caso di presentazione di progetto da parte di un ATS, l'ambito assume il ruolo di Soggetto attuatore in capo a quale esistono gli obblighi previsti dall'art. 12 dell'Avviso pubblico. In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese". Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente".
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	15	In caso di associazione di più ATS vi saranno criteri o linee guida attuative, relativamente alla ripartizione della ricaduta dei servizi su ciascuno degli ATS associati, qualora siano oggetto di riconoscimento del finanziamento o l'individuazione dei criteri di ripartizione è lasciata alla regolamentazione che vorrà darsi ciascuna associazione di ATS in sede di presentazione del progetto?	L'individuazione dei criteri di ripartizione della ricaduta dei servizi su ciascuno degli ATS associati è lasciata alla regolamentazione che vorrà darsi ciascuna associazione di ATS in sede di presentazione del progetto, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle indicazioni generali contenute nell'Avviso e nel Piano Operativo.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	16	L'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili" al comma 3 prevede che, il Soggetto Attuatore, ovvero l'Ente capofila dell'Ambito territoriale Sociale, sia il responsabile unico nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'attuazione del progetto e, al comma 4, sia responsabile dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese. Fermo restando quanto sopra, si chiede se, ai sensi del comma 13 (Allo stesso modo i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente) l'Ente capofila possa definire una convenzione con altro Comune dell'Ambito Territoriale Sociale per l'attuazione del progetto?	Fermo restando quanto stabilito al comma 13 dell'art. 5, il Soggetto Attuatore è l'Ente capofila dell'Ambito territoriale Sociale, responsabile unico nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'attuazione del progetto. L'ente capofila però può gestire l'attuazione attivando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	17	In merito all'attività 1.3.2 Housing temporaneo e Stazioni di posta, le indicazioni del Piano operativo prevedono la possibilità che più ambiti si consorzino nella presentazione delle adesioni progettuali. Non è chiaro quale procedimento sia ammesso per consorzio due ambiti (in una Faq del 15.02.2022 si cita.... "Nulla toglie che a livello locale l'Ambito si possa organizzare con gli ordinari strumenti che l'ordinamento italiano vigente mette a disposizione"). Con la presente siamo a chiedere cortesemente quale atto sia utile, previsto e ammesso per l'unione di due Ambiti, fermo restando che solo un Ambito sarà incaricato di presentare il progetto per la stessa linea di attività.	Le amministrazioni possono ricorrere a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, tra i quali l'istituto della Convenzione. A tal riguardo si faccia riferimento a quanto stabilito dalla L. 241/90 all'art. 15: "Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" o a quanto stabilito dal D.lgs 267/2000.

Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	18	Relativamente all'Avviso pubblico 1/2022, stante quanto previsto dal Piano Operativo e ribadito dall'art. 5, comma 7, del succitato Avviso: "Laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte..." e stante altresì la previsione che tra i firmatari della domanda di ammissione al finanziamento vi siano sia gli Enti gestori degli Ambiti Territoriali Sociali che i Comuni, cortesemente si chiede se, nel caso di cui sopra, sarebbe compito del Comune medesimo presentare la domanda di ammissione al finanziamento e, in caso di accoglimento della domanda, adempiere a quanto previsto dal Piano Operativo e dall'Avviso pubblico, overossia essere il responsabile del progetto, il destinatario dei finanziamenti e il responsabile della rendicontazione, cioè il soggetto attuatore.	In merito, si legga la risposta alla domanda Art. 5, n. 4.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	19	In caso di partecipazione al bando su una linea di investimento da parte di un Comune singolo, senza che alla stessa linea vi partecipi l'ATS a cui il Comune appartiene, il soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 5 del bando (responsabile del progetto, destinatario dei finanziamenti e responsabile della rendicontazione) è il Comune singolo oppure rimane l'ATS? Nel caso in cui il soggetto attuatore rimanga l'ATS anche se l'ente interessato è il Comune singolo, come si regolano formalmente i rapporti fra ATS e il Comune singolo che partecipa al sub-investimento? Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, il soggetto che può presentare domanda pare essere solo l'ATS come presente nel SIOSS, come fa a presentare la domanda il Comune singolo?	Secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 7, laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte che in qualità di soggetto attuatore sarà il responsabile del progetto, destinatario dei finanziamenti e responsabile della rendicontazione.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	20	Le Aziende pubbliche di servizi ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 2/2003 alla persona possono essere Enti Attuatori? Da una lettura dell'Avviso comprendiamo di no che essi possono nel caso rientrare tra coloro a cui le risorse sono destinate.	Il Soggetto Attuatore è il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali).
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	21	Per la linea di investimento 1.3 – Subinvestimento 1.3.1 "Housing first" l'ATS intende presentare un progetto che prevede interventi e investimenti su più immobili, situati nel territorio di riferimento dell'ATS, e di proprietà di più Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale, andando poi di conseguenza a suddividere i contributi su più immobili e interventi. In tale ipotesi come dovrebbero poi regolarsi i rapporti finanziari tra ente capofila e gli altri enti? L'ente capofila può trasferire tali somme per i lavori di adeguamento degli immobili e per le conseguenti e successive spese di gestione?	In merito, si legga la risposta alla domanda 8, art. 5.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	22	Il nostro ATS presenterà un progetto sull'intervento 1.3.1-Housing temporaneo. Sono stati individuati 3 immobili da utilizzare per l'housing temporaneo, sul territorio dell'Ambito:2 di proprietà di Comuni, 1 di proprietà privata. QUESITO- l'ATS può, tramite convenzioni, disporre il trasferimento ai due Comuni della quota di risorse PNRR necessaria per le ristrutturazioni? - i due Comuni possono svolgere la funzione di Stazioni Appaltanti per i lavori di ristrutturazione?- l'ATS può, tramite Convenzione, disporre il trasferimento ad ente del Terzo Settore della quota di risorse PNRR necessaria per la ristrutturazione/gestione?	In merito, si legga la risposta alla domanda 8, art. 5.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	23	Per quanto riguarda l'anticipo delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti, in attesa dell'arrivo per tranches dei finanziamenti PNRR, è corretto che ogni Comune dell'ATS anticipi per proprio conto quelle necessarie ad approntare le azioni che ricadono nel proprio territorio/nella propria competenza (sarà poi il Comune capofila a ricevere i finanziamenti dal Ministero e a trasferirli alle altre amministrazioni)?	In merito, si legga la risposta alla domanda 14, art. 5.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	24	Il capofila deve essere il medesimo per tutte le 7 linee di attività? Oppure, nell'ambito della non autosufficienza e delle politiche per la disabilità (dopo di noi e vita indipendente), a presentare il progetto devono essere le sds, ove costituite, o, negli altri casi, il soggetto cui compete la gestione dell'integrazione sociosanitaria?	Per ogni ATS è ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sul presente Avviso, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda" (art. 5 dell'Avviso).
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	25	L'ATS è soggetto attuatore unico responsabile nei confronti del Ministero, titolare del progetto e della gestione, l'azienda Ulss è soggetto delegato alla realizzazione del PNRR in quanto soggetto già avente storicamente la delega, il RUP pertanto dovrà essere necessariamente interno all'azienda Ulss unico soggetto competente in materia di disabilità sul nostro territorio?	I rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente, anche regionale.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	26	Relativamente agli interventi in conto capitale legati alla ristrutturazione/acquisizione /adeguamento di patrimonio immobiliare pubblico come si concilia la competenza in materia di patrimonio in capo ai responsabili degli uffici tecnici comunali con il RUP dell'azienda Ulss? E' possibile nominare più RUP?	I rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente, anche regionale.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	27	In riferimento alla programmazione delle proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili nell'ambito dell'Avviso 1/2022, nell'ipotesi di partecipazione congiunta di 2 ATS, ovvero di partecipazione dello scrivente DSS 53 unitamente al DSS 54, fermo restando che verrà individuato quale unico referente uno dei due Comuni capofila il quale provvederà agli atti di richiesta del finanziamento, alla dovuta rendicontazione e ad ogni attività di interlocuzione con il Ministero, con la presente si chiede se è possibile che ciascun Distretto possa gestire la quota dell'eventuale finanziamento destinata alla realizzazione degli interventi di pertinenza di quel Distretto (appalti, liquidazioni, verifica di esecuzione dei servizi).	I rapporti interni all'associazione di ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	28	In relazione all'investimento 1.3 e relativi sub investimenti in che misura percentuale è l'importo da utilizzare in conto capitale per acquisti e ristrutturazioni e quanto per l'affidamento a terzi per la realizzazione di servizi?	Non è previsto l'acquisto tra le spese ammissibili di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 9 dell'avviso pubblico. Quanto alla ripartizione tra costo unitario dell'investimento e costo di gestione si veda la tabella riportata al paragrafo 5.1, c) Investimento 1.3 del Piano Operativo e all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 6 dell'Avviso. Ad ogni modo le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	29	L'Ambito Territoriale Sociale dopo aver sottoscritto la Convenzione con il Ministero, potrà sottoscrivere una convenzione con un proprio Comune aderente all'ambito affidandogli tutte le competenze (realizzazione, rendicontazione, monitoraggio ecc...)? Il Comune aderente a sua volta, previa Convenzione/affidamento, potrà individuare per tutte le competenze (realizzazione, rendicontazione, monitoraggio ecc...) il soggetto attuatore nella propria Azienda Speciale?	I rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente, anche regionale.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	30	A tal fine si rileva inoltre che ACER già svolge tale ruolo e che ha in essere degli accordi quadro con fornitori per quanto riguarda i lavori sugli immobili in gestione. In caso di finanziamento del progetto sarebbe possibile ricorrere agli accordi già in essere in modo da ridurre in maniera significativa i tempi amministrativi o bisognerà realizzare dei bandi di gara specifici?	I rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	31	Il nostro ATS presenterà un progetto sull'intervento 1.3.1-Housing temporaneo. Avendo individuato un immobile di proprietà di un ENTE ECCLESIASTICO, si chiede se l'ATS può disporre il trasferimento all'ente ecclesiastico delle risorse PNRR necessarie per la ristrutturazione e la gestione dell'immobile.	Premesso che l'ATS resta soggetto attuatore unico responsabile nei confronti del Ministero, si ribadisce l'applicabilità della normativa ordinaria in materia.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	32	E' possibile immaginare di affidare, tramite convenzione fra Unione (attuatore del progetto per il ministero) Comune (proprietario dell'immobile) e Acer (società pubblica che gestisce per conto dei Comuni il patrimonio ERP) , la funzione di stazione appaltante ad ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Forlì-Cesena)?	I rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	33	Nel caso in cui il soggetto attuatore, cioè l'ATS, intenda avvalersi della possibilità di delegare ad un altro soggetto (es. Comune appartenente all'ambito) la realizzazione della progettualità (ivi compresa la procedura di appalto e di esecuzione), previa sottoscrizione di atto convenzionale, si chiede se i documenti contabili relativi ai lavori o l'acquisto di prestazioni/servizi possano essere intestati all'ente realizzatore, che provvederà direttamente al pagamento delle fatture e alla successiva rendicontazione all'ATS. In questo caso l'ente realizzatore può essere anche un IPAB, che è un ente non costituente l'Ambito sociale?	I rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente. Resta unico responsabile nei confronti del Ministero il soggetto attuatore.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	34	Riguardo alla linea di investimento 1.2 "Autonomia disabili", alla luce del numero di progetti ammissibili, si chiede se è possibile che vengano presentati due progetti per lo stesso Ambito, e in particolare uno da parte dell'ente capofila dell'Ambito per conto di tutti i Comuni appartenenti e un secondo da parte di un singolo Comune dell'Ambito stesso.	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 5.

Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	35	E' possibile prevedere che ogni Ente gestore componente l'Ambito realizzi azioni progettuali sui territori di propria competenza con il conseguente trasferimento da parte dell'Ente gestore capofila, di quota parte delle risorse destinate all'Ambito e con l'autonoma gestione delle procedure di attuazione delle attività e di monitoraggio delle spese sostenute con relativa raccolta della documentazione necessaria ai fini rendicontativi da trasmettere al capofila per i necessari provvedimenti?	In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese". Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	36	L'Assistente sociale a potenziamento dell'equipe multiprofessionale e/o il Case Manager può essere individuato anche tra il personale dell'ETS con il quale si determina un rapporto di affidamento della gestione del servizio attraverso ad es. procedure di Coprogettazione, Accredittamento etc (int.1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3.1)?	L'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 13 stabilisce che i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	37	Intervento 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità – ABITAZIONE. Con la presente si richiede se enti del Terzo Settore, individuati con opportuno bando pubblico ai sensi del Codice del Terzo Settore, possano assumere il ruolo di Soggetto realizzatore o soggetto esecutore per l'esecuzione dei servizi e l'esecuzione dei lavori. In particolare, si chiede di precisare se il soggetto esecutore debba soggiacere alla normativa del codice degli appalti per gli interventi infrastrutturali sul bene privato o sul bene pubblico su cui esercita un diritto di concessione di superficie. Si chiede infine se il soggetto attuatore/esecutore, una volta affidatario del servizio e intervento, debba individuare il soggetto esecutore dei lavori mediante le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti pubblici - D.Lgs. n. 50/2016.	L'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 13 stabilisce che i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	38	Relativamente al coinvolgimento del terzo settore, questo è consigliato nella fase di attuazione del progetto o anche nella fase della formulazione della proposta progettuale? Si possono presentare anche proposte di progetti di enti del terzo settore, qualora attivato un percorso di coprogettazione?	L'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 13 stabilisce che i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente. In relazione alle spese ammissibili (art. 9) sono da ritenersi ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto (fatta eccezione per quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo), inclusi gli oneri connessi con accordi/convenzioni con altri enti ai sensi della normativa vigente. Tutte le funzioni ordinarie che possono essere svolte con le professionalità e le competenze già in possesso delle pubbliche amministrazioni sono escluse dalle spese ammissibili.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	39	Qualora un ATS presenti un progetto su un Investimento, avente ad oggetto un immobile di proprietà ASP, è possibile, con gli strumenti della normativa ordinaria, effettuare un Accordo/Convenzione con trasferimento dei fondi ad Asp per la realizzazione della ristrutturazione? In questo caso il CUP farebbe capo al Comune capofila che ha presentato il progetto, mentre le fatture per la realizzazione della ristrutturazione sarebbero intestate all'ASP. E' possibile per il Comune capofila dell'ATS rendicontare fatture non intestate al Comune stesso ma chiaramente riconducibili all'attività di progetto ai termini dell'Accordo/Convenzione?	In merito si legga la risposta alla domanda 16 art. 5 e 62, art.10.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	40	In riferimento agli investimenti 1.1.3, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, siamo a richiedere cortesemente se, in caso di utilizzo di immobili nella disponibilità pubblica (ad es. di un Comune), tali immobili possano restare di proprietà del Comune o se sia necessario che la proprietà sia in capo all'ATS. Nel primo caso, è necessario costituire un vincolo tra Comune proprietario e ATS?	In merito, si legga la risposta alla domanda Art 5, n. 16.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	41	In riferimento all'art.1 relativo ai soggetti attuatori: un Comune che si vuole candidare quale soggetto attuatore intende realizzare un progetto relativo all'investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) in un immobile di proprietà di una IPAB che ha sede nel suo territorio comunale. Eventualmente potrebbe essere la IPAB a presentare la domanda di ammissione al finanziamento? Qualora non sia possibile, quali tipi di accordi e atti occorre predisporre per regolamentare i rapporti tra i due soggetti?	E' ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sull' Avviso 1/2022, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIOSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda. All'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 13 si stabilisce che i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	42	Se l'ATS presenta domanda di finanziamento per interventi con finanziamenti in conto capitale dove la proprietà dell'immobile sia di un soggetto privato, come viene regolamentato il rapporto tra soggetto attuatore (ATS) e soggetto privato (soggetto esecutore) nell'ambito della rendicontazione delle spese di investimento?	Nel caso di presentazione di progetto da parte di un ATS, l'ambito assume il ruolo di Soggetto attuatore in capo a quale esistono gli obblighi previsti dall'art. 12 dell'Avviso pubblico. In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese". Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente".
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	43	Vorrei porre un quesito in merito alla presentazione della domanda di ammissione per i progetti: nel momento in cui si partecipa con un altro ambito distrettuale, l'istanza per il finanziamento va presentata solo dal Capofila o da entrambi gli ambiti?	Più ATS possono tra loro associarsi e presentare un unico progetto individuando un ATS capofila che dovrà presentare la domanda. In tal caso, il progetto interesserà territorialmente tutti gli ATS associati. In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese".
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	44	Ai sensi dell'avviso 1/2022, art. 5 – nel caso in cui il Soggetto attuatore deleghi quote di finanziamento per la realizzazione di progetti o parte di essi per le quote di finanziamento in questione deve essere generato un ulteriore CUP o il riferimento è al CUP indicato nella domanda di ammissione?	In merito si legga la domanda 11, art.5.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	45	La domanda di ammissione al finanziamento dei progetti da presentare entro il 31 marzo p.v. nella piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, debitamente predisposta nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), può essere presentata da un Comune all'interno dell'ambito ATS di riferimento oppure deve essere presentata solo dal Comune capofila?	In merito, si legga la risposta n. 1 all'art. 5
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	46	In riferimento all'avviso "pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", con scadenza il 31/03 cm, ho delle richieste di chiarimento da sottoporvi. 1) La domanda può essere presentata singolarmente dal comune senza associarsi all'ATS?	In merito si legga la risposta alla domanda 19, art.5.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	47	Relativamente ai sub-Investimenti 1.3.1. "housing temporaneo" e 1.3.2. "stazioni di posta", qualora l'ATS (soggetto proponente/attuatore) trasferisca le risorse ad un Comune socio per la parte relativa alla "componente investimenti" di cui alla tabella riportata all'art. 8, parag. 6 dell'Avviso, si chiede se il Comune possa avvalersi per la progettazione e la realizzazione dell'investimento della Società di gestione del patrimonio ERP, costituita da soli Comuni dell'Ambito sotto forma di SpA a totale partecipazione pubblica, la quale affidi, a sua volta, i lavori a soggetti individuati con appalto pubblico di lavori ex D.Lgs. 50/2016. Si chiede conferma circa l'ammissibilità di tale modalità di realizzazione e delle relative spese.	In merito si legga la risposta alla domanda 8, art. 5.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	48	Due ATS parteciperanno in forma associata all'avviso 1/2022. L'ATS nominato capofila è interessato a partecipare a: - sub-investimento 1.1.1. - investimento 1.2 - investimento 1.3 (entrambe le linee). L'ATS non capofila, oltre agli investimenti/sub-investimenti a cui partecipa il capofila, intende partecipare anche ai sub-investimenti 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4. Per questi ultimi 3 sub-investimenti, che interessano solo l'ATS non capofila, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere comunque inserita dall'ATS capofila?	Ciascun soggetto capofila dell'ATS presenta un'unica istanza/domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento, indicando per ciascun progetto se la realizzazione avviene come ATS singolo o in associazione ad altri ATS.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	49	In ATS che intende presentare progetti su singole linee di attività ed anche in qualità di Capofila di un'associazione di più ATS su altre linee di attività, deve presentare una sola istanza di partecipazione?	Ciascun soggetto capofila dell'ATS presenta un'unica istanza/domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento, indicando per ciascun progetto se la realizzazione avviene come ATS singolo o in associazione ad altri ATS.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	50	Ai sensi dell'Avviso pubblico 1/2022, art. 5 – Investimento 1.2, nel caso in cui un ATS abbia trasmesso istanza per la manifestazione di interesse ai sensi del D.D. 9 dicembre 2021 a valere sull'Investimento 1.2, potrebbe non presentare domanda di finanziamento e consentire ad un Comune facente parte dell'ATS di presentare istanza di finanziamento? O ancora, sarebbe possibile che l'ATS presenti domanda di finanziamento e in caso di attribuzione dei fondi deleghi il Comune alla gestione totale o parziale del budget?	Sono possibili entrambe le ipotesi. Nel secondo caso i rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente. Resta unico responsabile nei confronti del Ministero il soggetto attuatore.

Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	51	Se un ATS il cui Comune capofila si trova in situazione di dissesto finanziario, può essere beneficiario /utilizzatore dei finanziamenti relativi al PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione"?	si, può essere beneficiario dei finanziamenti PNRR.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	52	I soggetti del terzo settore che si possono coinvolgere sono solo quelli attualmente presenti nel RUNTS? E' possibile coinvolgere soggetti presenti negli ultimi registri regionali in uso (per odv, aps, cooperative sociali) ma non ancora trasmigrati nel RUNTS? Per accedere alla visualizzazione del RUNTS dal portale servizi lavoro è necessario essere accreditati come utenti PA. Quali soggetti all'interno dell'ente locali sono legittimati ad accreditarsi?	In linea di massima ODV e APS iscritti nei relativi registri continuano a essere considerate tali finché non viene perfezionata l'iscrizione al RUNTS (art. 54 comma 4). Lo stesso vale per le ONLUS. Diverso il caso delle Cooperative sociali che hanno una normativa specifica per le quali il MISE ha disposto l'iscrizione nella sezione imprese sociali del registro imprese; Pertanto attualmente gli enti che erano iscritti nella sezione imprese sociali hanno anche una posizione nel RUNTS (risultano dal 21 marzo), ma, in generale, le Coop sociali non "trasmigrano" al RUNTS e l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS, per accedere al RUNTS non è necessario accreditarsi. gli elenchi sono scaricabili al seguente indirizzo. https://servizi.lavoro.gov.it/runts/fit-it/Lista-enti e scaricano gli elenchi degli enti "iscritti" e "iscritti senza provvedimento".
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	53	Al sensi dell'avviso 1/2022, art. 5 – nel caso in cui il Soggetto attuatore deleghi quote di finanziamento per la realizzazione di progetti o parte di essi per le quote di finanziamento in questione deve essere generato un ulteriore CUP o il riferimento è al CUP indicato nella domanda di ammissione?	il riferimento è al CUP indicato nell'istanza.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	54	In merito all'Avviso n. 1/2022 - (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - Linea di attività 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti: In caso di presentazione di candidatura congiunta da parte di 2 ATS, si chiede se gli interventi di ristrutturazione edilizia debbano essere obbligatoriamente previsti in entrambi gli Ambiti con riferimento ad immobili ubicati in alcuni o tutti i comuni, appartenenti ad entrambi gli Ambiti oppure ad uno solo dei due.	Gli Ambiti possono definire gli immobili interessati di comune accordo. I servizi dovranno essere a disposizione della cittadinanza di entrambi gli ATS.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	55	Il nostro ATS (gestito mediante convenzione tra comuni con un comune capofila) ha presentato manifestazioni di interesse per le diverse linee di investimento. Se tra la manifestazione di interesse e la presentazione delle istanze, cambia il comune capofila di ATS, l'istanza è comunque valida e mantiene i punteggi previsti? Se invece cambia il comune capofila tra la presentazione dell'istanza (31 marzo) e l'approvazione del progetto da parte del Ministero, il progetto è comunque approvato e il soggetto attuatore diventa il nuovo comune capofila dell'ATS? Oppure il progetto deve necessariamente essere realizzato dal medesimo comune capofila che ha presentato l'istanza entro il 31 marzo?	Se si modifica il capofila tra la manifestazione di interesse e l'istanza si mantiene il punteggio. Se si modifica il capofila tra l'istanza e il convenzionamento, al fine pnr la modifica non ha effetti e il soggetto beneficiario e responsabile permane il soggetto istante.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	56	Con riferimento alle FAQ già pubblicate ed alla possibilità per gli ATS di gestire/realizzare gli investimenti tramite apposite convenzioni con altri soggetti – in particolare, ai fini del presente quesito, agli Enti pubblici come l'Azienda Casa E L'Azienda Servizi alla Persona – previa convenzione con questi ultimi (domanda 8 art. 5), si chiede se la convenzione tra ATS e soggetti attuatori – redatta ai sensi della normativa vigente in materia – possa prevedere non solo il materiale trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione diretta degli interventi ma altresì una delega all'incasso delle somme, come in genere ci viene consentito per i progetti a finanziamento regionale.	Non è possibile. Il soggetto beneficiario e responsabile permane l'ATS. In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese".
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	57	In riferimento a Missione 5 componente 2 investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si formulano i seguenti quesiti: L'ATS è soggetto attuatore unico responsabile nei confronti del Ministero, titolare del progetto e della gestione, l'azienda Uiss è soggetto delegato alla realizzazione del PNRR in quanto soggetto già avente storicamente la delega, il RUP pertanto dovrà essere necessariamente interno all'azienda Uiss unico soggetto competente in materia di disabilità sul nostro territorio?	l'organizzazione interna ai territori avviene nel rispetto della normativa vigente. il soggetto responsabile delle risorse PNRR resta l'ATS.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	58	In riferimento a Missione 5 componente 2 investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si formulano i seguenti quesiti: Relativamente agli interventi in conto capitale legati alla ristrutturazione /acquisizione /adeguamento di patrimonio immobiliare pubblico come si concilia la competenza in materia di patrimonio in capo ai responsabili degli uffici tecnici comunali con il RUP dell'azienda Uiss? E' possibile nominare più RUP?	l'organizzazione interna ai territori avviene nel rispetto della normativa vigente. il soggetto responsabile delle risorse PNRR resta l'ATS.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	59	Se diversi ATS decidono di aggregarsi senza aver espresso tale volontà nella manifestazione d'interesse regionale rispetto all'investimento 1.1 e uno di questi ATS non presenta una progettazione sull'investimento 1.1 come singolo ATS pur avendo aderito alla manifestazione di interesse regionale in questo caso i 20 punti vengono attribuiti all'intera aggregazione di ATS?	il punteggio si mantiene solo se l'ATS che ha aderito alla manifestazione di interesse è presente nell'istanza degli ATS aggregati.
Articolo 5 "Soggetti attuatori ammissibili"	60	Rispetto all'investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità, si richiede se sia possibile la partecipazione sia da parte di un ATS sia anche di un singolo comune, appartenente al medesimo ATS, che intenda comunque presentare un proprio progetto.	Sì, è possibile in base all'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 7.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	1	All'art. 6 "Interventi finanziabili", relativamente al sub-investimento "1.1.2.-Autonomia degli anziani non autosufficienti" (comma 3) sono previste diverse tipologie di azioni (A-B-C) e relative linee di attività. Il progetto per il quale si intende presentare domanda di ammissione al finanziamento deve implementare una sola delle diverse tipologie di azioni (A-B-C) o può prevedere anche interventi riconducibili a più tipologie di azioni?	Il progetto può prevedere interventi riconducibili a più tipologie di azioni dello stesso sub-investimento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	2	All'art. 6 "Interventi finanziabili", relativamente al sub-investimento "1.1.2.- Autonomia degli anziani non autosufficienti " (comma 3) sono previste diverse tipologie di azioni (A-B-C) e relative linee di attività, fra le quali è sempre presente il potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità (A2-B2-C2). Nell'ambito di una più generale riqualificazione del sistema di offerta dei servizi domiciliari del territorio i beneficiari di questa linea di attività possono essere anche soggetti che non abitano negli spazi abitativi/appartamenti di cui alle linee di attività A1, B1 e C1? E in caso affermativo potranno essere valorizzati quale target del progetto?	Con riferimento alla risposta relativa all'art. 6 – sub-investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti – si fa presente che dalla lettura delle pagine ad esso dedicate, le azioni A, B e C rispettivamente, Progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale), Progetti diffusi (gruppi di appartamenti non integrati in una struttura residenziale), e Riconversione di strutture residenziali pubbliche, sono suddivise nelle attività A1 B1 e C1, strettamente connesse con A2, B2 e C2 ossia "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità". L'obiettivo è, infatti, quello di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, assicurando loro, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato. A completamento di tali attività è indispensabile il potenziamento di un percorso di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona presa in carico, di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	3	Con la presente, in riferimento all'Avviso in oggetto, si chiede se nell'ambito della Missione 5, Componente 2, investimento 1.2, siano ricompresi, quali destinatari dei progetti, anche i soggetti affetti da patologia psichiatrica.	Gli interventi a valere sulla Missione 5, Componente 2, investimento 1.2 hanno come target di riferimento le persone con disabilità per le quali nell'ambito del progetto personalizzato può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo. Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	4	Investimento 1.2, sub-investimento Progetto individualizzato, abitazione, lavoro. Le progettualità di cui al sub-investimenti che si andranno a predisporre possono sviluppare percorsi in totale autonomia in relazione alle singole linee di attività?	In base all'art. 6, l'obiettivo dell'investimento 1.2 è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e, laddove possibile, comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	5	Investimento 1.2, Azioni A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato, Attività A1, A2, A3, A4. Considerato che "i percorsi di autonomia per persone con disabilità risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di deistituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, coerentemente con le misure già in essere afferenti al Fondo per il Dopo di noi e Fondo nazionale per la non autosufficienza, Progetti di Vita indipendente", si chiede se i processi relativi alle Unità di Valutazione multidimensionale debbano focalizzare percorsi in età adulta o possano essere attivati percorsi anche in età evolutiva.	In base all'art. 6 "Interventi finanziabili", la linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. I beneficiari sono persone con disabilità in età lavorativa, coerentemente con le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	6	Con riferimento all'art. 6 "Interventi finanziabili" ed in particolare al comma 6 riguardante la linea di attività relativa a percorsi di autonomia per persone con disabilità si chiede se, nel caso di reperimento di risorse abitative sul mercato privato attraverso bandi pubblici a) sia consentito fare riferimento ad una procedura ad evidenza pubblica avviata nell'anno 2021 e già conclusa attraverso la quale è stato individuato un immobile privato da destinare a gruppo appartamento per persone con disabilità; b) stante la disponibilità del proprietario a costituire un vincolo ventennale di destinazione d'uso sull'immobile, si chiede se la valorizzazione del suddetto diritto reale e le spese notarili necessarie per la costituzione e trascrizione del diritto medesimo, siano interventi finanziabili e conseguentemente se le suddette spese siano ammissibili tra quelle di investimento.	In base all'art. 6 dell'Avviso, "stante la natura dell'investimento, si prevede che esso debba riguardare prevalentemente immobili nella disponibilità pubblica; la progettualità potrà tuttavia essere attivata anche su immobili di proprietà privata, con adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale, di almeno 20 anni". Le spese per la costituzione del vincolo sono ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'avviso.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	7	I 1.2: Numero beneficiari: da chiarire se il dato "minimo 4900/max 7000 beneficiari" è riferito all'Ambito territoriale (o comunque al singolo progetto), alla regione o al totale previsto.	Si tratta del numero di beneficiari totali da coinvolgere nell'ambito dei 700 progetti da implementare in 500 ATS.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	8	I 1.2: Rispetto alle tre azioni previste: progetto personalizzato, abitare, lavoro: i beneficiari dovranno essere sempre gli stessi per tutte le azioni? Le 6 persone individuate (massimo previsto per 1 appartamento) per l'azione abitare devono essere le medesime dell'azione sul lavoro?	L'obiettivo dell'investimento è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse, in linea con le linee di indirizzo sulle progettualità per la vita indipendente, i beneficiari delle tre azioni dovrebbero coincidere, salvo diversa indicazione della progettualità individualizzata.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	9	I 1.2: Rispetto alle tre azioni previste: progetto personalizzato, abitare, lavoro: per l'azione "Progetto personalizzato" è possibile pensare ad un maggior numero di beneficiari oltre le 6 per il progetto abitare? Se no, significa che l'équipe multidisciplinare viene costituita unicamente per le 6 (o più) persone individuate per le azioni abitare e lavoro.	Come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, ed in linea con le linee di indirizzo sulle progettualità per la vita indipendente, richiamando le finalità dell'intera linea di investimento PNRR che è quella di prevenire l'istituzionalizzazione, "ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone". Le équipe multidisciplinari possono essere trasversali a più gruppi appartamento, laddove riescano a soddisfare in maniera efficiente i bisogni dei beneficiari ultimi dell'intervento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	10	I 1.2: Rispetto alle tre azioni previste: progetto personalizzato, abitare, lavoro: Il concetto di fondo prevede che la casa "domotica" con gli strumenti digitali necessari per lo smart working, sia appannaggio solo di persone che lavorano e che, quindi, si possano poi autosostenere e mantenere quella soluzione abitativa col proprio lavoro? Oppure è possibile immaginare anche dispositivi digitali e/o domotici per servizi o persone con disabilità senza prospettiva lavorativa? La modalità Smart working è obbligatoria? O si può immaginare un progetto lavorativo sempre e solo in presenza?	Come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, le persone con disabilità, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate sia al percorso di autonomia abitativa, sia al percorso di avviamento al lavoro. In riferimento all'azione "Lavoro", l'obiettivo principale è lo "sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nei progetti e lavoro anche a distanza". Si tratta di una linea "destinata a realizzare interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso: adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working. Le azioni da intraprendere sono: 1. fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto; 2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line". risulta pertanto prioritario il finanziamento della fornitura di dispositivi digitali e/o domotici per persone con disabilità per le quali il progetto personalizzato non possa prevedere un percorso di avviamento al lavoro. La modalità smart working non è obbligatoria.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	11	1.2: Nel caso di disabilità acquisita, ad esempio, l'alloggio potrebbe essere previsto anche per tutto il nucleo familiare?	In base all'art. 6 dell'Avviso, ed in coerenza con le linee di indirizzo sui progetti di vita indipendente, i beneficiari dell'intervento sono le persone con disabilità, anche se conviventi con altri familiari.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	12	In riferimento alla possibilità di candidare immobili, di proprietà comunale, ottenuti a seguito di decreto di trasferimento da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati alla criminalità organizzata: della opportunità di utilizzare tali beni si fa menzione solamente all'art. 6, punto 6, lett. ii) relativamente alla seconda linea di attività dedicata ai percorsi di autonomia per persone con disabilità. Da ciò si evince che per le altre linee di attività non è possibile utilizzare tali di tipi di immobili ovvero l'art. 6, punto 6, lett. ii) è meramente esemplificativo?	La possibilità di utilizzo di immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e successivamente trasferiti alla disponibilità degli Enti Pubblici, al fine di potenziare l'edilizia residenziale pubblica e migliorare i servizi di prossimità è inteso per tutte le linee di attività.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	13	L'art. 6 dell'Allegato all'Avviso Pubblico al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15/02/2022, nello stabilire gli interventi finanziabili con le risorse del PNRR rientranti nella "Missione 5", Linea di Intervento 1.1.2 (Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti) declina le seguenti possibili fattispecie: A. Progetti Diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale); B. Progetti Diffusi (gruppi di appartamenti non integrati in una struttura residenziale); C. Riconversione di Strutture Residenziali Pubbliche. Si chiede se l'ipotesi progettuale di riqualificazione di una struttura residenziale pubblica (un'l.P.A.B.) da attuare mediante la realizzazione di nuovi spazi abitativi configurabili in alloggi/appartamenti autonomi da adibire a soggetti anziani non autosufficienti, allo scopo di preservarne il grado di autonomia e posticipare il più a lungo possibile il processo di una loro eventuale istituzionalizzazione, rientri in una delle azioni sopra riportate anche nel caso in cui questo intervento, pur configurandosi per una propria indipendenza logistica (prevedendo accessi, percorsi dall'esterno, parcheggi autonomi) e funzionale (impianti e tecnologie personalizzabili) si possa realizzare ponendolo in collegamento con altri edifici del complesso principale al fine di ottimizzare sinergicamente i servizi generali già in essere e di cui gli utenti degli alloggi potrebbero all'occorrenza necessitare (servizi alberghieri, servizi economici, servizi riabilitativi, attività ricreative, progetti occupazionali) anche per migliorare la loro qualità di vita.	Come indicato nell'art. 6 dell'Avviso, la linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) prevedere anche la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. L'investimento può riguardare, quindi, anche immobili nella disponibilità pubblica di enti quali Ipad o ex Ipad.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	14	Si chiedono spiegazioni in merito all'investimento 1.1.3 di cui al Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ai fini della presentazione e dell'attuazione del progetto. Il suddetto investimento prevede la costituzione di équipe professionali, con iniziative di formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la deistituzionalizzazione. E inoltre previsto, secondo quanto disposto dall'Avviso 1/2022: a) l'attivazione dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale [...] in relazione: alle prestazioni di assistenza relative all'assistenza domiciliare, teleseccorso, consegna dei pasti a domicilio, ad integrazione delle cure domiciliari garantite dall'art. 22 comma 4 del DPCM 12 gennaio 2017, in base agli esiti della valutazione multidimensionale; o alle prestazioni di assistenza tutelare professionale temporanea a domicilio, ad integrazione di quanto già assicurato a carico del Servizio Sanitario nazionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 del DPCM 12 gennaio 2017; b) il rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, tramite: l'attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto all'offerta base di servizi definita dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 - Scheda LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette". Fermo restando l'imprescindibile costituzione dell'équipe professionale di cui sopra, si chiede se debbano essere attivati tutti gli interventi di cui alle lettere "a" e "b", oppure se ciascun Plus, in base alle necessità rilevate nel proprio territorio di competenza, possa decidere quale intervento erogare, unitamente alla costituzione dell'équipe.	Il sub-investimento 1.1.3 - "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione", conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo, approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021, prevede l'attivazione di progetti volti ad assicurare la garanzia di dimissioni protette da percorsi socio-assistenziali a domicilio, tramite l'attivazione dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, accompagnata da azioni di formazione specifica rivolte ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio o il rafforzamento dell'offerta dei servizi attraverso l'attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto all'offerta base di servizi definita dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023. Pertanto qualora sul territorio siano già assicurati gli standard previsti dal Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021, dai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 - Scheda LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette" e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 162 lettera a), comma 165 e comma 166) è possibile concentrare l'intervento sul rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, tramite l'attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto all'offerta base di servizi definita dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 - Scheda LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette".

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	15	Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità: Azione A. Definizione e attivazione progetto individualizzato: A che tipologia di costo sono destinati i 40.000,00 € previsti per gli investimenti? L'azione prevede attività di valutazione, progettazione e attivazione di sostegni e non sono pertanto previste opere infrastrutturali. La definizione del progetto individualizzato si riferisce solo alle persone con disabilità inserite nelle abitazioni di cui all'azione B. Abitazioni: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza, o è possibile estenderlo ad altri destinatari?	In base all'art. 6 dell'Avviso, la linea di intervento "Definizione e attivazione del progetto individualizzato" "è funzionale a individuare gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.). In base all'art. 6, l'obiettivo dell'investimento 1.2 è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	16	Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità: Azione C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. A che tipologia di costo sono destinati i 60.000,00 € previsti come costo d'investimento? L'azione non prevede investimenti infrastrutturali. L'azione si riferisce solo alle persone con disabilità inserite nelle abitazioni di cui all'azione B. Abitazioni: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza, o è possibile estenderla ad altri destinatari?	In base all'art. 6 dell'Avviso, la linea di intervento "Lavoro" è destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso: adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working. Le azioni da intraprendere sono: 1. fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto; 2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line. L'obiettivo dell'investimento 1.2 è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	17	Investimento 1.1.2. Quando si parla di riqualificazione di spazi abitativi si intende esclusivamente finalizzata a apportare all'immobile nuova dotazione tecnologica o sono comprese le ristrutturazioni generali di immobili? Le ristrutturazioni sono ammesse per immobili di proprietà pubblica o con vincolo di utilizzo pubblico. Non è prevista la ristrutturazione (tramite, ad es., concessione di contributo) per immobili di proprietà di privati residenza di soggetti anziani, al fine di evitare l'istituzionalizzazione?	Ai sensi dell'art. 6 gli "Interventi finanziabili" per le linee 1.1.2, 1.2 e 1.3 fanno riferimento alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati, restando escluse le "costruzioni".
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	18	All'art. 6 "Interventi finanziabili", relativamente al sub-investimento "1.1.2. – Autonomia degli anziani non autosufficienti" (comma 3) sono previste diverse tipologie di azioni (A-B-C) e relative linee di attività. Al riguardo si chiede se è previsto un numero minimo o massimo di beneficiari per ogni progetto e, in caso di risposta affermativa, di conoscere quali sono i predetti valori numerici.	Secondo quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso 1/2022, comma 7 e dal Piano Operativo, emanato con DD n. 450 del 9 dicembre 2021, aggiornato con DD n. 1 del 28 gennaio 2022 (par. 5.3 rettifica del Piano Operativo), il numero complessivo di beneficiari da raggiungere per il sub-investimento 1.1.2. "Autonomia degli anziani non autosufficienti" da tutti gli ATS coinvolti è fissato nel numero di 12.500 a livello nazionale .
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	19	La presente per chiedere se nell'investimento 1.1.2 in oggetto è prevista la costruzione ex novo di un immobile. La spesa ammissibile è menzionata nell'art 9 dell'avviso pubblico ma non è richiamata nella linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti.	Ai sensi dell'art. 6 gli "Interventi finanziabili" per le linee 1.1.2, 1.2 e 1.3 fanno riferimento alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati, restando escluse le "costruzioni".
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	20	Per quanto concerne la linea 1.1.2, come da Avviso pubblico 1/2022 art. 6.3 lettera b 'i progetti potranno prevedere la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato; tale intervento ha il fine di procedere alla progressiva trasformazione di edifici residenziali pubblici in strutture, destinate all'accoglienza delle persone anziane non autosufficienti, articolate in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi di cura e di assistenza di cui le persone necessitano. Tali strutture dovranno essere integrate nel sistema territoriale dell'assistenza sociale e sociosanitaria degli ATS, si chiede se fosse possibile prevedere l'utilizzo di un immobile, precedentemente destinato ad uffici e ambulatori (ex distretto di proprietà dell'A. ULSS 6 Euganea, che lo concederebbe gratuitamente per 30 anni), per la riconversione di una struttura articolata in gruppi appartamento autonomi.	Come indicato nell'art. 6 dell'Avviso, comma 3, lettera b, la linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) prevede anche la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. L'investimento può riguardare anche immobili nella disponibilità pubblica o di enti quali Ipab o ex Ipab. Inoltre l'art. 6, comma 3, lettera a, punto ii) prevede la possibilità di realizzare "interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali e sociosanitari territoriali, alla persona anziana non autosufficiente, presso gruppi di appartamenti (non integrati in una struttura residenziale unica) di proprietà pubblica o privata"
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	21	Per quanto concerne la linea 1.1.2, come da Avviso pubblico 1/2022 art. 6.3 lettera b 'i progetti potranno prevedere la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato; tale intervento ha il fine di procedere alla progressiva trasformazione di edifici residenziali pubblici in strutture, destinate all'accoglienza delle persone anziane non autosufficienti, articolate in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi di cura e di assistenza di cui le persone necessitano. Tali strutture dovranno essere integrate nel sistema territoriale dell'assistenza sociale e sociosanitaria degli ATS, si chiede se fosse possibile prevedere l'utilizzo di un immobile, precedentemente destinato ad uffici e ambulatori (ex distretto di proprietà dell'A. ULSS 6 Euganea, che lo concederebbe gratuitamente per 30 anni), per la riconversione di una struttura articolata in gruppi appartamento autonomi.	Come indicato nell'art. 6 dell'Avviso, comma 3, lettera b , la linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) prevede anche la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. L'investimento può riguardare anche immobili nella disponibilità pubblica o di enti quali Ipab o ex Ipab. Inoltre l'art. 6, comma 3, lettera a, punto ii) prevede la possibilità di realizzare "interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali e sociosanitari territoriali, alla persona anziana non autosufficiente, presso gruppi di appartamenti (non integrati in una struttura residenziale unica) di proprietà pubblica o privata"

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	22	Rispetto all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" quali sono le azioni finanziabili sul costo unitario dell'investimento per quanto concerne il Progetto Individualizzato?	In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato: 1. Progetto personalizzato: Costi di investimento - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Costi di gestione - costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale; - costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; - costi legati all'attivazione dei sostegni. 2. Abitazione Costi di investimento - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento Costi di gestione - attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza 3. Lavoro Costi di investimento - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto Costi di gestione - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line In merito, si leggano anche le risposte alle domande 15 e 16, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	23	Per quanto riguarda la linea di finanziamento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, in particolare l'azione B "Abitazione" in cui è possibile riconvertire strutture residenziali pubbliche con riqualificazione spazi abitativi, si domanda che specifici accordi possono essere presi dagli enti che amministrano l'ERP, al fine di superare i requisiti di assegnazione.	Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente."
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	24	Per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali riferiti alle linee di attività 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, 1.2 Autonomia persone con disabilità, 1.3.2 Centri Servizi (Stazione di Posta) è possibile costruire un nuovo immobile con i fondi del PNRR su un terreno di proprietà pubblica? L'art. 9 Spese Ammissibili dell'Avviso 1/2022 al comma 3 si cita che le spese ammissibili riguardano la costruzione di immobili.	Le previsioni dell'art. 9 "Spese ammissibili", comma 3. lettera b) dell'Avviso n. 1/2022 devono essere lette in modo integrato con i contenuti specifici descritti all'art. 6 "Interventi finanziabili" che prevede unicamente attività di ristrutturazione e non di costruzione di immobili.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	25	L'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" può essere realizzato soltanto su uno-due gruppi-appartamento con massimo 6 persone per appartamento o all'interno del budget di investimento previsto (€ 300.000,00) può interessare anche più di due appartamenti?	Sotto il profilo delle regole connesse all'utilizzo delle risorse PNRR non c'è alcun vincolo, in merito. Si ricorda, in ogni caso, che, l'art. 6 "Interventi finanziabili", comma 6, prevede che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	26	Cosa si intende per "monitoraggio sul consumo annuo di energia primaria" previsto nell'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"?	In base all'art. 6 "Interventi finanziabili", i progetti relativi all'investimento 1.2 "dovranno prevedere anche il monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria". Come indicato nel PNRR, l'attuale Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (gennaio 2020) prevede il raggiungimento di obiettivi in termini di efficientamento energetico, con una traiettoria che prevede circa il 35 per cento del risparmio, in particolare, nel settore degli edifici.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	27	Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Si chiede di specificare quale sia il target specifico per questo tipo di investimento: per "disabili" si intendono esclusivamente le persone con certificazione ai sensi della L.104 art.3 comma 3? Inoltre, si chiede se i beneficiari di questa linea di investimento devono essere necessariamente beneficiari di tutte e tre le linee di attività (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) oppure se è previsto anche il caso che, dopo il progetto individualizzato, l'utente possa usufruire solo della linea di attività "abitazione" o solo della linea di attività "lavoro".	Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. In base all'art. 6, l'obiettivo dell'investimento 1.2 è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	28	Per quanto riguarda l'intervento 1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti, azione C - Riconversione di strutture residenziali pubbliche, C.1 il SSC Sile e Meduna insieme ai Comuni di pertinenza ha intenzione di adeguare, ampliando, una struttura residenziale per anziani, seguendo le indicazioni espressamente richiamate dall'Avviso (Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale). Il quesito è: l'ampliamento infrastrutturale di una struttura pubblica è ammissibile se finalizzato ad una riqualificazione?	Ai sensi dell'art. 6 gli "Interventi finanziabili" per le linee 1.1.2, 1.2 e 1.3 fanno riferimento alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati, restando escluse le "costruzioni". Inoltre si specifica che nella descrizione di cui al PNRR non è previsto l'acquisto.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	29	Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità Si chiede di specificare quale sia il target specifico per questo tipo di investimento: per "disabili" si intendono esclusivamente le persone con certificazione ai sensi della L.104 art.3 comma 3? Inoltre, si chiede se i beneficiari di questa linea di investimento devono essere necessariamente beneficiari di tutte e tre le linee di attività (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) oppure se è previsto anche il caso che, dopo il progetto individualizzato, l'utente possa usufruire solo della linea di attività "abitazione" o solo della linea di attività "lavoro".	Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. In base all'art. 6, l'obiettivo dell'investimento 1.2 è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	30	Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità: Le tre azioni A.B.C. sono collegate tra loro o è possibile svolgere le azioni individualmente in modo scollegato tra loro? Per esempio, l'azione C può essere riferita a disabili non inseriti nelle abitazioni per le quali è stato fatto l'adattamento degli spazi?	In merito, si legga la risposta alla domanda 4, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	31	Relativamente all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si chiede se debbano essere necessariamente incluse in ogni progetto tutte le azioni previste (A,B,C).	In merito, si legga la risposta alla domanda 4, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	32	Relativamente al sub-investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" si chiede conferma circa la possibilità di realizzare nell'ambito delle tre azioni descritte unicamente attività di "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità" (A.2, B.2, C.2).	L'obiettivo è quello di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, assicurando loro, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato. Pertanto non è possibile prevedere l'unica attività di "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità" (A.2, B.2, C.2) ma, al minimo, questa deve essere associata ad investimenti tecnologici (dotazione strumentale tecnologica).

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	33	Con riferimento all'intervento 1.2 "percorsi di autonomia per persone disabili", è possibile che non tutte le persone che fruivano della prima linea di intervento (definizione e attivazione progetto individualizzato) siano destinatarie di entrambe le successive 2 linee di intervento? E' cioè possibile che in base alle risultanze del progetto individualizzato ci siano persone che fruiscono della linea di intervento Abitazione e Lavoro, altre che fruiscono solo della linea di intervento "abitazione" e altre che fruiscono solo della linea di intervento "lavoro"? In sostanza è ammissibile a valere sul finanziamento del progetto solo la persona che utilizza tutte le tre linee di intervento, oppure, in base alle risultanze del progetto individualizzato, è necessario che tutte le persone che fruivano di interventi finanziati nell'ambito del progetto di cui all'intervento 1.2. accedano all'intervento 1 (progetto individualizzato), mentre in base alle loro necessità alcune di loro potranno fruire di entrambi gli interventi, abitazione e lavoro e altre solo alla linea di intervento abitazione e altre ancora solo alla linea di intervento lavoro?	In merito, si legga la risposta alla domanda 4, art. 6
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	34	In relazione all'avviso in oggetto si chiedono cortesemente indicazioni in merito a quanto segue:1) LINEA1.1.2 autonomia degli anziani non autosufficienti. In relazione agli investimenti infrastrutturali, premesso che trattasi di immobili nella disponibilità pubblica, per la riqualificazione degli stessi in gruppi di appartamento autonomi, si chiede se sia ammessa demolizione e ricostruzione.2).	In merito, si legga la risposta alla domanda 17, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	35	LINEA 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, si chiede se sia indispensabile progettare su tutte e tre le azioni.	In merito, si legga la risposta alla domanda 4, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	36	Si chiede, inoltre, se in relazione all'adattamento degli spazi, siano ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e, in caso affermativo, se sia ammessa anche demolizione e ricostruzione.	In merito, si legga la risposta alla domanda 17, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	37	LINEA 1.3.2 - STAZIONE DI POSTA si chiede se sia possibile presentare un progetto che preveda soltanto costi di gestione (e non preveda pertanto interventi infrastrutturali).	Secondo quanto previsto all'articolo 6 comma 8, i progetti possono prevedere interventi, infrastrutturali tuttavia, è possibile presentare progetti che non prevedano interventi infrastrutturali.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	38	Il nostro ATS ha una popolazione pari a circa 82.000 abitanti. In relazione al ridotto bacino di popolazione, al fine di una corretta valutazione che ciascun Ambito, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 dell'Avviso, è chiamato a fare rispetto ai bisogni del proprio territorio, con riferimento agli interventi della Linea 1.1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si chiede conferma del fatto che i beneficiari siano individuati nelle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.	In merito, si legga la risposta alla domanda 3, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	39	Si chiede se per la linea di intervento 1.1.2 (in particolare per la realizzazione di un gruppo di appartamenti dedicati ad anziani non autosufficienti non integrati in una struttura) sia possibile la costruzione degli alloggi su area già di proprietà pubblica.	In merito, si legga la risposta alla domanda 19, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	40	Si chiede se per la linea di intervento, 1.2 (appartamenti per persone con disabilità) sia possibile la costruzione degli alloggi su area già di proprietà pubblica.	In merito, si legga la risposta alla domanda 19, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	41	Si chiede se per la linea di intervento, 1.3.2 (stazioni di posta) sia possibile la costruzione su area già di proprietà pubblica.	In merito, si legga la risposta alla domanda 19, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	42	Si conferma la possibilità di procedere anche ad acquisto e/o costruzione di immobili ex novo (anche moduli abitativi pre - fabbricati)? L'art. 6 nelle attività indicate sulle varie linee di sub – investimenti per diverse linee di intervento (es. 1.1.2, 1.2, etc) parla di riqualificazione, interventi infrastrutturali, reperimento e adattamento di spazi abitativi esistenti, ma all'art. 9 tra le spese ammissibili (punto 3.b) si citano anche spese relative alla costruzione.	In merito, si legga la risposta alla domanda 17, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	43	Investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti Volendo presentare un progetto in partenariato con 4 ambiti Territoriali, il budget viene conseguentemente ridotto, è pertanto possibile utilizzare le spese di investimento solo per la dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e socioassistenziali per la continuità assistenziale?	La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e socioassistenziale integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia ed indipendenza. A prescindere dal fatto che il progetto è realizzato da un singolo Ambito o di una associazione di Ambiti e a prescindere dal numero di ATS associati, gli interventi destinati alla riqualificazione degli spazi abitativi e alla dotazione strumentale tecnologica devono essere valutati in considerazione del raggiungimento dell'obiettivo specifico sopra richiamato. In base all'art. 6 comma 3 dell'Avviso 1/2022, i progetti possono prevedere la realizzazione di investimenti infrastrutturali, dovrà in ogni caso essere previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della singola persona.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	44	Si chiede, in riferimento al sub investimento 1.1.1, se con la somma triennale di 2.460.000,00 sia possibile l'acquisto di uno stabile e la relativa ristrutturazione/adeguamento. Sono indicate delle percentuali di utilizzo per l'acquisto, per la ristrutturazione e per la domotica?	Non è previsto l'acquisto tra le spese ammissibili di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 9 dell'avviso pubblico.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	45	L'art. 6 "Interventi finanziabili" in riferimento al sub-investimento" 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti" prevede all'Azione A – progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale). Si chiede se possono rientrare nel finanziamento dell'Azione A – A1 anche appartamenti di proprietà del Comune, in regime di ERP e precedentemente assegnati con scorrimento di graduatoria ad anziani ultrasessantacinquenni, attualmente in condizioni di parziale o totale non autosufficienza.	Sì, l'intervento è ammissibile.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	46	In merito al Sub-Investimento 1.1.4 - "Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del Burn Out tra gli Operatori Sociali" si chiede se nel Target dei Beneficiari della misura possono essere inclusi anche gli Operatori Socioassistenziali (OSS) che lavorano nelle strutture residenziali socioassistenziali per Anziani e Disabili non autosufficienti.	No. Per il target specifico ci si riferisca alla scheda riportata dal Piano Sociale Nazionale approvato con decreto interministeriale del 22 ottobre 2021.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	47	In riferimento all'Avviso Pubblico 1/2022 nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, si chiede: quali siano le certificazioni in base alla normativa sufficienti per essere destinatari dei progetti: nelle more delle attività B1 – Reperimenti alloggi, B2 Rivalutazione delle condizioni abitative e B3 Adattamento e dotazione delle abitazioni è possibile attivare le Azioni A e C per i beneficiari?	Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. In base all'art. 6, l'obiettivo dell'investimento 1.2 è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	48	In riferimento alla linea di attività 1.1.4 "Prevenzione del burn out tra gli operatori sociali" è prevista un'attività di supervisione organizzativa di equipe multiprofessionale, indicando varie figure professionali (psicologi, educatori, pedagogisti). Nel caso dei servizi domiciliari per gli anziani, l'equipe professionale coinvolta prevede, oltre la figura dell'assistente sociale, anche quella degli operatori socioassistenziali. E' possibile coinvolgere tali professionisti nell'attività di supervisione anche se non vengono menzionati né nell'Avviso 1/2022, né nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali?	No. Per il target specifico ci si riferisca alla scheda riportata dal Piano Sociale Nazionale approvato con decreto interministeriale del 22 ottobre 2021.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	49	In riferimento all'Avviso Pubblico 1/2022 nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, si chiede: rispetto all'azione A, attività A4 – Attivazione sostegni, che tipi di sostegni si intendono?	Si faccia riferimento sul punto a quanto previsto nelle Linee di indirizzo per le progettualità sulla vita indipendente.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	50	In merito al quadro delle azioni riportate nell'art. 6 del Bando – e nello specifico nell'articolo 6.7 relativo l'housing temporaneo – si richiede se i progetti proposti debbano obbligatoriamente soddisfare tutte le attività elencate. Nello specifico si richiede se per i progetti dedicati all'housing temporaneo sia obbligatorio prevedere attività volte allo sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati (A.4). Analogamente si richiede con riferimento al sub investimento 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali della domiciliarità se tutte le linee di attività debbano essere soddisfatte.	Le attività progettuali devono essere in armonia con quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai documenti da esso richiamati, ovvero dalle linee di indirizzo sulla marginalità estrema e dalle schede del Piano nazionale contro la povertà approvato con Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021. Con riferimento all'housing temporaneo, linea di attività 1.3.1, l'attività A4 non è obbligatoria. In merito si legga la risposta alla domanda 123 art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	51	L'articolo 6.6 dell'avviso, in merito ai progetti di percorsi di autonomia per persone con disabilità esplicita che: Ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone. Continuando la lettura l'art.6.7 b sempre in riferimento ai percorsi di autonomia per persone con disabilità spiega che: i progetti nella componente investimenti devono: ove possibile privilegiare la realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa per circa 10- 15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina; Si richiede se oltre ai massimali esplicitati esista anche un numero minimo di persone con disabilità da avviare al percorso di autonomia abitativa nel corso del progetto.	Non è fissato un numero minimo.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	52	Linea 1.1.1. E' possibile prevedere una progettualità che allarghi il target alla fascia 0-17, in coerenza anche con le fasce indicate nel Piano Nazionale Servizi Sociali 2021_2023?	Sì, certamente.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	53	Le persone che beneficeranno dei progetti personalizzati e degli interventi abitativi e lavorativi potranno variare nelle diverse annualità di intervento? I progetti pertanto potranno avere una durata limitata nel tempo? Ad esempio se una persona beneficerà dell'interventi per un anno per poi riuscire a sganciarsi dai servizi e rendersi autonoma e indipendente, in quel caso il suo posto potrà essere preso da un'altra persona bisognosa?	Se la persona raggiunge l'autonomia, può essere sostituita da altra persona, previa predisposizione di progetto individualizzato.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	54	Linea 1.2. Il target da coinvolgere è solamente il target già toccato dalle progettualità di vita indipendente o del dopo di noi o si potranno andare a coinvolgere anche persone con disabilità lieve oppure persone con disabilità di tipo psichico e/o cognitivo?	Il progetto deve essere in armonia con le Linee di indirizzo per le progettualità per la vita indipendente.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	55	Linea 1.1.4. In caso di supervisione rivolta esclusivamente ad Assistenti Sociali (mono professionale) con carattere anche organizzativo, è possibile che il supervisore sia una figura professionale anche diversa da un assistente sociale o pemane l'obbligo?	Alla luce di quanto previsto nella scheda allegata al Piano nazionale degli interventi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22.10.21, permane l'obbligo.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	56	Linea 1.1.4. Sia nella supervisione di gruppo che d'equipe è possibile coinvolgere rispettivamente anche AS o altri operatori sociali coinvolti in gruppi o in equipe multi professionali appartenenti a servizi territoriali con spesa su bilancio comunale, ma gestiti con delega ULSS (obbligatoria e facoltativa) e personale delle IPAB del territorio?	sì, è possibile se esercitano le proprie funzioni sul territorio dell'ATS.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	57	Linea 1.1.4. E' possibile coinvolgere più equipe di lavoro e o gruppi in percorsi distinti di supervisione?	Si rinvia a quanto previsto nella scheda allegata al Piano nazionale degli interventi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22.10.21.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	58	In riferimento all'Avviso Pubblico 1/2022 nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, si chiede: in relazione all'azione C, Attività C2 per tirocini formativi si intendono quelli ex L. 68/99 o possono valere anche i tirocini attivati dal Servizio d'integrazione lavorativa (di inclusione sociale e di inserimento – Reinserimento).	Per tirocini formativi si intendono sia quelli ex L. 68/99, sia i tirocini attivati nell'ambito del supporto all'inserimento lavorativo (tirocini per l'inclusione sociale e di inserimento – reinserimento).
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	59	In relazione al finanziamento di 40.000,00 € in conto capitale previsto per la linea 1.2.1. (Definizione e attivazione del progetto individualizzato), si chiede se il suddetto contributo possa essere utilizzato per allestire luoghi fisici e/o infrastrutture informatiche per consentire lo svolgimento, anche a distanza, delle valutazioni da parte delle equipe multidisciplinari. Si chiede per quale altra finalità sia stato eventualmente pensato detto contributo, attesa la sua connotazione "in conto capitale" rispetto all'azione "Definizione e attivazione del progetto personalizzato".	I progetti di investimento a valere sul PNRR per la misura 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" devono rispettare i massimali di costo annuo per Azione, Investimento e Gestione, così come indicati nella tabella all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto". In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato: 1. Progetto personalizzato: Costi di investimento - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Costi di gestione - costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale; - costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; - costi legati all'attivazione dei sostegni. 2. Abitazione Costi di investimento: - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento Costi di gestione: - attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza 3. Lavoro Costi di investimento: - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto Costi di gestione: - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line In merito, si leggano anche le risposte alle domande 15 e 16, art. 6 e alle domande 5 e 8, art. 8. Ad ogni modo, le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento. Per la ripartizione tra costi di gestione e costi di investimento si faccia riferimento all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 5.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	60	Rispetto alla linea di attività 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", si chiede se l'azione B) relativa all'adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza possa sostanziarsi anche in una semplice valutazione della condizione abitativa ad es. con il supporto alcune figure professionali (fisioterapista, terapeuta occupazionale, tecnico informatico) a cui potrebbe non seguire una specifica azione di sostegno domiciliare a distanza o una dotazione domotica (ad. es. alcuni territori montani presentano difficoltà di accesso alla linea internet).	In base all'art. 6, comma 6, l'obiettivo dell'investimento 1.2 è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	61	Le Azioni 1 e 2 dell'intervento 1.1.2 sono tra loro complementari oppure possono esser presentate in alternativa tra loro? Gli interventi di natura assistenziale devono necessariamente essere eseguiti sui soli alloggiati negli immobili oggetto di ristrutturazione o possono essere diffusi sul territorio?	La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza. Le azioni sono quindi complementari.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	62	Si presenta il seguente quesito relativo all'investimento 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Sub-investimento 1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali: Il Comune di Spinea intende presentarsi come Comune singolo in assenza di ATS, ma in un rapporto solidaristico con gli altri Comuni dell'Ambito, il progetto riguarderà tutti gli operatori assistenti sociali (supervisione di gruppo) e le équipe multidimensionali (supervisione di équipe) dei 17 Comuni e del Distretto 3 dell'Azienda ULSS 3 Serenissima (Distretto di riferimento per i 17 Comuni). Da tempo questo Comune, attraverso un accordo di programma con i soggetti sopra elencati ha seguito la formazione e la supervisione per tutte le assistenti sociali, maturando una competenza nel campo. Fermo restando che i criteri generali e specifici previsti all'Art. 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda" del DD 5 del 15.02.2022 Avviso 1/2022 – PNRR saranno dichiarati dallo scrivente Comune solo in base alla situazione del Comune di Spinea e, pertanto, consapevoli che saranno calcolati/attribuiti in base a questa, si chiede se sia possibile per il Comune di Spinea comprendere nel progetto il personale sociale degli altri Comuni di Ambito e del Distretto 3 dell'Azienda ULSS 3. Vi chiedo di prendere in considerazione questa ipotesi, in quanto non esce dai parametri da Voi stabiliti, ma implica esclusivamente un allargamento della platea degli operatori che ne beneficino. Purtroppo, l'Ambito Territoriale in questi territori non è stato di fatto costituito e vi è una fase di grande inerzia politica e organizzativa. Il Comune capofila ha passato il testimone ad altro Comune, che ad oggi non riesce ad assumere il ruolo in tempi compatibili con il PNRR.	Così come riportato nella scheda all'art. 6 comma 5, Avviso1/2022, beneficiari degli interventi sono: gli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale/Comune; altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici, ecc.). Tra i destinatari ammissibili non figura necessariamente solo il personale interno dei Comuni, ma anche il personale externalizzato. Nel caso specifico, essendo il soggetto attuatore il Comune singolo i destinatari degli interventi saranno le risorse impiegate nei servizi del territorio comunale.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	63	INVESTIMENTO 1.3.2- STAZIONI DI POSTA. Il nostro Ambito è costituito da tre Comuni ciascuno dei quali non raggiunge una popolazione superiore a 75 mila abitanti. Il numero complessivo della popolazione di Ambito supera i 100 mila abitanti. Ciò posto si chiede se il nostro Ambito può candidarsi alla realizzazione di un Centro Servizi di contrasto alla povertà accedendo all'intero finanziamento: 1) Costo unitario dell'Investimento di € 910.000,00; 2) Costo di gestione di € 60,000 per tre anni. Qualora il nostro Ambito si candidasse, esclusivamente, alla realizzazione di sportelli multifunzione dedicati, uno per ogni singolo Comune, si potrebbe prevedere l'attivazione di singole attività accessorie quali servizio per l'igiene personale e limitata accoglienza notturna?	Si rimanda alla scheda tecnica art. 6, comma 8 dell'Avviso 1/2022.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	64	Investimento 1.1.2 Percorsi di autonomia per anziani non autosufficienti: 1) Riguardo all'investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti, gli appartamenti possono essere destinati anche a più soggetti non autosufficienti sia appartenenti al medesimo nucleo familiare sia in convivenza, ad esempio in co-housing?	In base all'Art. 6 dell'Avviso, ed in coerenza con le linee di indirizzo sui progetti di vita indipendente, gli appartamenti possono essere destinati anche a più soggetti non autosufficienti sia appartenenti al medesimo nucleo familiare sia in convivenza, ad esempio in co-housing.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	65	Investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta: 1) Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali come previsti al punto 8 dell'Art 6 del Decreto 5 del 15/2/2022, è necessario esclusivamente l'utilizzo di proprietà pubbliche e di proprietà delle Ipa o ex Ipa? O è possibile altresì avvalersi di immobili di enti privati o del terzo settore disponibili a vincolare la destinazione d'uso degli stessi alle finalità sociali di accoglienza? Pertanto, le indicazioni di cui al punto 8 dell'Art 6 del Decreto 5 del 15/2/2022 sono vincolanti anche per le azioni dell'attività 1.3.1 Housing temporaneo? 2) In sostanza cosa si intende per "immobili nella disponibilità pubblica"? 3) Se ad esempio l'Ambito ha in essere una convenzione triennale con un soggetto del Terzo settore per l'ospitalità in strutture di accoglienza o alloggi, la cui gestione è in capo all'ente del terzo settore medesimo, ma la cui proprietà è in capo a enti ecclesiastici, può considerarsi "nella disponibilità pubblica"? In riferimento al punto 8 dell'Art 6 del Decreto 5 del 15/2/2022, cosa si intende per "numero congruo di anni"? Per quanto riguarda la realizzazione del Centro servizi per il contrasto alla povertà-stazione di posta, può essere collocato in un immobile di proprietà privata o di enti del Terzo settore?	In merito, si legga la risposta alla domanda 6, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	66	Art.6 comma4: Con riferimento all'Investimento 1.1 Linea di attività 1.1.3 dal momento che il target dei beneficiari comprende anche persone senza dimora che a seguito di episodi acuti necessitano di un periodo di convalescenza, è possibile finanziare le prestazioni previste dalla suddetta linea di attività a favore delle persone senza dimora che si trovano presso le strutture di accoglienza residenziale o soluzioni abitative protette?	Con riferimento all'Investimento 1.1 Linea di attività 1.1.3 dal momento che il target dei beneficiari comprende anche persone senza dimora che a seguito di episodi acuti necessitano di un periodo di convalescenza, è possibile finanziare le prestazioni previste dalla suddetta linea di attività a favore delle persone senza dimora che si trovano presso le strutture di accoglienza residenziale o soluzioni abitative protette. Inoltre potrà essere previsto un collegamento con iniziative progettuali sviluppate sull'intervento 1.1.2 e sull'intervento 1.3.1 al fine di aumentare la disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare, sia rispetto alle dimissioni protette per utenza che può fare riferimento a un domicilio, sia rispetto alle dimissioni protette per persone che non dispongono di una abitazione.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	67	In un'unica azione progettuale è possibile prevedere la ristrutturazione di più beni?	Sì, nei limiti dei massimali di risorse assegnate.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	68	Art 6 co.3: riguardo la linea di attività 1.1.2 (autonomia degli anziani non autosufficienti) si chiede se è possibile riqualificare gli spazi abitativi delle persone anziane non autosufficienti (case di loro proprietà) e se si debba prevedere un vincolo di destinazione sulla casa di proprietà privata ed eventualmente in che termini.	Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione di immobili esistenti pubblici o privati. Obiettivo della linea di investimento è quello di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare. Non si configura il vincolo di destinazione per le case di proprietà del soggetto destinatario dell'intervento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	69	Art.6 co.3: Con riferimento alla linea di attività 1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti nell'Avviso pubblico 1/2022 sono individuati come Target di beneficiari le persone anziane non autosufficienti. La caratteristica del target di anziani non autosufficienti è desumibile anche dalle attività da porre in essere in quanto tra gli obiettivi annoverati è citata "la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza". Pertanto, si chiede di chiarire come identificare il target di riferimento sulla base del livello di autosufficienza/non autosufficienza, indicando se è possibile individuare anche anziani che siano parzialmente non autosufficienti?	Il target di riferimento per la linea di attività 1.1.2 è "Persone anziane non autosufficienti".
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	70	Art.6 "Interventi finanziabili" co.6 lett.c: Rispetto alla linea di investimento 1.2 relativamente al reperimento di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, si chiede se è possibile che la proprietà degli immobili (previo adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale, di almeno 20 anni) possa rimanere nella disponibilità degli Enti del Terzo settore con cui l'Ambito intende co-progettare l'intervento.	In merito, si legga la risposta alla domanda 6, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	71	Per quanto concerne l'investimento infrastrutturale riferito alla linea di attività 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti per i gruppi appartamento per anziani, il Comune può riqualificare una parte di una CRA di proprietà privata in gruppi appartamento per anziani e contestualmente costruire attaccato alla stessa una nuova struttura sempre per accogliere i gruppi appartamento? Nel caso specifico si avrà la riqualificazione di parte dell'immobile esistente e contestualmente anche la costruzione di nuova struttura.	In merito, si legga la risposta alla domanda 17, art. 6.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	72	Gradirei sottoporvi l'idea di progetto che un'Associazione del mio Comune che si occupa di disabilità vorrebbe veder finanziato. Il progetto prevede percorsi mirati all'educazione comportamentale per una vita quotidiana autonoma a) conservazione della persona (rispetto degli orari, cura della persona, gestire la casa, procurarsi l'alimentazione, cucinare, cura igienica della persona e dell'ambito residenziale ecc.); b) relazionare con le altre persone ed il proprio territorio; c) partecipare ad attività di tempo libero, di eventi, di intrattenimento; c) inserimenti lavorativi o di occupazione sociale d) disporre di una propria abitazione; e) gestirsi nei vari spostamenti della persona (andando a piedi, utilizzando mezzi di trasporto ecc) I quesiti pertanto sono i seguenti: i) progetti finanziabili comprendono anche l'educazione individuale di vita indipendente della persona Disabile? Può questa idea di progetto appena sottoposta alla Vostra attenzione rientrare nei progetti finanziabili dai Fondi PNRR?	I progetti finanziabili per la linea di investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" devono perseguire l'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. Si rimanda a quanto descritto all'art. 6 "Interventi finanziabili" comma 6 dell'Avviso 1/2022.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	73	Il personale es. Assistenti Sociali/ Educatori a potenziamento delle Unità di Valutazione Multiprofessionale (Linee di Intervento 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3.1) può svolgere anche il ruolo di Case Manager?	Il riferimento è alla normativa di settore, non vi sono vincoli specifici del PNRR.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	74	Gli interventi di riqualificazione degli spazi abitativi (Azione A1) che tipologia di interventi includono? Si fa riferimento solo ad interventi necessari all'installazione delle tecnologie e della domotica? O sono anche possibili interventi più ampi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche (esempio sostituzione di gradini con scivoli, etc)? Sono inclusi anche interventi relativi al miglioramento generale del benessere della persona anziana presso il proprio domicilio (esempio tinteggiare le pareti / trattamento antimuffa etc.)?	Gli interventi di riqualificazione degli spazi abitativi (Azione A1) devono riguardare la riqualificazione degli spazi abitativi e una dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e socio-sanitari per la continuità assistenziale.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	75	L'assistenza domiciliare sociale può essere erogata anche nel caso in cui l'UVM non ravvisi la necessità di attivare l'ADI?	I servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, devono seguire il modello di presa in carico socio-sanitaria, in base a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente adottate con il DPCM 21 novembre 2019 e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168).
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	76	1.1.3 Linea di attività Dimissioni Protette. Il progetto sviluppato relativamente all'azione A deve necessariamente prevedere le Attività A1 e A2? O è possibile intervenire solo con l'Azione A1?	Per il sub-investimento 1.1.3, il progetto sviluppato relativamente all'azione A deve necessariamente prevedere sia le attività A1 sia le attività A2
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	77	Con riferimento agli investimenti infrastrutturali previsti dal Bando, si chiede se gli interventi di ristrutturazione edilizia da realizzare negli edifici siano quelli ammessi dall'art. 3 lettera d) del DPR 380/2001. Più in particolare se sia ammissibile la demolizione con ricostruzione, rilevando il fatto che tale fattispecie rientrerebbe nella definizione di "Ristrutturazione importante" di cui alla Scheda 2 (pag.96) della Guida Operativa Ministeriale per il DNSH e quindi con un impatto positivo nella mitigazione del cambiamento climatico.	In merito, si legga la risposta alla domanda 19, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	78	ARTICOLO 6 - È possibile per l'ambito (o per un Comune dell'ambito), in qualità di soggetto attuatore, fare un accordo ex articolo 15 Legge 241/1990 con un'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) del suo territorio per la realizzazione di un intervento d'investimento in conto capitale sulla linea di azione 1.1.2 (Autonomia degli anziani non autosufficienti) che preveda la riqualificazione in alloggi di una struttura residenziale pubblica di proprietà dell'ASP stessa? In tal caso, è possibile prevedere nell'accordo che la ASP sia stazione appaltante dei lavori e l'ambito trasferisca a quest'ultima i fondi necessari a valere sul finanziamento PNRR?	In merito si legga la risposta alla domanda 5, art. 8.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	79	ARTICOLO 6 - Con riferimento a quanto previsto alla lettera C della tabella di cui all'articolo 6 dell'Avviso relativa alla linea d'azione 1.1.2 (Autonomia degli anziani non autosufficienti), il Comune intende finanziare un investimento infrastrutturale per la riqualificazione in appartamenti autonomi per anziani non autosufficienti di un'area di un grande complesso di proprietà pubblica in cui sono presenti, in aree diverse, altri servizi sociali e socio-sanitari (compresa una RSA), anche al fine di conseguire utili sinergie nella gestione successiva. L'area in questione in passato è stata adibita a struttura residenziale e al momento non è usata in quanto necessitante di ristrutturazione e riqualificazione. La su esposta modalità di attuazione della linea di azione è coerente con quanto previsto dall'Avviso ed è quindi attivabile e finanziabile tramite i fondi di cui all'Avviso stesso?	La descrizione dell'intervento appare in linea con le previsioni di cui all'art. 6, comma 3, tabella punto C - Riconversione di strutture residenziali pubbliche. Si segnala, inoltre che , in base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto anche a presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività relativa ad una progettualità di ristrutturazione, la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.), per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati). La verifica di vulnerabilità sismica va intesa per l'intero edificio.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	80	Le azioni B e C debbono riguardare il medesimo gruppo di persone con disabilità o persone diverse? In altri termini, fatta salva la propedeuticità dell'azione "A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato", è possibile destinare l'azione "B. Abitazione: adattamento degli spazi, demotica e assistenza a distanza" ad un gruppo di persone con disabilità e l'azione "C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza" ad un altro gruppo di persone?	In merito si legga la risposta alla domanda 2 e 4, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	81	3. Tra gli investimenti infrastrutturali è possibile considerare ristrutturazione la ricostruzione di un fabbricato da demolire per le condizioni statiche e con impossibilità di intervento sulle parti strutturali?	In merito si legga la risposta alla domanda 17, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	82	1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti - La dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali territoriali e socio-sanitari può essere implementata anche nell'abitazione di proprietà o nel domicilio abituale della persona anziana non autosufficiente?	Si, in base a quanto previsto all'art. 6, comma 3 lettera i: "Interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali territoriali e socio-sanitari, alla persona anziana non autosufficiente, presso appartamenti di proprietà pubblica o privata.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	83	1.3.1 - Housing temporaneo - Per "realizzazione di alloggi diffusi" si intende anche la locazione di immobili privati? - Nel caso di indisponibilità di strutture pubbliche e di ricorso al mercato privato per la reperibilità di alloggi da destinare a progetti di housing temporaneo, il canone di locazione e ogni altra spesa direttamente riconducibile all'immobile (utenze, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria) può essere computato nella quota del costo unitario dell'investimento, onde consentire l'impiego delle risorse stanziata (60.000 euro per tre anni) alle sole attività previste dal punto 7, lettera c del bando?	In merito si leggano le risposte alla domanda 17, 33, 41, art. 9, 42 art. 10. Inoltre, quanto alla ripartizione tra costo unitario dell'investimento e costo di gestione si veda la tabella riportata al paragrafo 5.1, c) Investimento 1.3 del Piano Operativo e all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 6 dell'Avviso. Ad ogni modo le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	84	In riferimento all'investimento 1.2, si richiede cortesemente se il termine "gruppo appartamento" sia utilizzato con riferimento all'unità di offerta specificamente prevista dalla DGR Piemonte 18/2018 e se quindi, la regolamentazione applicabile successivamente alla conclusione del periodo di finanziamento PNRR, sia la medesima, oppure se sia utilizzato per l'individuazione di una unità di offerta regolata diversamente.	In base all'art. 6 dell'Avviso, ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone. Sono fissati due limiti massimi: a) Il Progetto abitativo su singolo gruppo appartamento può prevedere il coinvolgimento di un MASSIMO di 6 persone; b) Se il progetto abitativo è su due gruppi appartamento non si può superare il numero MASSIMO di 10 persone.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	85	All'art. 6 comma 8, quando si ammette la possibilità, in caso di indisponibilità di immobili pubblici, che "l'immobile oggetto di interventi strutturali non sia di proprietà pubblica, purché ne sia garantito l'utilizzo per un numero congruo di anni", si chiede di precisare la dicitura "congruo".	Una destinazione d'uso almeno ventennale.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	86	In relazione ai destinatari della linea di attività Housing temporaneo (1.3.1 — art. 6 punto 7 dell'avviso), la scheda "Housing temporaneo" include nella sezione Target di utenza, tra gli altri, solo "nuclei familiari in cui non sono presenti minori". Si chiede di confermare il fatto che siano quindi esclusi dal finanziamento di questo intervento, come target, i nuclei familiari con figli. Si chiede inoltre di precisare se lo stesso valga per il modello di "Housing First".	Il target di riferimento per la linea di investimento 1.3.1 - Housing temporaneo, così come indicato all'art. 6, comma 7, è: Individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà estrema o senza dimora.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	87	Quali sono i requisiti assistenziali e strutturali minimi relativi agli appartamenti per gli anziani NON autosufficienti?	Si rimanda a quanto previsto nelle "Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente" adottate con il DPCM 21 novembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 308 del 21 maggio 2001, dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettere e), f) e g) della Legge 328 dell'8 novembre 2000.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	88	Avviso 1/2022 linea di attività per persone con disabilità 1.2. Dovendo progettare per l'azione 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità, si chiede quanto segue: Il distretto intende portare avanti due gruppi appartamento di vita indipendente in favore di 10 soggetti disabili. Alla voce "costo unitario dell'investimento" nel progetto individualizzato rientrano le spese del personale per l'avvio del progetto individualizzato, per esempio il personale necessario per l'equipe multidisciplinare, e quindi per esempio anche di eventuale software per la gestione della cartella informatizzata, etc?.	In merito si legga la domanda 22, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	89	Azione 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità. Nelle spese di gestione del progetto individualizzato (€25.000) quali spese rientrano?	In merito si legga la domanda 22, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	90	Azione 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità - abitazione: nella voce investimento rientrano le spese per abbattimento delle barriere, di ristrutturazione, adattamento di domotica etc? Dovendo progettare per due appartamenti la somma a disposizione è nella misura di €600.000?	Si, in base all'art. 6 "Interventi finanziabili" per l'investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità comma 6, le azioni da intraprendere indicate alla lettera ii punto 3 riguardano l'adattamento delle abitazioni e la dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento. Per il secondo quesito, si faccia riferimento all'art. 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto dell'avviso 1/2022 e a quanto previsto nel Piano Operativo DD 450 9 dicembre 2021 e DD 1 28 gennaio 2022 paragrafo 5.3.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	91	Azione 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità - lavoro alla voce investimento quali spese rientrano e quali spese sono ammesse alla voce lavoro e costo di gestione?	In merito si legga la domanda 22, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	92	Avviso n. 1/2022 – Quesito - In considerazione della maggiore spesa che si presenterebbe nel caso di totale ristrutturazione e adeguamento, è possibile effettuare invece la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione ex-novo?	In merito si legga la domanda 19, art.6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	93	La presente per chiedere se, relativamente all'Art. 6 – Interventi finanziabili del sub-investimento "1.3.2 -Povertà estrema – Stazioni di posta (Centri servizi)", tra gli interventi finanziabili sono ricompresi i costi di: acquisto e installazione di manufatti prefabbricati (in legno o altro materiale) semplicemente appoggiati (ancorati con tiranti antiventto); realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria; sistemazione del terreno.	In merito si legga la domanda 17 e 28, art.6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	94	ARTICOLO 6 - È possibile attuare l'intervento di cui alla linea d'azione 1.3.2 (Stazioni di posta) dell'investimento 1.3 (Housing temporaneo e stazioni di posta) tramite l'ampliamento, potenziamento e riqualificazione, anche in ottica sociosanitaria, di un centro servizi già esistente?	Si, è possibile tenendo conto degli obblighi previsti all'art. 12 dell'Avviso 1/2022 e tenendo conto di quanto previsto all'art. 9 "Spese ammissibili" in combinato disposto con l'art. 6 "Interventi finanziabili".
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	95	Per gli interventi della Linea 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si fa cenno al fatto che "I progetti dovranno prevedere anche il monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria". Si intende fare riferimento al fatto che le soluzioni di domotica o di impiantistica previste nelle unità abitative debbano concorrere a ridurre il consumo annuo di energia primaria? Al riguardo, quali sono le fonti di energia primaria considerate nel calcolo dell'indicatore e, più specificamente, qual è l'indicatore al quale fare riferimento?	Si tratta di una previsione del Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&from=IT). La definizione operativa dell'indicatore Numero 1 è riportata nella tabella in allegato al Regolamento: "Riduzione complessiva [in MWh/anno] del consumo annuo di energia primaria per le entità beneficiarie grazie al sostegno fornito dalle misure nell'ambito del dispositivo. Il valore di base si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento, mentre il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l'anno successivo all'intervento. Per gli edifici, gli interventi devono essere sufficientemente documentati per poter calcolare tali valori, ad esempio utilizzando gli attestati di prestazione energetica o altri sistemi di monitoraggio che rispettino i criteri stabiliti all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia). [...] Per edifici pubblici si intendono gli edifici di proprietà di autorità pubbliche e gli edifici di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che tali organismi perseguano obiettivi di interesse generale [...]". Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 5) della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75), per «energia primaria» si intende energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	96	L'edificio oggetto di intervento per il recupero ai fini previsti dal bando deve essere di proprietà comunale?	Si veda la risposta alla domanda 6, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	97	Quali sono i requisiti assistenziali e strutturali minimi relativi agli appartamenti per gli anziani NON autosufficienti?	Si rimanda a quanto previsto nelle "Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente" adottate con il DPCM 21 novembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 308 del 21 maggio 2001, alla normativa regionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettere e), f) e g) della Legge 328 dell'8 novembre 2000.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	98	Vorremmo un chiarimento in riferimento all'attività al Sub - investimento linea di attività 1.1.1. - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Nell'ambito del Programma P.I.P.P.I., come ambito territoriale partiamo dall'implementazione del modulo START per poi garantire il raggiungimento del L.E.P.S. mediante almeno una implementazione completa del modulo BASE nel periodo considerato, le prime 10 famiglie beneficiarie del modulo START sono le stesse che verranno seguite anche nel modulo BASE o si tratta di due gruppi differenti (10 per modulo)?	Nel caso in esame, le prime 10 famiglie beneficiarie del modulo START non dovrebbero essere le stesse che verranno seguite anche nel modulo BASE. A ogni implementazione, nella fase di preliminare è prevista l'analisi preliminare e l'individuazione delle famiglie target, che l'intervento si prefigge di seguire per non più di 18 mesi, essendo una caratteristica del modello una presa in carico intensiva, ma limitata nel tempo..
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	99	In relazione all'Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Linea di attività 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione" si chiede un chiarimento in merito ai beneficiari. Per beneficiari si intendono i nuovi operatori sociali coinvolti per la realizzazione del progetto o coloro che fruiranno dei servizi sviluppati e ottimizzati?	Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso pubblico 1/2022, si intendono per beneficiari "persone singole o nuclei familiari che si trovano in una specifica situazione di bisogno, vulnerabilità o marginalità sociale in ragione delle proprie condizioni sociali, abitative, economiche, di salute, di autonomia funzionale, di età, ovvero operatori professionali dei servizi sociali e operatori socio-assistenziali impegnati nei processi di cura di persone o nuclei familiari in condizione di bisogno". Nel caso specifico, per la linea di attività 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione" i beneficiari sono coloro che fruiranno dei servizi sviluppati e ottimizzati, come riportato nella tabella comma 4, art. 6: persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato; ovvero persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	100	Relativamente alla linea di attività 1.1.1 (PIPPi): le 10 famiglie target per ciascun ATS devono essere considerate su tutto il progetto o su ogni singola implementazione, visto che ne sono previste 3 (base, avanzato, autonomia)?	Gli ATS ammessi all'investimento 1.1.1. potranno implementare PIPPI accedendo al finanziamento del PNRR per tre volte nel periodo 2022-2026, attivando uno dei quattro moduli previsti: start, base, avanzato, autonomia. Per essere facilitati nella scelta del modulo da cui avviare il percorso, è disponibile un semplice questionario che favorisce il processo di autovalutazione dell'ATS. Il numero di famiglie target è differenziato in funzione del modulo attuato. Ogni implementazione del programma prevede un periodo di svolgimento di 24 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro: pre-implementazione, implementazione, post-implementazione. Il piano Piano di lavoro 2022-2026 prevede tre implementazioni del programma nel periodo 2022-2026.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	101	Nella linea 1.2 sono previsti 40.000 € per costi unitari, da destinare anche alla costituzione e al rafforzamento dell'équipe multidisciplinare. Si intende quindi anche il personale aggiuntivo da dedicare all'équipe in funzione del progetto (ad esempio per la costruzione della rete, la condivisione metodologica, il reperimento di supporti attivabili all'interno del progetto individualizzato)? E per una eventuale attività di formazione, rivolta all'équipe e ad altri soggetti della rete dei servizi coinvolti nella presa in carico delle persone disabili? Se invece il lavoro dell'équipe multidisciplinare debba essere inserito solo nei costi di gestione, la stessa potrà essere valorizzata in tutto il suo impegno? questo nell'ipotesi che i professionisti lavorino all'accompagnamento di situazioni che poi non portano a progetti individualizzati a valere sulle risorse del PNRR.	In merito si legga la risposta alla domanda 22, art. 6 e 10, art. 9.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	102	Nella linea 1.2, azione B (Abitazione), è possibile finanziare la ristrutturazione/dotazione di appartamenti dedicati ad una sola persona, o le strutture devono rientrare necessariamente nella tipologia "gruppo appartamento"?	Per l'investimento 1.2, il Piano Operativo approvato con DD 450 del 9 dicembre 2022 prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, incoraggiando soluzioni diffuse sul territorio, destinate a individui o piccoli gruppi, coerentemente all'art. 4 comma 1 lettere a), b) e c) della Legge 112/2016 e all'articolo 4 commi 3 e 4 del DM 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal proposito si evidenzia che le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente approvate con DPCM 21 novembre 2019 incoraggiano progettazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare da accogliere in strutture di co-housing sociale o soluzioni analoghe. In ogni caso, in base all'art. 6 "Interventi finanziabili" comma 6 dell'Avviso 1/2022 , ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	103	In ordine alla linea di investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, si chiede cosa si intende per Costo unitario dell'investimento per le seguenti Azioni: 1 Progetto individualizzato pari ad € 40.000,00; 2 Lavoro pari ad € 60.000,00.	In merito si legga la risposta alla domanda 22, art.6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	104	In relazione alla linea 1.1.2. "Autonomia degli anziani non autosufficienti" - Azione B - Progetti diffusi (gruppi di appartamenti non integrati in una struttura residenziale), considerato il target indicato di beneficiari "Persone anziane non autosufficienti", si chiede se i "gruppi di appartamenti autonomi" devono rispondere a determinati requisiti minimi per l'esercizio (requisiti organizzativi, strutturali, funzionali, articolazione degli appartamenti, personale, organizzazione, ...). Per i progetti valevoli sul territorio lombardo, i gruppi di appartamenti sono assimilabili ad una delle seguenti Unità di Offerta? a) Unità di offerta sociale "alloggio protetto per anziani" di cui alla DGR n. 11497 del 17.03.2010. b) Unità di offerta del sistema sociale "Comunità alloggio sociale anziani (C.A.S.A.) di cui alla dgr n. 7776 del 17.01.2018. Oppure, ancora, la linea progettuale prevede una unità di offerta sperimentale, che non prevede determinati e specifici requisiti per l'esercizio?".	Si veda la risposta alla domanda 87, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	105	In relazione alla linea 1.1.2. "Autonomia degli anziani non autosufficienti" - Azione B - Progetti diffusi (gruppi di appartamenti non integrati in una struttura residenziale), considerato il target indicato di beneficiari "Persone anziane non autosufficienti", cosa si intende per NON AUTOSUFFICIENZA in modo specifico? Invalidità di un certo grado? Disabilità accertata?	L'Avviso 1/2022 non adotta una definizione specifica di "non autosufficienza". In merito, si faccia riferimento alle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente del 21 novembre 2019 adottate con il DPCM 21 novembre 2019, alla Legge di bilancio 2022 - L. 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 commi da 162 a 168), al Piano per la Non Autosufficienza 2019-2021 (DPCM 21 novembre 2019).
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	106	Art. 6, punto 6, comma iii – Lavoro sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza – oltre alla dotazione strumentale nelle attività indicate nel prospetto C2 – azioni di collegamento con Enti e Agenzie del territorio per tirocini formativi, è possibile includere le spese dedicate all'indennità di partecipazione ai TIS (Tirocini finalizzati all'inclusione sociale)?	L'art. 6, comma 6 (iii) dell'Avviso prevede che le azioni da intraprendere siano le seguenti: "1. fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto; 2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line". E' possibile includere le spese dedicate all'indennità di partecipazione ai tirocini finalizzati all'inclusione Sociale come forma di sostegno prevista all'interno del progetto personalizzato per la persona con disabilità.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	107	In merito alla progettazione linea 1.1.2. relativa alla realizzazione di cohousing per anziani non autosufficienti, a livello di Regione Toscana tale struttura non è normata dalla regolamentazione vigente 2r/2018. Nel 2r/2018 è normato appartamento solo per anziani autosufficienti n. 6 ospiti (pag.161 della normativa sopra citata). Pertanto, sia dal punto di vista strutturale che gestionale (personale necessario) a quale norma ci atteniamo? Quali sono i requisiti necessari? Che tipo di autorizzazione al funzionamento occorre, qualora occorresse? Dobbiamo fare riferimento al 2/r nella parte che norma le Rsa per anziani non autosufficienti.	Si veda la risposta alla domanda 87, art. 6.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	108	In merito alle linee di Investimento 1.3.1 (Povertà Estrema - Housing First) e 1.3.2 (Povertà Estrema - Centri Servizi) si chiede se è ammissibile la realizzazione di un'unica struttura suddivisa in due sezioni per le due distinte linee di investimento Housing First e Centri Servizi abbinando le relative parti di investimenti in conto capitale con quelli relativi alla spesa corrente.	è ammissibile purché le progettualità restino ben distinte nella definizione degli interventi (comprensivi di corno programma e piano finanziario) e nelle rendicontazioni delle spese.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	109	1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti- La dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali territoriali e sociosanitari può essere implementata anche nell'abitazione di proprietà o nel domicilio abituale della persona anziana non autosufficiente?	La dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali territoriali e sociosanitari può essere implementata anche nell'abitazione di proprietà o nel domicilio abituale della persona anziana non autosufficiente.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	110	1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità- L'adattamento degli spazi e l'implementazione degli strumenti e delle tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, nonché la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, possono essere realizzati nel domicilio abituale della persona con disabilità?	Come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, ed in linea con le linee di indirizzo sulle progettualità per la vita indipendente, richiamando le finalità dell'intera linea di investimento PNRR che è quella di prevenire l'istituzionalizzazione, la persona con disabilità è avviata, nell'ambito del proprio progetto personalizzato, a un percorso di autonomia abitativa in un gruppo appartamento. Pertanto l'adattamento degli spazi e l'implementazione degli strumenti e delle tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, nonché la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, devono essere realizzati nel domicilio della persona con disabilità presso un gruppo appartamento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	111	È possibile prevedere nel progetto la realizzazione di un servizio di assistenza semiresidenziale indirizzato a persone con disabilità per attività volte alla loro integrazione sociale nella comunità?	E' possibile prevedere nel progetto la realizzazione di un servizio di assistenza semiresidenziale indirizzato a persone con disabilità per attività volte alla loro integrazione sociale nella comunità, purché sia coerente con la natura dell'investimento e si integri alle attività previste nella progettualità; tuttavia dal momento che tale attività non rientra tra le azioni previste all'art.6 dell'Avviso, "Interventi finanziabili", comma 6, per l'investimento 1.2, le relative spese non sono ammissibili.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	112	1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti dell'avviso in oggetto siamo a richiederli le seguenti delucidazioni: 1.l'importo massimo richiedibile di 2.460.000,00 può essere destinato completamente alla attività C.1 - Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e socio-sanitari per la continuità assistenziale?2. Nel caso non fosse possibile utilizzare tutta la dotazione finanziaria per interventi infrastrutturali quali è la percentuale da rispettare sul totale del finanziamento richiesto?	E' possibile utilizzare tutta la dotazione finanziaria per interventi infrastrutturali. Tuttavia per le tipologie di progetti sopraindicati dovrà essere previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della singola persona; in particolare, i progetti potranno prevedere: i. la fornitura di dotazioni strumentali innovative che permettano di aumentare l'efficacia dell'intervento, anche presso il domicilio privato dei destinatari come ad esempio: elementi di domotica, dotazioni strumentali per la telemedicina, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, e il monitoraggio a distanza; ii. l'erogazione di servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico socio-sanitaria, in base a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente adottate con il DPCM 21 novembre 2019 e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), incentrato sulla semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, una presa in carico multidimensionale ed integrata ed il rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità. Pertanto, qualora l'intero importo massimo richiedibile di 2.460.000,00 fosse destinato completamente all'attività C.1, il soggetto attuatore dovrà comunque realizzare all'interno del progetto, con altre risorse finanziarie, anche l'attività C.2 .
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	113	Sub-investimento 1.1.4 – in relazione al target dei beneficiari si chiede se gli operatori sociali da coinvolgere nella progettualità possano essere esclusivamente Assistenti Sociali o altri operatori sociali, dipendenti degli enti locali o comunque impiegati nei servizi sociali dell'ATS e quindi dei Comuni, o se si possano includere anche operatori sociali che lavorano presso i servizi socio-sanitari espletati dall'azienda sanitaria di riferimento del distretto, in applicazione di specifiche deleghe e competenze fissate dalle normative regionali.	Possono essere coinvolti tutti gli operatori sociali coinvolti nell'esercizio delle funzioni di presa in carico degli utenti da parte del servizio sociale professionale territoriale.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	114	Investimento 1.2 – rispetto al target dei beneficiari si chiede se i disturbi alimentari e, nello specifico l'anorexia, possano essere una forma di disagio coerente con la definizione di persone con disabilità di cui all'art. 3 dell'Avviso 1/2022.	Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	115	Sub-investimento 1.3.1 – rispetto al target dei beneficiari si chiede se le donne vittime di violenza possano rientrare nella definizione di "individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà estrema o senza dimora", tenuto conto di quanto previsto dalla classificazione europea Ethos. Se la risposta dovesse essere positiva, si chiede se questo target specifico possa essere il focus esclusivo della progettualità a valere su questa linea di sub-investimento.	Le donne vittime di violenza possono rientrare nel target di beneficiari del sub-investimento 1.3.1
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	116	Sub-investimento 1.3.1 – si chiede se i beneficiari delle progettualità a valere sui fondi in conto gestione debbano essere esclusivamente gli utenti inseriti negli alloggi riqualificati con i fondi in conto capitale di questo sub-investimento o se, diversamente, le attività previste possano riguardare anche soggetti in situazione di grave marginalità non inseriti nei suddetti alloggi.	I beneficiari delle progettualità a valere sui fondi in conto gestione debbano essere esclusivamente gli utenti inseriti negli alloggi riqualificati con i fondi in conto capitale.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	117	Ai sensi dell'Avviso pubblico 1/2022, art. 6 – Investimento 1.2: Immobile di proprietà dell'Amministrazione, con gli eventi sismici del 2016 ha subito delle lesioni tra la struttura di copertura e le pareti perimetrali, non permettendo la garanzia di sicurezza minima per l'utilizzo anche del piano primo. L'immobile ad oggi non ha ricevuto nessun finanziamento per la ricostruzione post-sisma, nella condizione attuale è un possibile è un possibile candidato per partecipare alla proposta di intervento a valere sull'investimento 1.2 PAI?	alla luce del divieto di doppio finanziamento, dipende dal fatto se vi sia un atto di concessione perfezionato di finanziamento per la ricostruzione post sisma, anche se il contributo non è ancora stato erogato, oppure no. Nel primo caso non è possibile partecipare, nel secondo, previo ritiro dell'istanza di concessione del contributo post sisma, sì.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	118	Ai sensi dell'Avviso pubblico 1/2022, art. 6 – Investimento 1.2, Azione b – 3: sono compresi nell'investimento costi per la domotica e per arredamenti specifici per persone diversamente abili?	sì, sono ricompresi, purché funzionali alla progettualità.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	119	Ai sensi dell'Avviso pubblico 1/2022, art. 6 – Investimento 1.2, Azione A, sono da considerarsi beneficiari dell'intervento esclusivamente quelli da inserire nei gruppi appartamento o è possibile attivare la presa in carico e il PAI (progetto individualizzato) anche per altri utenti?	Sono da considerarsi beneficiari dell'intervento esclusivamente quelli da inserire nei gruppi appartamento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	120	1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - L'adattamento degli spazi e l'implementazione degli strumenti e delle tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, nonché la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, possono essere realizzati nel domicilio abituale della persona con disabilità?	Come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, ed in linea con le linee di indirizzo sulle progettualità per la vita indipendente, richiamando le finalità dell'intera linea di investimento PNRR che è quella di prevenire l'istituzionalizzazione, la persona con disabilità è avviata, nell'ambito del proprio progetto personalizzato, a un percorso di autonomia abitativa in un gruppo appartamento. Pertanto l'adattamento degli spazi e l'implementazione degli strumenti e delle tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, nonché la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, devono essere realizzati nel domicilio della persona con disabilità presso un gruppo appartamento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	121	Le azioni B e C debbono riguardare il medesimo gruppo di persone con disabilità o persone diverse? In altri termini, fatta salva la propedeuticità dell'azione "A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato", è possibile destinare l'azione "B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza" ad un gruppo di persone con disabilità e l'azione "C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza" ad un altro gruppo di persone?	Come già specificato nelle risposte alle domande 10, 15, 16, 27, 29, 47, art.6, i beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni A, B e C dell'investimento 1.2.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	122	In merito all'avviso in oggetto, scrivo dall'Unità di Progetto del Comune di Giugliano in Campania per porre i seguenti quesiti: Relativamente alla linea di intervento 1.1.1, il Comune/Ambito ha trasferito le risorse stanziare per PIPPI 9 (per il quale sono state svolte solo attività di formazione) sull'attuale PIPPI 10 le cui attività sono prossime all'avvio, è possibile partecipare ugualmente alla progettazione?	Poiché la progettazione è in corso con le modalità e i tempi di PIPPI 10 si creerebbe un'utile duplicazione, pertanto la presentazione di una progettualità sul sub-investimento 1.1.1 a valere sull'Avviso 1/2022, benché possibile, è sconsigliata. L'ATS potrà comunque partecipare alla progettualità in ambito ordinario finanziato dal Fondo nazionale per le politiche sociali.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	123	Sempre in merito all'intervento 1.3.1 dato per assodato che l'attività A1 è da considerarsi obbligatoria, le attività A.2- A.3 ed A.4 (come previste all'art.6 comma 7 dell'avviso) devono ritenersi come alternative possibili, in combinazioni variabili, o invece devono essere tutte necessariamente presenti nel progetto?	I progetti nella componente investimenti devono: i. ove possibile privilegiare la realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina; ii. nel caso di riconversione di tradizionali strutture di accoglienza prevedere: minialloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi e servizi comuni; alloggi per comunità a spazi condivisi per persone non in grado nel breve, medio o lungo periodo di mantenere una sistemazione autonoma (cfr. par. 2.9.2 delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia). I progetti nella componente gestionale devono assicurare: i) percorsi individuali nell'ottica del superamento dell'emergenza; l'accompagnamento e il raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo e il raccordo con l'offerta di servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale per la gestione delle dimissioni protette delle persone senza dimora; iii) il raccordo con le altre istituzioni tra cui strutture carcerarie, i servizi della giustizia e la magistratura. Pertanto non rientra tra le attività che devono necessariamente essere assicurate lo sviluppo di agenzie sociali per l'affitto, di cui alla attività A4. Inoltre, con riferimento alla attività A3, è specificato che si tratta delle strutture "cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3". Pertanto, devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre le attività A3 devono essere presenti solo laddove previste nell'ambito di un intervento integrato con la linea di attività 1.1.3.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	124	nell'azione 1.2 percorsi di autonomia, è chiaramente stabilito che l'azione progetto personalizzato è propedeutica alle altre due. Le faq parlano di interconnessione fra le tre azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro). si chiede se volendo intraprendere questa linea di finanziamento sia necessario fare le tre azioni oppure possiamo fare azione progetto individualizzato e lavoro escludendo abitazione.	Come già specificato nelle risposte alle domande 10, 15, 16, 27, 29, 47, art.6, i beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni A, B e C dell'investimento 1.2.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	125	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione 1.1.1 Si vuole usare la somma a disposizione per la creazione di una équipe di esperti a livello distrettuale per rafforzare i dispositivi scuola e territorio. La somma a disposizione verrebbe utilizzata per la creazione di un team di esperti e facilitatori con la coprogettazione. E' possibile?	Ai sensi dell'art. 6 "Interventi finanziabili", comma 2, lettera c, i progetti dovranno dare attuazione a livello territoriale al Piano di Lavoro del Programma per l'implementazione delle linee di indirizzo nazionale sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) e dovranno pertanto prevedere l'adesione a uno dei moduli P.I.P.P.I. coerentemente a quanto indicato nel suddetto Piano di Lavoro.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	126	Si chiede se sia possibile ricorrere al libero mercato per reperire immobili/strutture ai fini degli interventi ammissibili a valere sull'Avviso 1/2022, nonostante siano disponibili immobili di proprietà o comunque in disponibilità di un Ente pubblico, ma non funzionali alle finalità delle singole misure del PNRR o richiedenti; ai fini della ristrutturazione/riqualificazione, risorse integrative e di ingente ammontare non sostenibili dall'Ente medesimo.	Si, purchè si costituisca un vincolo di destinazione per un periodo di tempo adeguato, ad esempio almeno ventennale.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	127	Ai sensi dell'Avviso pubblico 1/2022, art. 6 - Investimento 1.2, Azione A, sono da considerarsi beneficiari dell'intervento esclusivamente quelli da inserire nei gruppi appartamento o è possibile attivare la presa in carico ed il PAI (progetto individualizzato) anche per altri utenti?	Sono da considerarsi beneficiari dell'intervento esclusivamente quelli da inserire nei gruppi appartamento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	128	Ai sensi dell'avviso 1/2022, art. 6 – nella linea di finanziamento 1.1.1 viene definito come obiettivo il raggiungimento di 4000 nuove famiglie per 400 ATS che parteciperanno alla linea di finanziamento.	Il numero complessivo di beneficiari da raggiungere per ciascun sub-investimento da tutti gli ATS/Comuni è fissato a livello nazionale; sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere. Si leggano in merito le risposte alle domande 3, 5, 8 art. 1, alla domanda 18 art.6
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	129	Con riferimento al bando PNRR per "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", siamo cortesemente a chiedere se sia finanziabile la realizzazione di una struttura, connessa a una RSA già esistente, per ospitare i malati di Alzheimer.	non è in linea con le finalità dell'investimento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	130	L'indicatore fisico "risparmio della domanda di energia primaria" è da riferirsi agli interventi di cui all'investimento 1.3 "Housing Temporaneo e Stazioni di posta" come indicato al comma 2 dell'art. 13 oppure all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" come indicato al comma 6 dell'art. 6? Oppure ad entrambi?	E' da riferirsi ad entrambi.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	131	Qual è il target di beneficiari previsto per la linea di attività 1.3.2 "Stazioni di posta"?	Come esplicitato all'art. 6 "Interventi finanziabili" dell'Avviso 1/2022, comma 8, il target di beneficiari è costituito da individui singoli o nuclei familiari in condizione di privazione materiale, povertà estrema o senza dimora
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	132	Investimento 1.1.2 – Autonomia degli Anziani non autosufficienti: Con riferimento alla realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili in gruppi di appartamenti autonomi, si chiede un riscontro rispetto alla possibilità di considerare eleggibili anche immobili che necessitano interventi di demolizione e ricostruzione. La risposta precedentemente pubblicata ad una FAQ simile (Liguria n. 5) il MPLS si riservava di approfondire questo aspetto.	si vedano le risposte alle domande 17, 19, 28 art 6 e alle domande 5e 46 art. 9.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	133	Le Azioni 1 e 2 dell'intervento 1.1.2 sono tra loro complementari oppure possono essere presentate in alternativa tra loro? Gli interventi di natura assistenziale devono necessariamente essere eseguiti sui soli alloggiati negli immobili oggetto di ristrutturazione o possono essere diffusivi sul territorio?	I beneficiari sono i medesimi per tutti gli interventi. In merito si legga la risposta alla domanda n.2, art. 6
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	134	L'articolo 6 comma 3 in merito alla linea di attività 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" prevede al punto c.i. la fornitura di dotazioni strumentali innovative che si configurano come investimento, come una voce di conto capitale, mentre al punto c.ii. è prevista l'erogazione di servizi accessori che richiedono per propria natura spese di parte corrente. Si ritiene pertanto di chiedere le specifiche o quantomeno un orientamento in merito alle rispettive quote percentuali da assumere a progetto rispettivamente a partite correnti e in quota capitale.	L'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 4 prevede per il sub-investimento 1.1.2 quote indistinte per costi d'investimento in conto capitale e per costi di gestione. In base all'art. 6 "Interventi finanziabili" la componente di investimento (ristrutturazione/riqualificazione) è integrata alla componente di gestione (servizi legati alla domiciliarità). Si specifica, inoltre, che le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	135	1.1.3 Linea di attività Dimissioni Protette. 1) Nell'avviso è specificato che potrà essere previsto un collegamento con iniziative progettuali sviluppate sull'intervento 1.1.2. E' possibile prevedere l'attivazione del servizio di telesoccorso/teleassistenza a valere sulla linea 1.1.3 anche per i soggetti già beneficiari della 1.1.2, quindi possibilmente alcuni soggetti saranno beneficiari sia di interventi di assistenza domiciliare attivati a valere sulla linea 1.1.2, sia degli interventi di telesoccorso/ teleassistenza attivati sulla linea 1.1.3?	E' possibile che beneficiari di interventi attivati a valere sulla linea 1.1.2 siano beneficiari di interventi sviluppati sull'investimento 1.1.3, nell'eventualità subiscano nel corso del progetto un ricovero ospedaliero in seguito al quale sperimentino un percorso di dimissione protetta. Occorre prestare attenzione in questi casi al principio di evitare il doppio finanziamento (Art. 9 "Spese Ammissibili" dell'Avviso 1/2022, comma 5)"
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	136	1.3.1 Linea di attività Housing Temporaneo. La attività indicate A1, A2 A3, A4 devono essere necessariamente tutte presenti nel progetto? O è possibile concentrarsi solo su A1 e A2?	I progetti nella componente investimenti devono: i. ove possibile privilegiare la realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa per circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina; ii. nel caso di riconversione di tradizionali strutture di accoglienza prevedere: minialloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi e servizi comuni; alloggi per comunità a spazi condivisi per persone non in grado nel breve, medio o lungo periodo di mantenere una sistemazione autonoma (cfr, par. 2.9.2 delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia). I progetti nella componente gestionale devono assicurare: i) percorsi individuali nell'ottica del superamento dell'emergenza; l'accompagnamento e il raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo e il raccordo con l'offerta di servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale per la gestione delle dimissioni protette delle persone senza dimora; iii) il raccordo con le altre istituzioni tra cui strutture carcerarie, i servizi della giustizia e la magistratura. Pertanto non rientra tra le attività che devono necessariamente essere assicurate lo sviluppo di agenzie sociali per l'affitto, di cui alla attività A4. Inoltre, con riferimento alla attività A3, è specificato che si tratta delle strutture "cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3". Pertanto, devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre le attività A3 devono essere presenti solo laddove previste nell'ambito di un intervento integrato con la linea di attività 1.1.3.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	137	1.3.1 Linea di attività Housing Temporaneo. E' possibile prevedere la riconversione di una struttura pubblica, adibendone una parte alla realizzazione di appartamenti per anziani non autosufficienti (linea di attività 1.1.2- Azione C1) e una altra parte a strutture di accoglienza post-acuzie h24 a valere sulla linea di attività 1.3.1 (azione A3).	è possibile purchè sia possibile distinguere le progettualità e i relativi costi.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	138	Nella linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità (1.2) nell'azione "Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza" tra le attività previste è indicato "azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on-line" si richiede se per agenzie formative si intendono esclusivamente quelle accreditate con la Regione Piemonte come agenzia formativa/avviamento al lavoro oppure è possibile coprogettare anche con agenzie accreditate esclusivamente al MIUR?	possono essere ricomprese entrambe le tipologie.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	139	Linea di intervento 1.1.2 interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti. In considerazione della composizione orografica del territorio dell'ATS 01 Veneto, caratterizzato da numerose valli di difficile collegamento fra loro (una barriera alla mobilità delle persone anziane) e dalla grandissima dispersione demografica, l'ATS propone di utilizzare la disponibilità finanziaria della linea 1.1.2 per realizzare un magazzino tecnologico di sensori ed apparecchi domotici da installare temporaneamente a domicilio sulla base delle richieste di attivazione di un servizio di monitoraggio afferente ad una centrale attiva 24/7, a fronte di un canone mensile corrisposto dall'utenza, da affidare alle istituzioni già titolari della gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD). Si pensano tutti questi strumenti collocabili a domicilio degli utenti per il tempo necessario, senza interventi strutturali a carico del progetto. Questo perché al termine dell'uso di un utente la strumentazione possa facilmente essere messa a disposizione di altri presso altra abitazione. Questa impostazione corrisponde perfettamente agli obiettivi indicati, e riscontra l'opzione "Progetti diffusi" che prevedono interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali territoriali e sociosanitari, alla persona anziana non autosufficiente". Tuttavia l'impostazione generale del bando raffigura come fattispecie d'elezione l'individuazione di un immobile da destinare all'ospitalità di persone non autosufficienti necessitanti di assistenza "leggera". In questo senso si leggono i vincoli di destinazione d'uso dell'immobile per 20 anni o l'ipotesi di conversione di RSA. Nel nostro contesto territoriale questa soluzione andrebbe a vantaggio esclusivamente di una piccola porzione di utenza e soddisferebbe il bisogno di un singolo Comune a discapito degli altri. Esplicitate tali considerazioni si pone quindi il seguente quesito: Puntare sulla dotazione tecnologica e domotica delle case private degli utenti del territorio, con la creazione di uno o più centrali di monitoraggio da remoto, può rappresentare una giusta interpretazione delle possibilità di intervento finanziate dal PNRR.(linea 1.1.2)?	Il progetto descritto sembra essere compatibile con l'azione A dell'investimento 1.1.2, fatta eccezione per il "magazzino tecnologico".
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	140	Il comma 8 articolo 6 "Interventi Finanziabili", prevede per la linea di finanziamento 1.3.2 "Stazioni di Posta", interventi infrastrutturali per la realizzazione dei Centri servizi per il contrasto alla povertà tenendo presente che «l'investimento deve riguardare immobili nella disponibilità pubblica o di enti quali Ipaab o ex Ipaab che li destino statutariamente o con adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale (ad esempio almeno 20 anni) a tale tipologia di progettualità. In caso di indisponibilità di immobili pubblici, è ammesso che l'immobile oggetto di interventi infrastrutturali non sia di proprietà pubblica, purché ne sia garantito l'utilizzo per un numero congruo di anni». Nell'ambito degli investimenti infrastrutturali su immobili di proprietà privata lo stesso ragionamento dovrà essere applicato alla linea di investimento 1.3.1 "Housing Temporaneo" nell'ambito dei 500.000 euro di spese di investimento? Vi sono tempi minimi di destinazione d'uso dell'immobile da parte del privato, oltre a quelli della durata massima progettuale di tre anni (entro il 30 giugno 2026)?	il vincolo di destinazione è almeno ventennale e si applica ad entrambe le fattispecie progettuali.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	141	Articolo 6, comma 6 del Decreto 15.02.2022, n. 5: In relazione all' Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" l'Avviso precisa che i progetti devono prevedere anche il monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmi sul consumo di energia primaria. Si chiedono precisazioni in merito, in particolare si chiede quali dati/informazioni saranno richieste ai fini del monitoraggio.	In merito si legga la risposta alle domande 26 e 95, art. 6
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	142	1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità - Rispetto alla tipologia di gruppo appartamento utile per la destinazione del finanziamento, il progetto può finanziare con le spese di investimento l'adattamento domotico di alloggi costituiti da monolocali in una struttura organizzativa più complessiva che garantisce una forma unitaria di coordinamento e di supporto educativo, garantendo la massima riservatezza ed autonomia delle persone con disabilità con l'utilizzo di monolocali, invece che di soli due gruppi appartamento (che possono ospitare ciascuno al massimo 6 persone)?	l'intervento prima facie sembra ammissibile. Ad ogni modo, per l'investimento 1.2, il Piano Operativo approvato con DD 450 del 9 dicembre 2022 prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, incoraggiando soluzioni diffuse sul territorio, destinate a individui o piccoli gruppi, coerentemente all'art. 4 comma 1 lettere a), b) e c) della Legge 112/2016 e all'articolo 4 commi 3 e 4 del DM 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal proposito si evidenzia che le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente approvate con DPCM 21 novembre 2019 incoraggiano progettazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare da accogliere in strutture di co-housing sociale o soluzioni analoghe. In ogni caso, in base all'art. 6 "Interventi finanziabili" comma 6 dell'Avviso 1/2022, ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	143	Nel caso di monolocali inseriti in una struttura organizzativa più complessiva il numero massimo di persone da coinvolgere nel progetto resta sempre quello complessivo di 7-10 persone oppure può essere superiore, stante che ogni monolocale coinvolge 1 persona?	può essere superiore.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	144	Per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali riferiti alle linee di attività 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, 1.2 Autonomia persone con disabilità, 1.3.2 Centri Servizi (Stazione di Posta), nel caso in cui l'Ente Pubblico ha individuato un immobile di proprietà privata e sottoscritto un contratto con vincolo di destinazione d'uso pluriennale, nell'eventualità in cui a conclusione del progetto triennale del PNRR l'attività svolta all'interno dell'immobile non riesca a proseguire nel tempo, è possibile destinare l'utilizzo dell'immobile anche ad altre attività di tipo sociale?	si, compatibile con la prima destinazione.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	145	In riferimento a Missione 5 componente 2 investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si formulano i seguenti quesiti: Gli ATS / comuni devono prevedere ulteriori oneri a carico dei propri bilanci da trasferire alle aziende Usls (già delegate sulla disabilità e quindi dotate di risorse umane e economiche già finanziate dai bilanci dei comuni tramite bilancio sociale) per partecipare ai bandi PNRR in materia di disabilità diversamente da quanto accade per progetti realizzati direttamente dagli ATS /comuni che devono – per contro - essere attuati pressoché a costo zero con le risorse umane a disposizione, fatta eccezione per le spese ammissibili riconosciute dal Ministero?	Le attività finanziabili previste per l'investimento 1.2 sono riportate all'art.6 "Interventi finanziabili" dell'Avviso, comma 6. In particolare la linea di intervento "Definizione e attivazione del progetto personalizzato" prevede il raccordo con i servizi territoriali e il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.). In ogni caso, i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente. Non è necessariamente previsto il trasferimento di risorse finanziarie dagli ATS/Comuni alle aziende sanitarie locali. In particolare, se si tratta di attività e servizi funzionali all'attuazione del progetto e già finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale, è vietato il doppio finanziamento con le risorse stanziati dal PNRR.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	146	In riferimento alle linee di intervento 1.1.2, 1.2., 1.3.1 è possibile prevedere la ristrutturazione/adattamento di immobili di proprietà pubblica (non Comune) e precisamente di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)? Se sì, va comunque previsto un adeguato vincolo di destinazione, pur non trattandosi di soggetto privato?	si, è possibile e trattandosi di ente pubblico non è necessario il vincolo di destinazione.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	147	In riferimento alla linea di intervento 1.3.1 è possibile prevedere la ristrutturazione/adeguamento di immobili di Enti che amministrano l'edilizia residenziale pubblica (Ente pubblico economico)? In tale caso, quale titolo e/o vincolo è necessario costituire?	si, è possibile e trattandosi di ente pubblico non è necessario il vincolo di destinazione.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	148	Per la Linea di investimento 1.2 vorremmo sapere se è ammissibile la realizzazione di % appartamenti in vece dei 1/2 gruppi di appartamenti, garantendo tutti i parametri di realizzazione previsti dall'Avviso e dalla normativa di riferimento.	è possibile.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	149	E' possibile prevedere interventi di riqualificazione e dotazione tecnologica su appartamenti privati di proprietà dei beneficiari o di cui questi siano affittuari? In questo caso è richiesto un vincolo d'uso? Di che tipo eventualmente? Inoltre, si deve prevedere ad esempio in caso di decesso del beneficiario, la restituzione della stessa al Comune? (Almeno per quelle dotazioni per le quali sia possibile).	sugli appartamenti privati dei beneficiari oggetto di adattamenti e piccole ristrutturazioni non è previsto il vincolo di destinazione ventennale.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	150	1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. Per l'individuazione del target anziani non autosufficienti indicato dall'Avviso n.1/2022 per questa linea di finanziamento, ci si può riferire sia alla definizione ed ai requisiti previsti dalla normativa sull'invalidità civile per gli ultrasessantacinquenni (invalidità al 100% con indennità di accompagnamento) sia alla valutazione professionale del servizio sociale territoriale che tiene conto di tutti i bisogni e delle condizioni dell'anziano?	si, è possibile.

Articolo 6 "Interventi finanziabili"	151	1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità - Partendo dal progetto individualizzato possono essere sviluppati progetti che includano anche solo uno dei due percorsi abitativo o lavorativo, al fine di dare supporto anche a chi rimane presso il proprio domicilio, nei limiti del finanziamento? Ciò troverebbe conferma dalla risposta alla FAQ n. 4 in cui viene specificato che "laddove possibile le persone che sono inserite nel percorso di autonomia abitativa sono inserite anche in quello di autonomia lavorativa", e dalla risposta alla FAQ n. 8 "...i progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. In linea con le linee di indirizzo sulle progettualità per la vita indipendente, i beneficiari delle tre azioni dovrebbero coincidere, salvo diversa indicazione della progettualità individualizzata".	Non possono essere sviluppati progetti che includano uno solo dei due percorsi abitativo o lavorativo. Gli interventi a valere sulla Missione 5, Componente 2, investimento 1.2 hanno come target di riferimento le persone con disabilità per le quali nell'ambito del progetto personalizzato può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo. L'indicazione "laddove possibile" riportata alla risposta alla domanda 4, art. 6, e l'indicazione "salvo diversa indicazione della progettualità individualizzata" riportata alla risposta alla domanda 8, art. 6, fanno riferimento al fatto che i beneficiari dell'investimento 1.2 sono persone con disabilità per le quali, coerentemente alle proprie caratteristiche e fatta salva la propria libertà di scelta, il progetto personalizzato prevede lo sviluppo congiuntamente sia del percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti sia del percorso di avviamento al lavoro.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	152	Quesito su intervento inerente "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". L'ATS sta valutando di candidare una richiesta di finanziamento sulla linea di cui all'oggetto e in particolar modo sull'azione "C: Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza". L'attività dovrà essere svolta in una struttura di proprietà comunale attualmente adibita a centro socio riabilitativo; possono essere oggetto di finanziamento i lavori necessari ad adeguare e rendere agibile un locale esistente in maniera tale da allestirlo per lo svolgimento dell'attività.	Gli interventi finanziabili per l'investimento 1.2 sono quelli previsti all'art. 6, comma 6, dell'Avviso Pubblico 1/2022.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	153	Le persone disabili beneficiarie del progetto devono avere una soglia minima di percentuale di invalidità? Devono possedere la connotazione di gravità (ex art. 3 comma 3 della L. 104/92)?	I beneficiari devono avere caratteristiche idonee per garantire che i progetti siano coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per la vita indipendente. Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	154	Nell'ambito dell'Azione B (Abitazione), se delle Cooperative o dei cittadini mettono a disposizione delle proprie strutture e/o appartamenti accettando il vincolo di destinazione minimo previsto (20 anni), trattandosi quindi di immobili di proprietà privata, è possibile procedere alla ristrutturazione della struttura/appartamento con i fondi del progetto PNRR?	si, è possibile.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	155	1.1.2 Autonomia anziani non autosufficienti. E' possibile realizzare "appartamenti assistiti" su immobili di proprietà di una ex Ipb che si è trasformata in Fondazione di diritto privato, il cui consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune? Su altri immobili la predetta Fondazione svolge attività istituzionale in favore di anziani non autosufficienti (residenza protetta).	Si, è possibile con la destinazione d'uso ventennale e purché si tratti di appartamenti non integrati in una struttura residenziale unica.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	156	Quesito: Il progetto può finanziare con le spese di investimento appartamenti in ristrutturazione che non consistono nel classico gruppo appartamento in convivenza ma costituiti da monocali o bilocali che prevedono il coinvolgimento di massimo 6 persone?	si è possibile, nel rispetto delle linee di indirizzo per la progettualità per la vita indipendente.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	157	Per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali riferiti alle linee di attività 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, 1.2 Autonomia persone con disabilità, 1.3.2 Centri Servizi (Stazione di Posta), nel caso in cui l'Ente Pubblico ha individuato un immobile di proprietà privata e sottoscritto un contratto con vincolo di destinazione d'uso pluriennale, nell'eventualità in cui a conclusione del progetto triennale del PNRR l'attività svolta all'interno dell'immobile non riesca a proseguire nel tempo, il proprietario dell'immobile può recedere dal contratto e svincolarsi dalla destinazione d'uso pluriennale?	non può.
Articolo 6 "Interventi finanziabili"	158	Relativamente all'investimento 1.3.1 Housing first, e in particolare al criterio di valutazione 2, il numero di residenze fittizie è da intendere in senso letterale o possono essere inclusi in questo numero anche i domicili temporanei? Infatti, frequentemente sul territorio vengono utilizzate le procedure di domiciliazione temporanea presso strutture di accoglienza, per gestire in contesti strutturati e nella legalità, i bisogni di temporanei di persone fragili di fatto senza dimora"	n merito si legga la risposta alla domanda 27 e 41, art. 11
Articolo 7 "Criteri di ammissibilità"	1	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 lettera B un ATS con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può attivare un progetto per ogni linea di attività nell'ambito dell'investimento 1.1.?	Per ogni ATS con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti è possibile presentare un progetto per ciascun sub-investimento (1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.4) nell'ambito dell'investimento 1.1
Articolo 7 "Criteri di ammissibilità"	2	Nell'Avviso è previsto all'art. 11 punto 4 lettera B il criterio specifico per l'assegnazione del punteggio per l'investimento 1.1.1 Sostenere le capacità genitoriali e supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità per chi non ha mai partecipato al programma, ma nella domanda di ammissione al finanziamento si fa riferimento alla partecipazione al programma PIPPI (escluso PIPPI 10) e a sperimentazioni in corso per PIPPI 10 (con possibilità di risposta per entrambe SI/NO), viene quindi rilevata la partecipazione dell'ATS a qualunque edizione precedente o solo all'edizione PIPPI n.10? E come verranno assegnati i punteggi, come da Avviso, in relazione anche ad ATS di grandi dimensioni, quindi non associati ad altri ATS sul programma PIPPI?	Attraverso le informazioni riportate dal soggetto attuatore nella domanda di finanziamento, viene rilevata sia l'eventuale partecipazione a PIPPI 10, sia l'eventuale partecipazione a edizioni precedenti di PIPPI, sia per singoli ATS, sia per ATS associati: nel caso di progetto presentato da singolo ATS, occorre infatti compilare i campi 16 e 18 della domanda di ammissione, che rilevano appunto, rispettivamente, la partecipazione a edizioni di PIPPI precedenti la 10 e la partecipazione all'edizione di PIPPI 10; nel caso di progetto presentato da un'associazione di ATS, occorre compilare i campi 17 e 19, che rilevano appunto, rispettivamente, il numero di ATS all'interno dell'associazione che hanno partecipato a edizioni di PIPPI antecedenti la 10 e il numero di ATS all'interno dell'associazione che hanno in corso la partecipazione a PIPPI 10. L'assegnazione dei punteggi di priorità, fino a un massimo di 14, rispetto alla partecipazione a qualsiasi edizione del programma PIPPI, in base all'articolo 11 comma 4 lettera B e lettera a) dell'Avviso avviene come segue: per progetti presentati da singolo ATS: 14 punti se l'ATS non ha mai partecipato a qualsiasi edizione di PIPPI (0 punti altrimenti); per progetti presentati da un'associazione di ATS: 14 punti proporzionati alla percentuale di ATS all'interno dell'associazione che non hanno mai partecipato a qualsiasi edizione di PIPPI (Es: associazione di 7 ATS di cui 3 hanno già aderito a PIPPI e 4 no: il punteggio sarà di 14 x 4/7 = 8). Il comma 6 del medesimo articolo, prevede che l'elenco definitivo delle domande ammesse a finanziamento, oltre che della posizione in graduatoria, in caso di sovrannumero terrà conto e dell'eventuale contemporanea presenza di analoga progettualità a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020 ("P.I.P.P.I. 10"), dando priorità alle domande presentate dagli ATS che non ricadono in questa condizione, dove per gli ATS associati, si intende che nessun ATS dell'associazione abbia in corso progettualità su PIPPI 10.
Articolo 7 "Criteri di ammissibilità"	3	Art.7 co.1 lett.b e c: per l'investimento 1.1 si richiede di precisare come debba essere inteso il requisito indicato ai fini della presentazione di plurimi progetti, riportato come segue: 1 progetto ogni 500.000 abitanti, con approssimazione all'unità superiore. Stesso quesito vale per l'investimento 1.3 relativamente al limite di 330mila abitanti. Il Comune di Napoli, che al 1 gennaio 2021, secondo i dati ISTAT, registrava 940.940 abitanti, quanti progetti può presentare?	Per l'investimento 1.1 e le relative linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 500mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore). Per l'investimento 1.3, per ciascuna delle due linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 330mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore). Nel caso specifico, per l'investimento 1.1 e le relative linee di attività potranno essere attivati un progetto per ogni sub-investimento e per l'investimento 1.3, per ciascuna delle due linee di attività potranno essere attivati 3 progetti.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	1	Per la linea 1.1.2 e la linea 1.1.3, si può chiedere una co-partecipazione da parte degli utenti ai costi di domotica e dei servizi nel rispetto dei regolamenti comunali (legati all'ISEE), o deve essere prevista la completa gratuità?	Il riferimento è alla normativa di settore, non vi sono vincoli specifici del PNRR.

Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	2	Per la linea 1.2, i costi di riqualificazione di immobili possono essere stimati col massimale previsto dal bando, definendoli specificatamente dopo l'avvio della progettazione quando l'immobile verrà individuato tramite specifico bando?	Nel modello di domanda di ammissione al finanziamento, occorre indicare l'ammontare totale di euro richiesto, considerate tutte le linee di investimento a cui si intende partecipare. È possibile richiedere un importo inferiore rispetto al costo indicato per ciascun sub-investimento all'Art.4 "Dotazione finanziaria dell'avviso", comma 7, e all'Art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto" dell'Avviso, fatta eccezione per il sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per il quale occorre indicare il valore indicato nel citato Articolo. La stima dei costi dovrebbe essere effettuata in modo preciso, al fine di evitare che vengano immobilizzate risorse potenzialmente riutilizzabili con la riapertura del bando.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	3	In relazione alla scansione temporale delle spese (costo annuo per la linea d'investimento 1.1. e costo annuo di gestione per le linee di investimento 1.2. e 1.3) si chiede se, fatti salvi il massimale sul triennio e la durata prevista, sia possibile prevedere una articolazione diversa degli importi fra i tre anni di progetto, al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali.	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	4	In relazione all'articolo 8.2 dell'avviso in oggetto, che specifica la durata massima triennale dei progetti. Si sottopone il seguente quesito: Nei casi in cui è previsto il finanziamento sia di Costi per investimenti che di Costi per la gestione (investimenti 1.3 e 1.2) si chiedono specifiche su come sia da intendersi il vincolo triennale. È possibile considerare tale vincolo relativamente ai soli interventi gestionali e in tal senso calcolare il triennio a partire dal momento in cui l'attività di predisposizione delle infrastrutture abitative è terminato (fatta salva la scadenza del primo semestre 2026)?	Premesso che gli interventi finanziati dal PNRR possono retroagire, purché non oltre i termini regolamentari, il vincolo è riferito alla sola quota di risorse riferita agli interventi gestionali. All'interno degli interventi gestionali potrebbero rientrare anche servizi attivabili prima della definizione dell'intervento di ristrutturazione.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	5	Cosa si intende/quali sono i "costo unitario dell'investimento" previsti all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", nella tabella al comma 5 relativa all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"?	I progetti di investimento a valere sul PNRR per la misura 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" devono rispettare i massimali di costo annuo per Azione, Investimento e Gestione, così come indicati nella tabella all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto". I "costi unitari dell'investimento" previsti all'art. 8, nella tabella al comma 5 relativa all'investimento 1.2 riguardano: Per il progetto individualizzato: - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Per l'abitazione: - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento; Per il lavoro: - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	6	Per quanto riguarda la richiesta del CUP, quali importi si debbono inserire dal momento che causa overbooking di alcuni Investimenti, i progetti potrebbero non essere approvati?	I progetti di investimento devono rispettare i massimali di costo annuo per Azione, Investimento e Gestione, così come indicati nella tabella all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto".
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	7	Nel modulo di ammissione a finanziamento viene chiesto di inserire "l'ammontare di euro" ma detto importo non può essere determinato prima dell'elaborazione del progetto. Si chiede pertanto, se in tale voce si debba indicare l'importo destinato a ciascun sub-intervento come da art. 8 "dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto?	Nel modello di domanda di ammissione al finanziamento, occorre indicare l'ammontare totale di euro richiesto, considerate tutte le linee di investimento a cui si intende partecipare. È possibile richiedere un importo inferiore rispetto al costo indicato per ciascun sub-investimento all'Art.4 "Dotazione finanziaria dell'avviso", comma 7, e all'Art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto" dell'Avviso, fatta eccezione per il sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per il quale occorre indicare il valore indicato nel citato Articolo. La stima dei costi dovrebbe essere effettuata in modo preciso, al fine di evitare che vengano immobilizzate risorse potenzialmente riutilizzabili con la riapertura del bando.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	8	Cosa si intende/quali sono i "costi annui di gestione" previsti all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", nella tabella al comma 5 relativa all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"?	I progetti di investimento a valere sul PNRR per la misura 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" devono rispettare i massimali di costo annuo per Azione, Investimento e Gestione, così come indicati nella tabella all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto". I "costi annui di gestione" previsti all'art. 8, nella tabella al comma 5 relativa all'investimento 1.2 riguardano: - costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale; - costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; - costi legati all'attivazione dei sostegni. - attivazione dei sostegni a distanza e domiciliari per favorire il percorso di autonomia abitativa; - sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza; - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	9	Come deve essere gestita la durata triennale dei progetti che prevedono anche una ristrutturazione e quindi una spesa di investimento, e poi 3 anni di gestione? Possono essere intesi come periodo necessario per l'intervento di ristrutturazione più 3 anni di gestione oppure nei tre anni devono essere ricompresi ristrutturazione e gestione?	Nei 3 anni, devono essere ricompresi ristrutturazione e gestione.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	10	Le convenzioni, come da cronoprogramma di cui al decreto n. 450 del 09/12/2021 saranno sottoscrivibili da giugno 2022. Ciò significa che possono essere sottoscritte anche successivamente? La realizzazione di un progetto esecutivo richiede un certo tempo e per questo motivo è necessario capire quali sono i tempi per affidare all'esterno la progettazione con gara (a seconda dell'importo dei lavori previsti) e quanto tempo è possibile concedere al progettista per la realizzazione del progetto stesso. Si può pensare di sottoscrivere la convenzione a dicembre 2022?	Secondo l'articolo 8 comma 2 i progetti, di durata massima triennale, possono essere attivati a partire dal 1° giugno 2022 e devono essere completati entro il 30 giugno 2026. La tempistica di sottoscrizione della convenzione dipende anche dalla tempestività del soggetto attuatore: a tal proposito si ricorda che in base all'art. 12 "Obblighi del soggetto attuatore", comma 1, dell'Avviso, il soggetto attuatore deve garantire l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto di milestone e target del PNRR secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	11	La "distribuzione" della spesa per la gestione nel triennio deve essere quella prevista ogni anno (es. linea di azione 1.1.3: € 110.000,00 ogni anno) oppure nell'ambito dell'importo complessivo triennale può prevedere importi annuali diversificati (es. totale € 330.000,00 suddiviso nelle tre annualità in € 90.000,00, € 105.000,00 e € 135.000,00)?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali.

Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	12	La linea d'azione 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" prevede un finanziamento di € 820.000,00 x 3 anni = € 2.460.000,00; in che misura va suddiviso l'importo tra spese di investimenti/ristrutturazione e spese di gestione? Ovvero tale suddivisione è lasciata all'autonomia progettuale degli Ambiti Territoriali Sociali?	L'avviso pubblico non prevede una ripartizione rigida per le voci di spesa, lasciando agli ATS autonomia progettuale. Ad ogni modo, le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	13	E' possibile nell'ambito del finanziamento 1.3.1 "Housing first" di € 500.000,00 per investimenti/ristrutturazione e € 70.000,00 per 3 anni, prevedere l'attivazione di più di 2-4 appartamenti?	Sì, è possibile.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	14	Come verranno formalizzate le varie partnership progettuali (ad es. ASSB opererà con la Comunità Comprensoriale del Burgraviato e con la Bassa Atesina in qualità di ATS)? Come dovranno essere esternalizzati i progetti ai soggetti del terzo settore di volta in volta coinvolti (ad es. Volontarius ecc)?	I rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	15	Le convenzioni, come da cronoprogramma di cui al decreto n. 450 del 09/12/2021 saranno sottoscrivibili da giugno 2022. Ciò significa che possono essere sottoscritte anche successivamente? La realizzazione di un progetto esecutivo richiede un certo tempo e per questo motivo è necessario capire quali sono i tempi per affidare all'esterno la progettazione con gara (a seconda dell'importo dei lavori previsti) e quanto tempo è possibile concedere al progettista per la realizzazione del progetto stesso. Si può pensare di sottoscrivere la convenzione a dicembre 2022?	Secondo l'articolo 8 comma 2 i progetti, di durata massima triennale, possono essere attivati a partire dal 1 giugno 2022 e devono essere completati entro il 30 giugno 2026. In base all'art. 12 dell'Avviso, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare all'atto di stipula della Convenzione il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario. Come già indicato alla risposta alla domanda 21, art. 10, appena sarà disponibile verrà condiviso un modello di riferimento per la presentazione del progetto, cronoprogramma e relativo piano finanziario. Sempre in base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto anche a presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività, la documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.) relativa ai progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati).
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	16	Si richiede se sia necessaria una Delibera da parte dell'ATS Capofila per progetti da realizzarsi con altri ATS a tal fine associati.	I rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	17	Considerato che le linee di azione dell'Investimento 1.1 non prevedono una suddivisione dei costi tra quote destinate all'investimento in conto capitale e quote destinate alla gestione, si chiede se è possibile comunque prevedere la suddivisione degli importi nelle due voci di costo stante il massimale stabilito?	E' possibile, ma non richiesto.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	18	Investimento 1.2. Azione A. Definizione e attivazione progetto individualizzato: • Cosa si intende per spese di investimento pari ad €. 40.000,00, dal momento che le spese riguardano la definizione e attivazione del progetto individualizzato e non spese strutturali? Azione B. Abitazione; adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza: •Gli ambiti sociali territoriali possono prevedere interventi di adattamento delle abitazioni e dotazione domotica in strutture ubicate in un altro ambito territoriale?	I progetti di investimento a valere sul PNRR per la misura 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" devono rispettare i massimali di costo annuo per Azione, Investimento e Gestione, così come indicati nella tabella all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto". In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato: 1. Progetto personalizzato: Costi di investimento - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Costi di gestione - costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale; - costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; - costi legati all'attivazione dei sostegni. 2. Abitazione: Costi di investimento - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento. Costi di gestione: - attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; - sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza 3. Lavoro: Costi di investimento - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto. Costi di gestione: - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line In merito, si leggano anche le risposte alle domande 15 e 16, art. 6 e alle domande 5 e 8, art. 8. Ad ogni modo, le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento. Gli ATS possono prevedere interventi di adattamento delle abitazioni e dotazione di domotica in strutture ubicate in altro ATS solo se tale ATS partecipa all'associazione che ha presentato il progetto ovvero, ai sensi dell'art. 5 "Soggetti Attuatori ammissibili" comma 12, qualora tale ATS abbia presentato un progetto distinto ma correlato e vengano attivati tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di collaborazione tra Enti Pubblici.

Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	19	In relazione all'investimento 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità l'importo prevede, oltre all'attivazione del progetto individualizzato, anche l'adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. Questo vuol dire che si tratta di acquisti e ristrutturazioni da mettere in conto capitale? In che misura percentuale? La domotica e l'assistenza a distanza rientrano tra le spese in conto capitale?	I progetti di investimento a valere sul PNRR per la misura 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" devono rispettare i massimali di costo annuo per Azione, Investimento e Gestione, così come indicati nella tabella all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto". In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato: 1. Progetto personalizzato: Costi di investimento: - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Costi di gestione: - costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzati da parte dell'équipe multidimensionale; - costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; - costi legati all'attivazione dei sostegni. 2. Abitazione Costi di investimento: - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento Costi di gestione: - attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza 3. Lavoro Costi di investimento: - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto Costi di gestione: - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line In merito, si leggano anche le risposte alle domande 15 e 16, art. 6 e alle domande 5 e 8, art. 8. Ad ogni modo, le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento. Per la ripartizione tra costi di gestione e costi di investimento si faccia riferimento all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 5.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	20	Per quanto riguarda l'investimento 1.3, linea di attività 1.3.2 (Stazioni di posta), la ripartizione delle risorse (la suddivisione tra "costo unitario dell'investimento", pari a 910.000 euro, e "costo annuo", pari a 60.000 euro x 3anni) è rigida? Se, ad esempio, per l'avvio del progetto vengono spesi 900.000 euro, l'economia di 10mila euro posso dirottarla sulle le spese annue di gestione? E' possibile avere specificate più nel dettaglio le voci di spesa effettuabili con il budget "costo unitario dell'investimento" e quelle che invece rientrano nel budget del "costo annuo"?	In relazione all'investimento 1.3.2 "Stazioni di posta" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato: Costi dell'investimento - predisposizione dei centri servizi denominati Stazioni di posta. Costi di gestione - Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti - Collegamento con ASL e servizi per l'impiego, anche ai fini dell'invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi. Si vedano, inoltre, le tabelle di cui agli articoli 6 e 8 con riferimento alla misura specifica. Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	21	Quesito in ordine all'investimento 1.1. Linea di attività 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti: Il costo annuo indicato all'art. 8 del decreto 5 del 15/02/2022 pari a €. 820.000 può essere suddiviso per esigenze di progetto fra: - investimento in conto capitale (spese per la predisposizione di unità abitative) - Spese di gestione (costi per servizi, personale specifico per progetto, etc) In caso affermativo, è lasciata facoltà al singolo beneficiario di effettuare tale ripartizione?	Sì, è possibile, ma non richiesto.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	22	In riferimento all'Avviso Pubblico 1/2022 nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, si chiede: esiste un termine temporale massimo per l'azione B entro il quale le persone individuate devono accedere stabilmente all'abitazione?	Dipende dai tempi previsti nel progetto individualizzato di cui al punto A.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	23	L'Avviso precisa che è possibile, salvo per la linea 1.1.1, presentare progetti per importi inferiori a quelli previsti. Si chiede se vi è un importo minimo definito per singola linea di intervento. Si chiede se la divisione dell'importo totale finanziabile per singolo anno sia vincolante. Per esempio se l'importo finanziabile totale per le tre annualità è pari a 400 mila per l'investimento e a 315 mila per la gestione, si chiede se si possono spendere nel periodo previsto dall'Avviso, non rispettando la quota annuale teorica. Ovvero se per la parte di gestione la spesa sostenuta è così ripartita: 15 mila nel 2022; 100 mila nel 2023; 100 mila nel 2024; 50 mila nel 2025 e 50 mila 2026 (primo semestre), è ammissibile e coerente rispetto all'avviso? Stessa richiesta per la spesa di investimento.	Non esiste un importo minimo. Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	24	Con riferimento all'intervento 1.1.4 "burn out" è possibile usare come forma di reclutamento dei supervisori un bando per iscrizione ad un apposito albo e successivamente incaricare i professionisti iscritti direttamente?	Possono essere utilizzati tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	25	Si richiede se gli importi di progetto indicati nell'art.8 del bando per ogni linea di intervento corrispondano ai massimali di budget richiedibile o al budget standard dei progetti che risulteranno aggiudicatari. Si richiede, in altre parole, se sia possibile presentare progetti con modulazioni differenti tra costi di investimento e costi di gestione.	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	26	Per l'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi annui previsti per la gestione nel triennio, riferiti in particolare all'abitazione ovvero euro 120.000, come possono essere spesi e rendicontati entro il 30 Giugno 2026, se per la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere i gruppi di persone con disabilità saranno necessari almeno 14/18 mesi?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	27	Per gli investimenti previsti per la realizzazione di Housing temporaneo (Linea d'azione 1.3.1) e stazioni di posta per il contrasto alla povertà (Linea d'azione 1.3.2); i costi annui per la gestione nel triennio ovvero euro 210.000 per la prima azione ed euro 180.000 per la seconda; come possono essere spesi e rendicontati entro il 30.06.2026 se per la realizzazione di alloggi diffusi e di centri di servizi (comprendente progettazione, pubblicazione del bando di gara, affidamento ed esecuzione dei lavori ecc.), è richiesto un tempo necessario di circa 18 mesi?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali. Ciononostante, il termine del 30.06.2026 è tassativo.

Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	28	La domanda di ammissione al finanziamento viene presentata dall'Unione in quanto capofila dell'ATS presso la banca dati SIOSS, ma alcuni progetti di investimento riguardano singoli beni di proprietà dei Comuni afferenti l'Unione. Per tale motivazione, la progettazione e la realizzazione dei lavori potrebbe essere in capo al Comune proprietario del bene. Si chiede se tale modalità è ammissibile e quali sono gli strumenti amministrativi che devono regolare i rapporti economici e amministrativi tra gli Enti. Inoltre, si chiede se per la linea di intervento 1.3.2 si possa prevedere che la quota in conto capitale sia gestita dal Comune proprietario, mentre la quota di spesa di gestione venga gestita direttamente dall'Unione. Stessa richiesta per la linea di intervento 1.2.	I rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	29	Linea 1.2. Visto la necessità di definire le procedure formali attraverso le quali gli Enti o i privati che hanno in disponibilità immobili da ristrutturare o spazi da allestire per la costruzione dei moduli abitativi: con quale modalità i diversi Enti possono indicare questa loro disponibilità? C'è una modalità privilegiata per raccogliere le proposte provenienti dagli ETS, ad es. un avviso pubblico aperto o procedure negoziate?	Si applica la normativa vigente.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	30	Le quote di risorse indicate come costo unitario dell'investimento e come costo di gestione sono immutabili o possono essere rimodulate sulla base di specifiche esigenze progettuali?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	31	Art.8 co.5: in riferimento all'investimento 1.2 in particolare alle azioni "Progetto individualizzato" e "Lavoro" quali spese rientrano nel costo unitario dell'investimento e quali nel costo annuo di gestione?	In merito, si legga la risposta alla domanda 5 e 8, art. 8.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	32	1.1.3 - E' possibile prevedere una contribuzione dei cittadini beneficiari degli interventi ai costi delle attività erogate, con riferimento agli ISEE dei destinatari (es. telesoccorso, trasporti, attività domiciliari, ulteriori sensori oltre a quelli previsti dal kit base...) nel rispetto dei criteri già in uso nei comuni di residenza? I soldi della compartecipazione possono essere reinvestiti per aumentare così il numero dei beneficiari?	In merito, si legga la risposta alla domanda 1, art. 8.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	33	In riferimento alla programmazione delle proposte di intervento, si chiede cosa si intende con la voce Costo unitario dell'investimento e Costo annuo di gestione indicati nel dettaglio della spesa di progetto dell'art. 8 – Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto. Nello specifico, con la presente si chiede quali spese rientrino in tali voci di costo, stante che tali costi annui di gestione sono relativi ai soli investimenti 1.2 e 1.3 e restano, pertanto, esclusi dall'investimento 1.1. Al fine di evitare errori in fase di progettazione e di rendicontazione, si chiede altresì a quali linee guida o circolari fare riferimento.	In merito al sub-investimento 1.1.2 si legga la risposta alla domanda 21, art. 8 In merito all'investimento 1.2 si legga la risposta alla domanda 22, art. 6 In merito al sub-investimento 1.3.1 per i costi di investimento si rimanda a quanto descritto all'art. 6, comma 7, lettera b) e per i costi di gestione a quanto riportato al medesimo articolo e comma, lettera c). In merito al sub-investimento 1.3.2 si legga la risposta alla domanda 20, art. 8
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	34	In merito all'intervento 1.3.1 si conferma che la fase di gestione (3 anni) debba concludersi entro marzo 2026? Oppure entro marzo 2026 la fase deve essere stata solamente avviata?	I progetti, di durata massima triennale devono essere completati entro il 30 giugno 2026. Entro il 31 marzo 2026 dovranno essere comunicati i risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	35	In merito all'intervento 1.3.1 le spese per l'attività di costituzione dell'equipe multidisciplinare e lavoro di comunità e i relativi costi vanno calcolate nei costi di investimento unitario o nei costi di gestione triennale?	Le spese per l'attività di costituzione dell'equipe o del suo rafforzamento rientrano tra i costi di gestione triennale se riferite ad esempio al costo del personale impiegato ad incremento della dotazione organica originaria ed a eventuali costi di formazione del personale medesimo, mentre rientrano nel costo di investimento se riferiti alla componente infrastrutturale (ad es.: adeguamento locali, attrezzature, dotazione informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.) .
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	36	In merito all'intervento 1.3.1 da un punto di vista cronologico, le attività di costituzione dell'equipe, della rete territoriale di supporto e di selezione dei beneficiari da inserire nel progetto vanno incluse nella fase gestionale (e quindi nei 3 anni della gestione) o possono considerarsi parte della precedente fase di investimento? Ovvero i tre anni di gestione del progetto cominciano quando i primi beneficiari verranno accolti nella casa o includono tutte le attività propedeutiche all'avviamento dell'accoglimento?	In merito si legga la risposta alla domanda 9, art. 8.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	37	In riferimento all'investimento 1.1.1, stanti da un lato le tempistiche di attuazione del PNRR, che prevedono un periodo di tre anni, e dall'altro le tempistiche di realizzazione previste per il modulo base (LEPS) di P.I.P.P.I., pari a 24 mesi totali (2 anni), che tempistiche di sviluppo dovranno prevedere i progetti nell'ambito di tale investimento.	In base all'art. 8 I progetti devono avere una durata massima triennale e possono essere attivati a partire dal 1 giugno 2022 e devono essere completati entro il 30 giugno 2026.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	38	Avremmo l'esigenza di capire se, qualora nessun Ente dell'Ambito Territoriale di Corato disponesse di un immobile da adibire a gruppo appartamento, relativamente alla linea di investimento 1.2 "percorsi di autonomia per persone con disabilità", fosse possibile utilizzare i fondi alla voce "Abitazione" della seconda tabella del punto 5 all'art. 8 dell'Avviso Pubblico 1/2022 per sostenere costi scaturenti da contratto d'uso a titolo oneroso di immobile di proprietà privata con adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale almeno ventennale.	E' possibile ricomprendere l'affitto di alloggi nel computo del costo unitario tra le spese di gestione.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	39	Azione 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità. Ci si chiede inoltre se, dovendo progettare per 10 soggetti che rientrano nel piano di vita indipendente, nella voce investimento, ognuno avrà a disposizione €40.000?	No, il costo unitario dell'investimento di €40.000 per l'Azione: "Progetto individualizzato" è da intendersi come importo complessivo (tutti i progetti individualizzati) del singolo progetto, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.

Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	40	Azione 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità. Nelle spese di gestione dell'abitazione rientrano le spese per la procedura di gara, le spese dell'IVA, dell'utile alla ditta, etc?	In base all'art. 9 "Spese Ammissibili" dell'Avviso 1/2022, sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il codice degli Enti del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi SIE/PON salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nell'Avviso 1/2022. Il comma 3 dell'art. 9 elenca tra le spese ammissibili: a) spese per appalti di servizi e forniture. In base all'art. 9 comma 4: "l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR."
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	41	In merito all'intervento 1.1.3 ed in riferimento al servizio "Dimissioni protette" si chiede se: - debba essere gratuito o sia possibile prevedere una forma di compartecipazione a carico dell'utente; - sia necessario prevedere obbligatoriamente come target sia anziani non autosufficienti sia persone senza dimora.	In merito si legga la risposta alla domanda 1, art.8.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	42	Investimento 1.3.1 Housing Temporaneo I 210.000 euro della componente gestione sono cumulabili in uno o due anni o si tratta rigidamente di 70.000 euro all'anno? I costi di locazione sono ammissibili? Se sì, nella componente Gestione o nella componente Investimenti? In un progetto è possibile richiedere solo la componente Gestione e non la componente Investimenti?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio, in quanto funzionali al conseguimento dell'obiettivo del progetto. E' possibile ricomprendere l'affitto di alloggi nel computo del costo unitario tra le spese di gestione.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	43	In riferimento all'investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, posto che il progetto comprenderà comunque tutte le tre azioni previste, i costi unitari di investimento (spese in c/capitale) sono vincolati alle singole azioni, oppure è possibile modificarne la ripartizione? In particolare, se le azioni "progetto individualizzato" e "lavoro" non necessitano di spese in c/ capitale, è possibile concentrare tutta tale spesa sull'azione "abitazione"?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento e il massimale di costo complessivo.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	44	Si chiede di specificare se con parte della quota di finanziamento in conto capitale prevista dalla linea di investimento 1.3 sia possibile prevedere l'attivazione di un fondo di garanzia per l'abitare sociale con l'obiettivo di rendere disponibili alloggi privati a canone calmierato grazie a garanzie per i proprietari di immobili a copertura di eventuali morosità, danni o spese legali.	In base all'art. 6 "Interventi finanziabili", comma 7, la linea di attività a favore della realizzazione di housing temporaneo (1.3.1) ha l'obiettivo di creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza stesse. I progetti devono seguire le indicazioni delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del 5 novembre 2015, nonché le indicazioni contenute nella scheda Housing First e nella scheda Housing Temporaneo allegati all'Avviso 1/2022. I progetti nella componente investimenti devono: i) ove possibile privilegiare la realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa per circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina; ii) nel caso di riconversione di tradizionali strutture di accoglienza prevedere: minialloggi e convenienze per un numero limitato di persone con spazi e servizi comuni, alloggi per comunità a spazi condivisi per persone non in grado nel breve, medio lungo periodo di mantenere una sistemazione autonoma, strutture di accoglienza post-acute per le dimissioni protette di persone prive del domicilio. In base all'art. 9 "Spese ammissibili", comma 3, lettera g) sono ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto, fatta eccezione per quelle indicate al successivo comma 6, purché, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo siano: a) coerenti con le finalità dell'investimento e assunte nel rispetto della normativa, anche in materia fiscale e contabile; b) effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; c) pertinenti e imputabili con certezza all'intervento finanziato.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	45	In ordine all'Investimento 1.1. - Linea di attività 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti: Il costo annuo indicato all'art. 8 del decreto 5 del 15/02/2022 è pari a € 820.000. In una precedente FAQ è stato chiarito che esso è da intendere quale investimento in conto capitale. L'investimento complessivo di € 2.460.000,00 (ossia € 820.000 per 3 anni) ricomprende anche le spese per i servizi e la gestione? Se sì, in quale percentuale?	Il massimale di costo comprende sia il costo di investimento sia i costi di gestione. L'avviso pubblico non prevede una ripartizione rigida per le voci di spesa, lasciando agli ATS autonomia progettuale. Ad ogni modo, le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	46	Con riferimento al Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 PNRR – Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare al Capitolo 5 – paragrafo 5.1 lett. b) Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità si chiede: - gli importi previsti per il costo unitario dell'intervento (per un totale di € 40.000,00) e il costo di gestione triennale (per un totale di € 315.000,00) sono da considerarsi vincolanti o possono essere rimodulati per meglio rispondere ai bisogni del territorio? La nostra domanda è dettata dall'esigenza di aumentare le risorse sulla gestione e contestualmente ridurle sull'investimento.	In merito si leggano le risposte alla domanda 59, art. 6 e alle domande 3, 4, 18, 19, 26, 30, 38, art. 8
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	47	Relativamente all'investimento 1.1.4 rileviamo che la tabella a pagina 19 del DDS (art. 4) riporta 3500 beneficiari per 300 progetti, mentre la tabella a pagina 35 (art. 8) riporta 3500 beneficiari per 200 progetti. Siamo quindi a richiedere se il numero di beneficiari di riferimento per il dimensionamento del singolo progetto sia circa 12 o circa 18. Inoltre, in considerazione del fatto che il rapporto percentuale tra numero di operatori sociali coinvolti nell'attività di supervisione e il totale della popolazione residente nell'ATS è criterio di valutazione (DD 5 pag 39), si chiede se è opportuno massimizzare il numero di operatori sociali/beneficiari coinvolti nell'attività di supervisione (pensiamo che per la nostra realtà si ipotizzabile anche di un fattore x5).	Il numero di beneficiari corrisponde al numero di operatori sociali che si prevede di coinvolgere nel progetto di supervisione nell'arco del triennio di durata dell'intervento. L'importo richiesto a finanziamento deve essere commisurato rispetto alle indicazioni sulle risorse economiche contenute nel Piano Sociale Nazionale 2021-2023 (cap. 2, scheda LEPS 2.7.2 Supervisione del personale dei servizi sociali)
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	48	Con riferimento al costo del triennio pari a 2.460.000 della linea di attività 1.1.2 - autonomia degli anziani non autosufficienti, si conferma che è destinabile sia a investimenti che a costi di gestione?	Si conferma.

Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	49	Art. 8 – punto 5 – Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità: relativamente al progetto individualizzato e lavoro, cosa rientra nella dicitura “investimento” indicata nella seconda colonna del prospetto? Possono essere incluse le spese per il potenziamento delle figure professionali facenti parte l’equipe multidisciplinare? Possono essere considerate le spese per l’acquisto e manutenzione di un autoveicolo adeguato alla vita per persone con disabilità?	Come previsto all’art. 9 dell’Avviso 1/2022, sono ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto, fatta eccezione per quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo. Le spese per l’acquisto e la manutenzione di un autoveicolo sono considerate ammissibili solo se strettamente funzionali alla progettualità. I “costi unitari dell’investimento” previsti all’art. 8, nella tabella al comma 5 relativa all’investimento 1.2 riguardano: Per il progetto individualizzato: - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell’équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Per l’abitazione: - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento; Per il lavoro: - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto. A tal proposito, si veda anche la risposta alla domanda 18, art. 8.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	50	Per quanto riguarda la linea di investimento 1.3.2 stazioni di posta, avremmo necessità di capire quali spese sono considerate all’interno dei costi di investimento e quali nei costi di gestione? Ad esempio, le spese per la realizzazione di servizi quali mensa, dormitorio, accompagnamenti educativi, consulenza legale...rientrano nelle spese di investimento?	In merito, si legga la risposta n. 20 all’art. 8. Quanto alla ripartizione tra costo unitario dell’investimento e costo di gestione si veda la tabella riportata al paragrafo 5.1, c) Investimento 1.3 del Piano Operativo e all’art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 6 dell’Avviso. Si precisa, inoltre, che le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell’investimento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	51	Qualora i costi di investimento imputabili al progetto fossero inferiori all’importo massimo richiedibile i costi di gestione vengono ridotti proporzionalmente? es. se invece di spendere il massimo per l’investimento, spendo il 50%, anche i costi di gestione vengono ridotti al 50%?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell’investimento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	52	Art. 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto – NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PRESENTE NELLA PIATTAFORMA BDAP, BISOGNA INDICARE, PER OGNI PROGETTO, IL NUMERO DEI BENEFICIARI. TALE NUMERO DEVE CORRISPONDERE ALLA MISURA PREVISTA DA QUESTA TABELLA, DELLE "PERSONE COINVOLTE"? QUINDI, PER ESEMPLIFICARE: I BENEFICIARI DELLA LINEA 1.1.4 SONO: 3500 (PERSONE COINVOLTE) : 200 (ATS COINVOLTI) = 17,5 I BENEFICIARI DELLA LINEA 1.1.3 SONO: 25.000 200 = 125 SE COSÌ FOSSE, SONO BENEFICIARI PER ANNO, OPPURE PER TRIENNIO?	I beneficiari indicati in tabella sono a livello nazionale e per triennio: rappresentano obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti attuatori coinvolti concorrono a raggiungere.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	53	Art.8: in caso di un Comune che, in base alla popolazione, può proporre due progetti per una linea di attività (es 1.1.4), è possibile predisporre un’unica attività progettuale (quindi un unico CUP) che impegni l’intera cifra e riesca a raggiungere un numero doppio di beneficiari?	non è possibile.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	54	In merito all’intervento 1.3.1, l’attività A3 inerente lo sviluppo di una Social Rental Agency, le spese per l’avviamento dell’agenzia (esempio costituzione di un fondo per i prestiti, acquisti e forniture, etc) vanno inclusi tra i costi di investimento (500.000 euro) o tra i costi di gestione (70.000 euro annue)?	Le spese per l’avviamento dell’agenzia vanno incluse tra i costi di investimento, le spese connesse all’erogazione dei servizi forniti dall’agenzia vanno incluse tra i costi di gestione.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	55	L’avviso 1-2022 prevede un raccordo, non presente inizialmente nel Piano Operativo, tra il subinvestimento 1.1.3 (Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità) — target "Persone senza dimora" - e il sub-investimento 1.3.1 (Housing temporaneo) all’attività A.3 - realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie con correlata parte gestionale (punto C.ii) nel secondo. Qual è la natura del raccordo in termini di utilizzo delle risorse gestionali previste dai due sub-investimenti? Poiché infatti nella componente gestionale del sub-investimento 1.3.1, al citato punto C.ii, si parla testualmente di "raccordo con l’offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale per la gestione delle dimissioni protette delle persone senza dimora — di cui al sub-investimento 1.1.3" e all’attività A.3 del sub-investimento 1.3.1 si parla di "Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie H24 per persone senza dimora (...) cui dedicare i servizi di dimissioni protette di cui alla componente 1.1.3", chiediamo di chiarire se la componente gestionale corrispondente al sub-investimento 1.3.1 (costo massimo triennale di 210.000€) sia comunque prevista a progetto anche per lo svolgimento dell’attività A.3 con eventuali raccordi con il sub-investimento 1.1.3, oppure se l’attività A.3 vada coperta invece interamente, dal punto di vista gestionale triennale, con le risorse di cui al sub-investimento 1.1.3 (Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità) escludendo dunque la possibilità di usare le risorse della componente gestionale 1.3.1 in caso di attività A.3.	Il costo dell’investimento e i costi legati ai servizi di contrasto alla povertà per le persone senza dimora possono essere coperti sulla linea 1.3.1; il costo del servizio sociale connesso alle dimissioni protette può essere coperto dalla linea di investimento 1.1.3
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	56	In riferimento alla MISURA 5 “Inclusione e coesione” - SOTTOCOMPONENTE 2 “Infrastrutture sociali, famiglie comunità e terzo settore” — LINEA DI INTERVENTO 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali” si chiede cortesemente se la progettualità da presentare nell’ambito dei finanziamenti del PNRR dovrà tenere conto dei vincoli previsti dal Piano Nazionale degli Interventi PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023 - SCHEDA LEPS 2.7.2 “Supervisione del personale dei servizi sociali”. Ci si riferisce in particolare alla tabella del paragrafo “risorse” di pagina 115, che specifica il monte ore per ciascuna tipologia di supervisione prevista (individuale, di gruppo e di équipe), definendo un monte ore totale annuale per ciascun operatore, nonché le previsioni di spesa.	come definito nell’avviso, l’intervento deve tenere conto delle indicazioni del Piano sociale nazionale.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	57	L’art. 8 al comma 2 specifica che la durata massima dei progetti è triennale: fermo restando il termine ultimo del completamento entro il 30 giugno 2026 è prevista la possibilità di avere una proroga rispetto alla durata massima triennale dei progetti?	I tempi sono quelli definiti dall’Avviso e dal Piano Operativo.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	58	Con riferimento all’investimento 1.3 si chiedono dettagli in merito alla distinzione tra costo unitario dell’investimento e costo di gestione, indicando la tipologia di spese ammissibili in riferimento a ciascuna delle due categorie (investimento e gestione)? In particolare, la somma indicata al Costo unitario dell’investimento deve essere destinata unicamente a spese in conto capitale?	In merito al sub-investimento 1.3.1 per i costi di investimento si rimanda a quanto descritto all’art. 6, comma 7, lettera b) e per i costi di gestione a quanto riportato al medesimo articolo e comma, lettera c). In merito al sub-investimento 1.3.2 si legga la risposta alla domanda 20, art. 8. Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell’investimento.

Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	59	In relazione all'investimento 1.1 il costo annuo/triennio indicato nel prospetto può essere destinato indistintamente a spese in conto capitale e/o a spese correnti, in coerenza con le tipologie di spese ammissibili indicate all'art.9?	Le previsioni di spesa non possono essere destinate indistintamente a spese in conto capitale e/o a spese correnti, ma comunque possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	60	In linea generale: nei prospetti della ripartizione budget per costi di gestione (es: 70.000 per 3 anni, totale 210.000 euro) è da ritenersi rigida? E' possibile prevedere ad esempio 30.000 euro nella prima annualità e 80.000 nella seconda e 100.000 nella terza annualità, rispettando il totale del budget previsto, ma con una diversa ripartizione nel triennio?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	61	Articolo 8 del Decreto 15.02.2022, n. 5: In relazione all'investimento 1.2 'Percorsi di autonomia per persone con disabilità' si chiede se il costo unitario riferito all'azione 'abitazione' e pari ad euro 300.000,00 (da tabella di cui al comma 5), è da intendersi quale investimento in conto capitale e se siano, quindi, ammissibili o meno spese correnti a valere su tale azione/quota di finanziamento. Si chiede inoltre, nel caso in cui il costo unitario dell'investimento in parola sia da intendersi quale investimento in conto capitale, se – nell'ipotesi in cui sia individuato, ai fini del progetto, un alloggio che non necessita di ristrutturazione– la quota possa essere utilizzata per arredi e dotazioni e, più in generale, se sia dunque ammissibile un progetto che non prevede azioni e spese di ristrutturazione di immobili.	In merito si legga la risposta alla domanda 49, art. 9. Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	62	In relazione all'investimento 1.2 l'intervento di ristrutturazione potrà essere avviato anche dopo il 2022? In caso positivo qual è il termine per concludere gli interventi di ristrutturazione?	I tempi saranno definiti del cronoprogramma allegato alla convenzione di sovvenzione in coerenza con i target e le milestone stabilite dal Piano Operativo adottato con decreto direttoriale 450 del 9 dicembre 2021 e dall'Avviso 1/2022. I progetti, di durata massima triennale devono essere completati entro il 30 giugno 2026. Entro il 31 marzo 2026 dovranno essere comunicati i risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	63	L'investimento 1.2 - Autonomia anziani prevede interventi di ristrutturazione su appartamenti (A1, B1, C1), spese catalogabili come spese in conto capitale, e nello stesso tempo interventi di potenziamento della rete integrata dai servizi legati alla domiciliarità (A2, B2 C2), che si ritiene attengano a spese prevalentemente di personale (ausiliari, educatori, infermieri, ecc.) e quindi spese di gestione. Si chiede come si coniugano queste spese di gestione con la risposta alla FAQ 9.4 per cui tutte le spese dell'intervento 1.2 sono spese in conto capitale? Se si dovesse confermare la risposta per cui tutte le spese dell'investimento 1.2 sono spese in conto capitale come devono essere considerate le spese per il potenziamento dei servizi domiciliari?	L'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 4 prevede per il sub-investimento 1.1.2 quote indistinte per costi d'investimento in conto capitale e per costi di gestione. In base all'art. 6 "Interventi finanziabili" la componente di investimento (ristrutturazione/riqualificazione) è integrata alla componente di gestione (servizi legati alla domiciliarità). Si specifica, inoltre, che le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	64	In merito alla voce "COSTO UNITARIO DELL'INVESTIMENTO" in linea generale è possibile imputarvi i costi riferibili alle spese per canoni di affitto/locazione (per locali connessi all'attività prevista dal progetto)?	sì, le spese per l'affitto rientrano nei costi di gestione (domanda 42, art 8; domande 33, 41, 51 e 54 art 9, domanda 42, art.10).
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	65	All'interno delle progettualità 1.3.1 Housing First e 1.3.2 Stazioni di Posta, il coinvolgimento degli ETS nelle attività previste tramite gli strumenti normativi del Codice del TS (convenzioni, coprogettazione, ...) può riguardare i lavori di ristrutturazione di immobili (pubblici o privati, ma in disponibilità per un numero di anni adeguato) imputabili alla voce costo unitario dell'investimento?	sì, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	66	In merito alla voce "COSTO UNITARIO DELL'INVESTIMENTO" è possibile imputarvi i costi relativi all'arredo (letti, materassi, armadi.... nel caso progetto Stazioni di Posta o HF), allestimento spazi, acquisto strumentazione tecnica (pc, stampanti, cellulari), beni di prima necessità per i senza dimora in caso del progetto Stazioni di Posta o HF (abbigliamento, coperte, acquisto biciclette, stoviglie)?	Sì, è possibile. In merito al sub-investimento 1.3.1 per i costi di investimento si rimanda a quanto descritto all'art. 6, comma 7, lettera b) e per i costi di gestione a quanto riportato al medesimo articolo e comma, lettera c). In merito al sub-investimento 1.3.2 si legga la risposta alla domanda 20, art. 8. Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento. [EG: OK]
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	67	Per consentire l'accesso ai diversi servizi del territorio per i senza dimora o vulnerabili è possibile attivare un servizio di MOBILITA' ESEMPIO: stazione di posta diffusa su vari comuni del territorio, ma alcuni servizi specifici (esempio servizi sanitari o lavanderia) presenti solo nel Comune capoluogo; l'attivazione di un servizio mobilità reso ad esempio da ETS sul territorio può essere imputato al progetto? Nel caso affermativo, tale servizio dovrà essere imputato ai costi di gestione o è possibile individuarlo alla stregua dei costi di investimento.	sì è possibile. il costo è ammissibile e rientra tra i costi di gestione.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	68	1.3.1 Linea di attività Housing Temporaneo. Il costo unitario di investimento 500,000 euro deve essere utilizzato esclusivamente per l'investimento infrastrutturale? O può essere utilizzato anche per attivazione dei servizi?	il costo di gestione è quantificato in 70.000 € per le tre annualità.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	69	1.3.2 Linea di attività Centro servizio. Il costo unitario di investimento 910,000 euro deve essere utilizzato esclusivamente per l'investimento infrastrutturale? O può essere utilizzato anche per attivazione dei servizi?	il costo di gestione è quantificato in 60.000 € per le tre annualità.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	70	In riferimento alla Missione 5- Componente 2 - sottocomponente 1- linea di Investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta /centri servizi" si chiede di conoscere se la spesa per lo sviluppo del "servizio di ristorazione e distribuzione pasti" - così come previsto dalla normativa per la richiesta del CUP- CPV 55300000-3 - rientra effettivamente nelle spese di investimento previste, quindi all'interno dei 910.000,00 Euro previsti".	è un costo ammissibile.

Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	71	LINEA 1.2 nell'azione 3 Sono ammissibili quali costi di investimento i costi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento del bagno per un immobile di proprietà comunale che sia sede di corsi di formazione e di spazi di co-working (inteso come luogo di smart working collettivo per garantire la dimensione socializzante)?	il progetto non in linea con la linea di finanziamento.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	72	LINEA 1.2 nell'azione 3 Sono ammissibili spese di personale dedicato per l'attivazione di tirocini ? Sono ammissibili indennità di tirocinio da corrispondere ai soggetti formati? e, sempre con riferimento ai tirocini, sono ammissibili rimborsi spese (trasporti e pasti) per i tirocinanti?	sì, fermo restando fonti di finanziamento già previste appositamente da altre disposizioni di legge .
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	73	Quesito relativo alla linea di attività 1.1.2. Con riferimento alla linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) siamo a richiedere se nell'ambito del massimale di costo previsto nella prima tabella dell'art. 8 dell'Avviso Ministeriale (€ 820.000 annui ed € 2.460.000 nel triennio) possono essere ricomprese (e, pertanto, rendicontabili) tutte le tipologie di spesa ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 9, punto 3 dello stesso Avviso.	sì, ad eccezione della costruzione.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	74	In relazione alla linea 1.1.4. si chiede se i costi relativi alla supervisione specificati nella scheda 2.7.2. LEPS Supervisione del personale del servizio sociale del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 sono da ritenersi vincolanti o puramente orientativi. Nell'elaborazione progettuale stiamo raccogliendo preventivi che superano gli importi indicati nella scheda.	sono costi indicativi, ma è consigliabile mantenersi entro scostamenti accettabili.
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	75	DURATA EFFETTIVA dei PROGETTI CON INVESTIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE - Per un progetto che prevede azioni e costi di ristrutturazione di un immobile, è corretto programmare azioni e costi di gestione dopo 12 mesi dall'avvio del progetto (che si ritengono necessari a svolgere la ristrutturazione) per altri 36 mesi? In tal caso, il cronoprogramma prevederebbe giugno 2022 - giugno 2023 ristrutturazione tramite investimento e giugno 2023 giugno 2026 triennio gestionale. Complessivo investimento + gestione = 4 anni. In altre parole, i 36 mesi complessivi come da art.8 punto 2 possono decorrere dopo un primo anno destinato a investimento (ristrutturazione)?	In merito si veda la risposta alla domanda 4, art. 8
Articolo 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto"	76	In relazione agli Investimenti 1.3 "Housing temporaneo" e "Stazione di posta" le due azioni previste nell'art.8 comma 6 dell'Avviso 1/2022 sono distinte tra costi di investimento (rispettivamente € 500.000 e € 910.000) e costi di gestione (rispettivamente € 210.000 in tre anni e € 180.000 in tre anni). Il nostro progetto prevederà la realizzazione di un importante intervento di ristrutturazione su un immobile di proprietà pubblica; pertanto l'avvio dell'attività nei confronti dei "senzatetto" con l'apertura della stazione di posta e degli alloggi HF sarà possibile presumibilmente nel corso dell'ultima annualità. Si chiede pertanto: - Se la suddivisione tra costo di investimento e costo di gestione è vincolante, ovvero se è possibile impiegare maggiori risorse per l'intervento infrastrutturale rispetto alle spese di gestione del progetto - Se tra le spese di gestione possono essere previste le spese relative ad acquisto di mobili e arredo, attrezzature, utenze o quali spese possono essere incluse - Se, a livello di cronoprogramma, le spese di gestione possono essere utilizzate nell'ultima annualità del progetto dovendo prima provvedere alla ristrutturazione dell'immobile.	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	1	Con riferimento all'articolo 9 c. 4 si chiede di specificare come si deve regolare il Comune per quanto concerne il calcolo dell'Iva. Nel caso dell'ente locale, l'Iva non è recuperabile e pertanto risulta essere un costo ammissibile. Si chiede pertanto che cosa si intenda con "l'importo ... non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR".	L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. A riguardo si consideri quanto prescritto dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni tecniche allegate alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del MEF, scaricabile dal sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/21/Allegato-ISTRUZIONI-TECNICHEAvvisi-2.pdf Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	2	Per la linea 1.1.2, è possibile prevedere la ristrutturazione di un immobile di proprietà privata con adeguato vincolo di destinazione d'uso? Ed in tal caso il vincolo è costituibile a progettazione approvata?	È possibile prevedere la ristrutturazione di immobili di proprietà privata con adeguato vincolo di destinazione d'uso. Il vincolo è costituibile a progettazione approvata.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	3	L'ATS vorrebbe dare esecuzione al progetto che presenterà utilizzando in parte lo strumento dell'appalto ed in parte ricorrendo ad un accordo con un APSP (Azienda Pubblica Servizi alla Persona). Questo accordo con l'APSP sarebbe riconducibile all'art. 15 della L. 241/90 che prevede che "...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". A fronte di questo accordo all'APSP per le attività identificate nel progetto verrebbe riconosciuto un contributo costi per le spese sostenute dall'APSP stessa, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Detto contributo rientrerebbe nelle spese ammissibili di cui all'art. 9 dell'avviso? Si precisa, infine, che l'azienda pubblica servizi alla persona è presente nella Regione Piemonte ed è normato ai sensi della Legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".	L'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 13 stabilisce che i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente. In relazione alle spese ammissibili (art. 9) sono da ritenersi ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto (fatta eccezione per quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo), inclusi gli oneri connessi con accordi/convenzioni con altri enti ai sensi della normativa vigente.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	4	Con la presente in qualità di Direttore generale del Consorzio Ovest Solidale - Piemonte sono a sottoporre il seguente quesito in ordine all'Investimento 1.1. Linea di attività 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti: Il costo annuo indicato all'art. 8 del decreto 5 del 15/02/2022 è pari a €. 820.000: si tratta di investimento in conto capitale?	Sì, si tratta di investimento in conto capitale.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	5	INVESTIMENTO 1.1 – Sub-investimento 1.1.2. L'intervento finanzia anche edifici di nuova costruzione o in fase di costruzione o solo progetti di adattamento e/o riqualificazione di stabili esistenti?	Sono finanziabili interventi di ristrutturazione di edifici pubblici e privati, restando escluse le "costruzioni".
Articolo 9 "Spese ammissibili"	6	In relazione all'art 9 "Spese ammissibili", l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali è capofila dell'ambito di Lodi, in quanto Azienda Speciale non è però annoverabile come Amministrazione Pubblica. I costi del personale dipendente dell'Azienda ed operativo all'interno dell'Area Progetti dell'Ambito Territoriale, vengono sostenuti da finanziamenti derivanti dalla presentazione di proposte progettuali, non sono pertanto coperti da risorse provenienti dal bilancio centrale (a differenza di come avviene per i Comuni). Risulta quindi fondamentale recuperare risorse tramite avvisi pubblici per il mantenimento di tale personale, è possibile quindi prevedere per le Aziende Speciali un'eccezione al comma 6 art 9-spese ammissibili?	In base all'art. 9 dell'Avviso, non sono ammissibili i costi del personale fatta eccezione di quello temporaneo ed aggiuntivo necessario all'attuazione del progetto in linea con quanto disposto dalla Circolare RGS n. 4/2022.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	7	In relazione all'Avviso indicato in oggetto, con la presente si chiede se, relativamente all'Investimento 1.3 – Azione 1.1.3, Povertà estrema - Housing first, tra le spese ammissibili è possibile comprendere anche l'acquisto di immobili da privati.	In merito, si legga la risposta alla domanda 5, art. 9.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	8	All'art. 9 "spese ammissibili", tra le spese ammissibili si inseriscono quelle "relative alla costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti" nonché quelle "necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto". Nel caso un soggetto attuatore decidesse di affiancare alle risorse del PNRR delle proprie risorse acquisite tramite accensione di un mutuo (ad esempio per la ristrutturazione di un immobile), si chiede se le quote di ammortamento dello stesso, limitatamente all'arco temporale di realizzazione e di completamento del progetto, possano essere imputate come spesa ammissibile. In caso di risposta affermativa si chiede, inoltre, quale sia la documentazione da produrre al fine di comprovare e rendicontare tale spesa.	In base all'art. 9 "Spese ammissibili", "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Inoltre l'art. 9 "Spese ammissibili" al comma 3 elenca le tipologie di spese ammissibili, indicando alla lettera g) che sono ammissibili <i>"tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate al successivo comma 6."</i> con specifico riferimento al quesito, pur non venendosi a configurare di cumulo poiché il cofinanziamento proposto riguarderebbe l'arco temporale diverso da quello di riferimento del PNRR, si ritengono ammissibili le spese descritte da rendicontare con gli ordinari veicoli probanti.

Articolo 9 "Spese ammissibili"	9	In caso l'ATS ricorra all'affidamento in house alla propria Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, 1) è possibile considerare le prestazioni rese dal personale interno all'A.S.C. (stabilmente assunto) come prestazioni del soggetto realizzatore o soggetto esecutore ovvero soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici), ai fini del riconoscimento delle spese a valere sul PNRR? In caso l'ATS ricorra all'affidamento in house alla propria Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, 2) è possibile delegare all'A.S.C. le fasi di progettazione tecnica esecutiva e appalti di lavori relativamente alle linee di intervento che prevedono la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili di proprietà comunale?	L'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 13 stabilisce che i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente. In relazione alle spese ammissibili (art. 9) sono da ritenersi ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto (fatta eccezione per quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo), inclusi gli oneri connessi con accordi/convenzioni con altri enti ai sensi della normativa vigente. Tutte le funzioni ordinarie che possono essere svolte con le professionalità e le competenze già in possesso delle pubbliche amministrazioni sono escluse dalle spese ammissibili. In base all'art. 9 dell'Avviso, sono ammissibili le spese di nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso e le spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	10	In riferimento al perimetro dei costi ammissibili e dei costi non ammissibili: in sintesi si chiede di avere conferma se tutte le funzioni ordinarie che possono essere svolte con le professionalità e le competenze già in possesso delle pubbliche amministrazioni sono escluse dalle spese ammissibili, rientrando invece tra quelle di cui al punto 3, dell'art. 6 le spese relative al ricorso di professionalità non in possesso della pa, esterne, necessarie per rispettare i tempi e le condizioni del piano	Tutte le funzioni ordinarie che possono essere svolte con le professionalità e le competenze già in possesso delle pubbliche amministrazioni sono escluse dalle spese ammissibili. In base all'art. 9 dell'Avviso, sono ammissibili le spese di nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso e le spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	11	Lo scrivente Ambito intende operare, rispetto agli obiettivi relativi all'investimento 1.3, integrandolo con le risorse previste dall'Avviso 1/2021 PRINS, che in parte significativa verte sulle stesse linee di intervento. L'ipotesi progettuale è quella di operare come segue: 1) impiegare i fondi dell'Avviso PRINS per le spese di gestione delle attività per il biennio 22-23; 2) contemporaneamente avviare con il PNRR (inv. 1.3.1 e 1.3.2) la predisposizione di un immobile per l'Housing nel 22-23 e della struttura per la Stazione di Posta; 3) Utilizzare la quota di Spese di gestione PNRR (inv. 1.3.1 e 1.3.2) sul periodo da metà 2023 fino a metà 2026. Si chiede riscontro in merito alla possibilità di operare come sopra descritto.	In base all'art. 9 "Spese ammissibili", "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 e all'art. 191 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il timing dovrà essere coerente con il cronoprogramma sottoscritto in fase di convenzione ed in armonia con il PNRR. Si precisa che secondo le tempistiche indicate nel Piano Operativo DD n° 450 del 9 dicembre 2021, integrato con DD n° 1 del 28 gennaio 2022, i progetti (inv. 1.3.1 e 1.3.2) possono essere attivati nel II trimestre giugno 2022 e devono essere completati entro il primo semestre del 2026.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	12	Con riferimento all'art. 9 "Spese ammissibili" si chiede conferma del fatto che, in caso di ammissione della domanda di contributo, le spese di elaborazione del progetto da presentare all'atto della stipula della convenzione siano ammissibili in linea con quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.	In base all'art. 9 dell'Avviso, sono ammissibili le spese di nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso e le spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	13	Se nell'ambito di un progetto sono previsti investimenti in conto capitale, gli stessi devono rimanere in capo all'ente pubblico o possono essere affidati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, e quindi svolti da Enti del Terzo Settore? E con quali vincoli? Qualora gli interventi in conto capitale, di cui al punto precedente, debbano essere svolti dall'ente pubblico ma quest'ultimo non è l'ente capofila di ATS, con quale modalità di gestione devono essere attivati?	Risposta alla domanda 8 art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili": Titolari delle risorse del PNRR sono gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS. Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	14	In riferimento all'Avviso di cui in oggetto, si chiede se sono ammissibili gli oneri relativi a personale dipendente a tempo determinato, assunto specificatamente, con ruolo amministrativo dedicato al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti.	Tutte le funzioni ordinarie che possono essere svolte con le professionalità e le competenze già in possesso delle pubbliche amministrazioni sono escluse dalle spese ammissibili. In base all'art. 9 dell'Avviso, sono ammissibili le spese di nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso e le spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021. Non sono ammissibili le spese di personale per attività di rendicontazione e controllo.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	15	Con riferimento all'investimento 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione" (Dimissioni protette) alcuni ATS sono orientati a partecipare al fine di un potenziamento quali-quantitativo del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) esistente. In tali ATS il modello gestionale scelto per il SAD è quello dell'accreditamento. Ciò comporta che in esito ad Avviso pubblico si è costituito presso ciascun ambito l'albo dei soggetti accreditati ad erogare il SAD con interventi essenziali (assistenza e cura della persona) ed interventi accessori (es. trasporti, pulizia anche condominiale, giardinaggio, altre commissioni, ecc.) - albo che rimane aperto a nuove adesioni di soggetti accreditabili perché rispondono a requisiti di qualità definiti dagli ATS. Considerato che tra i criteri di ammissibilità dei progetti PNRR vi è il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili sugli affidamenti e gestioni externalizzate delle attività, con particolare riferimento al dettato dell'articolo 47 del DL 77/2021 in materia di "Pari opportunità e di genere [...]” ovvero il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), si chiede se il ricorso agli operatori economici inseriti nell'albo dei soggetti accreditati per incrementare le prestazioni del servizio sui territori possa essere legittimo oppure se per qualsiasi ricorso a prestazioni externalizzate collegate ai progetti PNRR è necessario ricorrere ad affidamenti ad hoc.	Il ricorso agli operatori economici in regime di accreditamento con l'ATS per l'erogazione dei servizi è ammissibile fermo il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili sugli affidamenti e gestioni externalizzate delle attività.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	16	Rispetto l'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" il costo unitario dell'investimento può coprire anche dei costi di ampliamento/adequamento di uno spazio/struttura?	Sono ammissibili i costi coerenti con gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione ed adattamento degli immobili come previsto dall'art. 6 "Interventi finanziabili".
Articolo 9 "Spese ammissibili"	17	Tra le spese ammissibili, rientra l'eventuale spesa di locazione di immobili per la realizzazione degli interventi ricadenti nelle varie linee di investimento?	In base all'art. 9 comma 3 lettera g) sono ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate al successivo comma 6.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	18	È possibile il cofinanziamento da parte dell'ATS con risorse proprie? Per esempio, nell'ipotesi in cui nell'investimento 1.2 le spese di ristrutturazione fossero maggiori rispetto al finanziamento massimo (300.000 euro) previsto nella linea "abitazione" l'ambito potrebbe finanziare con proprie risorse la parte dei lavori non coperta dal finanziamento? In caso di risposta positiva quale parte dei lavori di ristrutturazione sono finanziabili e rendicontabili con le risorse del PNRR?	In base all'art. 9 "Spese ammissibili", "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	19	Nell'ipotesi in cui l'ATS si avvalga degli ETS nella fase di coprogettazione e di realizzazione degli interventi per i quali si riceve il finanziamento si chiede di esplicitare le spese riconducibili al rapporto con gli ETS che rientrano nel finanziamento e che quindi sono rendicontabili.	In merito, si legga la risposta alla domanda 9, art. 9.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	20	ALL'ART 9 COMMA 3 LETT. E dell'Avviso, viene indicato che fra le spese ammissibili è ammessa anche la spesa per nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso. Rientra in tale spesa il personale assunto per svolgere attività di gestione e rendicontazione del progetto candidato?	Si conferma che non sono ammissibili le spese di personale per attività di rendicontazione e controllo.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	21	Cosa si deve intendere per "altre attività tecnico operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR" ed ammissibili nel quadro finanziario di progetto, secondo quanto esplicitato dalla circolare 4 della ragioneria Generale dello Stato? Si possono considerare le spese di nuove assunzioni previste dall'articolo 9 comma 3 lett. e dell'Avviso 1/2022?	In merito, si legga la risposta alla domanda Art 9, n. 14.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	22	È possibile appaltare in esterno il servizio di supporto di amministrazione e rendicontazione e considerare tale spesa ammissibile nel piano delle spese finanziabili?	In merito, si legga la risposta alla domanda Art 9, n. 14.

Articolo 9 "Spese ammissibili"	23	In riferimento alle linee di intervento 1.1.2, 1.2., 1.3.1 è possibile prevedere la ristrutturazione/adattamento di immobili di proprietà pubblica (non Comune) e precisamente di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)? Se sì, va comunque previsto un adeguato vincolo di destinazione, pur non trattandosi di soggetto privato?	E' possibile prevedere la ristrutturazione/adattamento di immobili di proprietà pubblica anche se non si tratta di proprietà del Comune. Sì, va previsto un adeguato vincolo di destinazione.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	24	In riferimento alla linea di intervento 1.3.1 è possibile prevedere la ristrutturazione/adeguamento di immobili di Enti che amministrano l'edilizia residenziale pubblica (Ente pubblico economico)? In tale caso, quale titolo e/o vincolo è necessario costituire?	In merito si legga la risposta alla domanda Art 9, n. 23.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	25	Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. In questa linea di investimento, per due linee di attività (1.1.1 e 1.1.3) si prevede la creazione di due diverse equipie multidisciplinari, che prevedono, quindi, l'assunzione di personale con professionalità specifiche (educatore, psicologo, assistente sociale). Nella Circolare n.4 del Ministero dell'Economia, che chiarisce le indicazioni sull'ammissibilità delle spese per il personale da porre in carico al PNRR, si ribadisce che "sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti". Si chiede, pertanto conferma che le assunzioni dei professionisti suddetti, che faranno parte delle equipie multidisciplinari e quindi necessari per l'espletamento del progetto, sono spese di personale ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR.	Sì, sono da ritenersi spese ammissibili.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	26	In relazione alle linee di investimento della Missione 5 C2, di cui all'Avviso in oggetto, si chiede un chiarimento nel merito alla possibilità di assunzione di personale a valere sulle risorse PNRR. Nello specifico, si chiarisce che si fa riferimento a personale tecnico (progettista in ambito sociale, anche assistente sociale) e personale amministrativo. Entrambe le figure sarebbero specificamente dedicate allo sviluppo delle progettualità. Non si intende altro personale dedicato agli aspetti rendicontativi, attività quest'ultima che, come già esplicitato da questo Ministero, si è compreso non possa essere in alcun modo oggetto di finanziamento.	A tal riguardo si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021, rispetto al personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR proveniente da reclutamenti a tempo determinato.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	27	L'incarico di progettazione è rendicontabile nella linea di finanziamento del PNRR? L'incarico è da assegnare già ora per garantire i tempi di realizzazione quindi si tratta di anticipare i fondi per la realizzazione, da rendicontare successivamente al momento dell'avvio della rendicontazione.	A tal riguardo si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021, rispetto al personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR proveniente da reclutamenti a tempo determinato. Sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto". Inoltre, come indicato all'art. 9 "Spese ammissibili", comma 2, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento 2021/241.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	28	Nell'ambito degli appartamenti previsti dalla linea d'azione 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", oltre a progetti residenziali, possono essere previsti anche progetti per promuovere l'autonomia, per la permanenza di brevi periodi da parte dei disabili (alloggi "palestra")?	Sì, sono ammessi, purché per brevi periodi e in relazione ad un progetto individualizzato orientato prioritariamente all'erogazione di servizi e percorsi di accompagnamento verso l'autonomia in armonia con le Linee di indirizzo per le progettualità per la vita indipendente.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	29	Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta Si chiede conferma della possibilità di costruire nuovi immobili, come previsto dall'art.9 dell'Avviso 1/2022 ("spese relative alla costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti - pubblici o privati").	In merito, si legga la risposta alla domanda 17, art. 6.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	30	In relazione alle linee di investimento della Missione 5C2, di cui all'Avviso in oggetto, si chiede un chiarimento nel merito alla possibilità di assunzione di personale a valere sulle risorse PNRR. Nello specifico, si chiarisce che si fa riferimento a personale tecnico (progettista in ambito sociale, anche assistente sociale) e personale amministrativo. Entrambe le figure sarebbero specificamente dedicate allo sviluppo delle progettualità. Non si intende altro personale dedicato agli aspetti rendicontativi, attività quest'ultima che, come già esplicitato da questo Ministero, si è compreso non possa essere in alcun modo oggetto di finanziamento.	A tal riguardo si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021, rispetto al personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR proveniente da reclutamenti a tempo determinato.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	31	L'incarico di progettazione è rendicontabile nella linea di finanziamento del PNRR? L'incarico è da assegnare già ora per garantire i tempi di realizzazione quindi si tratta di anticipare i fondi per la realizzazione, da rendicontare successivamente al momento dell'avvio della rendicontazione.	A tal riguardo si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021, rispetto al personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR proveniente da reclutamenti a tempo determinato. Sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto".
Articolo 9 "Spese ammissibili"	32	Quesito inerente all'IVA: nel caso in cui per l'Ente l'IVA costituisca un costo e non sia recuperabile, il valore dell'IVA va ricompreso nell'importo che si intende richiedere, oppure l'importo massimo richiedibile è da intendersi oltre IVA?	In merito, si legga la risposta alla domanda 1, art. 9.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	33	Con riferimento alla linea di investimento 1.3.1 (Housing first) si chiede di conoscere se le spese relative al pagamento di canoni di affitto per immobili da destinare ad housing first debbano essere imputati ai costi unitari dell'investimento o ai costi di gestione del triennio?	E' possibile ricomprendere l'affitto di alloggi nel computo del costo unitario tra le spese di gestione.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	34	Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti In questa linea di investimento, per due linee di attività (1.1.1 e 1.1.3) si prevede la creazione di due diverse equipie multidisciplinari, che prevedono, quindi, l'assunzione di personale con professionalità specifiche (educatore, psicologo, assistente sociale). Nella Circolare n.4 del Ministero dell'Economia, che chiarisce le indicazioni sull'ammissibilità delle spese per il personale da porre in carico al PNRR, si ribadisce che "sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti". Si chiede, pertanto conferma che le assunzioni dei professionisti suddetti, che faranno parte delle equipie multidisciplinari e quindi necessari per l'espletamento del progetto, sono spese di personale ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR.	Sì conferma.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	35	Gli ATS / Comuni devono prevedere ulteriori oneri a carico dei propri bilanci da trasferire alle aziende Ulss (già delegate sulla disabilità e quindi dotate di risorse umane ed economiche già finanziate dai bilanci dei comuni tramite bilancio sociale) per partecipare ai bandi PNRR in materia di disabilità differentemente da quanto accade per progetti realizzati direttamente dagli ATS /Comuni che devono – per contro - essere attuati pressoché a costo zero con le risorse umane a disposizione, fatta eccezione per le spese ammissibili riconosciute dal Ministero?	La disciplina dei costi ammissibili è ben esplicitata all'articolo 9 dell'Avviso.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	36	E' possibile cumulare gli importi in conto capitale sui diversi investimenti per l'acquisto e ristrutturazione di un unico immobile polifunzionale?	Non è previsto l'acquisto tra le spese ammissibili di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 9 dell'avviso pubblico.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	37	Nella creazione dell'equipe territoriale per le dimissioni protette potrà essere prevista la figura professionale del fisioterapista come parte dell'equipe per attività valutativa delle capacità riabilitative della persona in dimissione protetta? Le spese relative a questa figura potranno essere a carico del PNRR?	La valutazione è rimessa agli ATS. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 la spesa è ammissibile.

Articolo 9 "Spese ammissibili"	38	Alla luce dell'investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.2 Stazioni di Posta, è possibile ammettere nelle spese del PNRR l'acquisto di un'automobile (es. van di tipo elettrico) al fine di trasportare utenti non automuniti presi in carico nella STAZIONE DI POSTA, così da garantire un collegamento con ASL e CPI, e altre istituzioni, secondo l'AZIONE A2 e A3 della stessa linea?	Sì, se strettamente funzionale alla progettualità.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	39	Si chiede se per "personale impiegato nella realizzazione del progetto" si intende anche "personale educativo" per le linee di intervento: 1.1.1, 1.1.3, 1.2, 1.3.1,1.3.2.	Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 è ammissibile la spesa necessaria per le nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dall'avviso.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	40	Si chiede se per "personale impiegato nella realizzazione del progetto" si intende anche "assistenti sociali" per le linee di intervento: 1.1.1, 1.1.3, 1.2, 1.3.1,1.3.2.	Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 è ammissibile la spesa necessaria per le nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dall'avviso.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	41	In riferimento all'investimento 1.3.1 - housing temporaneo, nei costi ammissibili è possibile ricomprendere l'affitto di alloggi invece che la ristrutturazione? Se sì, tale somma è ricomprendibile nella quota del costo unitario dell'intervento? O deve essere considerata una spesa di gestione?	E' possibile ricomprendere l'affitto di alloggi nel computo del costo unitario tra le spese di gestione.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	42	Tra le spese ammissibili nel finanziamento possono rientrare le consulenze di carattere tecnico finalizzate alla ristrutturazione adeguamento degli immobili, svolte da figure quali ad esempio architetto, ingegnere, progettista, responsabile a seguire i lavori? Se sì, occorrerà affidare la consulenza per i diversi progetti ad un unico tecnico scelto per l'intero ambito o ogni Ente che è chiamato e coinvolto nella progettazione potrà conferire un incarico specifico? In questo caso sarà il singolo Ente (es. cooperativa) che sosterrà i relativi costi?	L'ATS può organizzarsi come ritiene meglio rispondente alle proprie esigenze, pur sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento di economicità, efficacia ed efficienza.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	43	Come deve essere interpretata la spesa di investimento di € 60.000,00 per "progetto individualizzato" della linea di intervento 1.2 "Autonomia disabili"? che spese può ricomprendere? Possono essere utilizzati per azioni di formazione?	In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato: 1. Progetto personalizzato: Costi di investimento - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Costi di gestione - costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale; - costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; - costi legati all'attivazione dei sostegni. 2. Abitazione Costi di investimento - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento Costi di gestione - attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; - sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza 3. Lavoro Costi di investimento - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto Costi di gestione - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line In merito, si leggano anche le risposte alle domande 15 e 16, art. 6 e alle domande 5 e 8, art. 8.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	44	E' possibile prevedere tra le spese ammissibili, finalizzate all'attuazione degli interventi, far rientrare le spese sostenute dall'Ambito per contratti di collaborazione esterna aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto tecnico-specialistico alla gestione del processo di co-progettazione e co-gestione degli interventi/progetti ammessi a finanziamento?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 9.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	45	In relazione all' investimento 1.3 Housing e stazioni di posta, l'acquisto di arredo, impianti d'allarme sono spese ammissibili? Sempre in relazione all'investimento 1.3 Housing e stazioni di posta, la Diocesi ha già provveduto alla ristrutturazione dell'immobile da adibire a Centro servizi, sostenendone quindi i costi, e ha dato lo stesso in concessione d'uso gratuito ad un'organizzazione di volontariato che sarà partner di progetto. E' possibile per la Diocesi presentare i suddetti costi a valere sul PNRR e recuperarli? I costi per il personale necessario allo svolgimento dei servizi previsti dalle diverse linee di investimento, ad esempio educatori per il potenziamento della domiciliarità, educatori del Centro servizi, mediatori linguistici, sono considerati spese ammissibili dal PNRR?	Sono ammissibili le spese indicate all'art. 9 dell'art. 1/2022. Come definito dall'art. 17 del Regolamento 2021/241, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile; effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	46	Tra le spese ammissibile è prevista la possibilità di acquisto di immobili?	Ai sensi dell'art. 6 gli "Interventi finanziabili" per le linee 1.1.2, 1.2 e 1.3 fanno riferimento alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati, restando escluse le "costruzioni". Inoltre si specifica che nella descrizione di cui al PNRR non è previsto l'acquisto.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	47	Le spese che possono essere poste a carico di una linea di investimento PNRR possono essere state effettuate anche antecedentemente al 31 marzo 2022, purché ovviamente coerenti al progetto di interesse (es. ristrutturazione appartamento per autonomia disabili); in questo caso il triennio di durata gestionale del progetto da quando decorre?	Come definito dall'art. 17 del Regolamento 2021/241, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano: a. coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile; b. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; c. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. A tal fine si precisa che i costi stimati dei progetti inclusi nel presente Avviso non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020. Il triennio gestionale del progetto decorrerà dall'atto di stipula della convenzione.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	48	Il personale es. Assistenti Sociali/Educatori a potenziamento della componente sociale dell'équipe multiprofessionale e/o con il ruolo di Case Manager può essere assunto dal Comune sia in modo diretto che indiretto (int.1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3.1)?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10 , art. 9.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	49	E' possibile prevedere l'assunzione diretta o indiretta di Assistenti Sociali/Educatori che possano contestualmente svolgere compiti diversi: Es. un Assistente sociale a potenziamento della componente sociale dell'équipe Multiprofessionale, che svolga anche il ruolo di Case Manager e di Coach del progetto? Tale personale può essere individuato anche tra il personale dell'ETS con il quale si determina un rapporto di affidamento della gestione del servizio attraverso ad es. procedure di Coprogettazione, Accreditamento etc?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10 , art. 9.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	50	Tra i servizi di assistenza socio-sanitaria attivabili è inclusa anche l'assistente personale? E nel caso sia previsto, l'anziano può scegliere liberamente il soggetto che deve operare nel ruolo di assistente personale? (Qualora si evinca dall'analisi multidimensionale la necessità per il beneficiario di una forma di assistenza non prettamente professionale ed attuabile da un "assistente personale" e nell'ottica di autodeterminazione e libertà di scelta del proprio assistente personale da parte del beneficiario, facendo comunque sempre riferimento al fondamentale principio di trasparenza e di appropriatezza in relazione all'espressione degli specifici bisogni (Linee di indirizzo). E, nel caso in cui sia possibile che l'anziano non autosufficiente scelga il proprio assistente personale, quale può essere la modalità attuativa? E' possibile prevedere un contributo economico per le spese sostenute da erogare direttamente all'anziano non autosufficiente?	I progetti possono prevedere l'erogazione di servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria, in base a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente adottate con il DPCM 21 novembre 2019 e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), incentrato sulla semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, una presa in carico multidimensionale ed integrata ed il rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità. No, non è possibile prevedere un contributo economico per le spese sostenute da erogare direttamente all'anziano non autosufficiente.

Articolo 9 "Spese ammissibili"	51	In riferimento alle linee di intervento 1.2 e 1.3.1 è possibile prevedere tra i costi di gestione a carico del PNRR eventuali spese di affitto, utenze, spese condominiali degli immobili destinati alla realizzazione del progetto?	Si, è possibile ricomprendere l'affitto di alloggi, le utenze e le spese condominiali nel computo del costo unitario tra le spese di gestione. In merito si leggano la risposta alla domanda 17, 33, 41, art. 9, 42 art. 10. Inoltre, quanto alla ripartizione tra costo unitario dell'investimento e costo di gestione si veda la tabella riportata al paragrafo 5.1, c) Investimento 1.3 del Piano Operativo e all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 6 dell'Avviso. Ad ogni modo le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	52	L'acquisto di arredi da destinare alle strutture di cui agli investimenti 1.1.2 – 1.2 – 1.3.1 e 1.3.2 possono essere finanziati con le somme destinate alle suddette linee di investimento?	Come previsto all'art. 9 dell'Avviso 1/2022, sono ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto, fatta eccezione per quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo. Si legga altresì la domanda 22 art 6.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	53	1.3.1 - Housing temporaneo- Per "realizzazione di alloggi diffusi" si intende anche la locazione di immobili privati? Nel caso di indisponibilità di strutture pubbliche e di ricorso al mercato privato per la reperibilità di alloggi da destinare a progetti di housing temporaneo, il canone di locazione e ogni altra spesa direttamente riconducibile all'immobile (utenze, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria) può essere computato nella quota del costo unitario dell'investimento, onde consentire l'impiego delle risorse stanziare (60.000 euro per tre anni) alle sole attività previste dal punto 7, lettera c del bando?	In merito si leggano la risposta alla domanda 17, 33, 41, art. 9, 42 art. 10. Inoltre, quanto alla ripartizione tra costo unitario dell'investimento e costo di gestione si veda la tabella riportata al paragrafo 5.1, c) Investimento 1.3 del Piano Operativo e all'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 6 dell'Avviso. Ad ogni modo le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	54	Relativamente al calcolo dei costi dell'intervento 1.3.1, se il Comune/ATS decide di reperire gli appartamenti sul mercato privato, il canone d'affitto verrà considerato come una spesa di gestione o una spesa inclusa nel costo unitario di investimento?	In merito si legga la risposta alla domanda 33, art. 9.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	55	In merito all'intervento 1.3.1, per quanto riguarda la distribuzione di azioni/attività la fase di gestione del progetto rientra nell'attività A.2 "Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità" oppure si può aggiungere nel progetto un'attività A5 "Gestione del progetto"?	La fase di gestione del progetto rientra nella presa in carico, quindi, nell'attività A2 - "Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità".
Articolo 9 "Spese ammissibili"	56	In riferimento all'intervento 1.1.3, è possibile impiegare, oltre alle figure OSA e OSS specificamente previste dalla Scheda LEP5, anche figure innovative quali Assistenti Familiari ed Operatori Sociali di Comunità?	Si, è possibile, tenendo conto che il soggetto titolare di progetto è tenuto ad individuare il fabbisogno di personale necessario e includere le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	57	Le spese per lo studio di valutazione sismica di stabili da ristrutturare sono imputabili alla progettazione PNRR? In caso di risposta positiva è possibile prevedere tali studi all'interno della progettazione stessa (ovvero affidare l'incarico dopo l'avvio del progetto)?	Sono ammissibili a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto". Il soggetto titolare di progetto è tenuto ad individuare il fabbisogno di personale necessario e includere le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021. In base all'art. 12, l'obbligo in capo al soggetto attuatore di presentare per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.) è da espletare all'atto della comunicazione di avvio attività che può avvenire anche successivamente alla presentazione del progetto ma, appunto, non dopo l'avvio dello stesso.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	58	In merito alle linee 1.3 Housing First e Stazioni di Posta, nelle spese previste per la quota investimento, sono ammissibili e rendicontabili anche acquisti di arredamento e attrezzature, o solo ristrutturazione?	Sono ammissibili anche acquisti di arredamento e attrezzature solo se strettamente funzionali alla progettualità.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	59	Avviso n.1/2022 - Quesito Azione 1.3.1 e 1.3.2 - In relazione all'oggetto, con la presente si chiede conferma della fattibilità, in relazione alle azioni ammissibili, della proposta progettuale che i nostri due Ambiti associati intendono attuare. Nello specifico, nel territorio dell'Ente Gestore è presente un immobile di proprietà pubblica che è già oggetto di un finanziamento per la relativa riqualificazione e ristrutturazione. All'interno dello stesso, si vorrebbe istituire sia la stazione di posta che un dormitorio/Housing first all'interno del quale le persone possano ricevere accoglienza temporanea. Considerato che la ristrutturazione verrebbe finanziata con altre risorse non afferenti al PRNN Missione 5, si chiede se possano essere utilizzate le risorse dell'Avviso in oggetto per l'acquisto degli arredi necessari (letti, armadi, arredi per l'ufficio ecc.) oltreché per le spese di gestione della struttura.	In base all'art. 9 "Spese ammissibili, "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Inoltre l'art. 9 "Spese ammissibili" al comma 3 elenca le tipologie di spese ammissibili, indicando alla lettera g) che sono ammissibili "tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate al successivo comma 6."
Articolo 9 "Spese ammissibili"	60	Qualora si presentassero più Comuni in forma singola si creerebbe una graduatoria? Durante il webinar curato da ANCI, in data 03/03, si è fatto cenno all'impossibilità di assumere personale educativo per la gestione dei progetti. Si conferma questo limite?	Si applicherebbero i criteri di cui all'articolo 11 dell'Avviso. Le attività di gestione rientrano tra quelle di AT non rimborsabili, diverso è il caso in cui il predetto personale concorre direttamente al conseguimento dei risultati del progetto.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	61	Nel caso si affidasse il servizio a soggetto terzo è possibile coinvolgere personale educativo dell'appaltatore dedicato espressamente alle azioni del PNRR?	Le attività di gestione rientrano tra quelle di AT non rimborsabili, diverso è il caso in cui il predetto personale concorre direttamente al conseguimento dei risultati del progetto.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	62	Fra le spese ammissibili sono previste quelle per le nuove assunzioni di personale specificamente destinato alla realizzazione degli interventi e dei progetti previsti dall'avviso. I costi per l'assunzione di questo personale da parte dall'ente attuatore (ATS) verrà rimborsato sulla base dell'UCS per le ore effettivamente svolte in servizio, sulla base di un timesheet? Le assenze per ferie, malattie, congedi, saranno a carico dell'ATS e non rimborsate?	La Circolare MEF del 18 gennaio 2022 al paragrafo 3 prevede il ricorso a parametri standard (<i>In relazione ai parametri a cui attenersi per quantificare tali spese, si deve fare riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 50 del 2016), dai dispositivi attuativi pertinenti (come ad esempio nel caso in cui gli stessi prevedano il ricorso a parametri standard: "costi standard unitari") in relazione alla tipologia e alla natura degli interventi da realizzare.</i>) Sarebbe auspicabile l'adozione di costi standard già in uso a valere di programmi finanziati da risorse comunitarie.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	63	Si chiede conferma che le spese dell'attività tecnica di ACER non ricadono fra nessuna di quelle escluse di cui all'art. 9, comma 6 del DD n. 5 del 15/02/2022, in particolare non ricadono sotto la lett. d) "spese per le attività di assistenza tecnica relative alle azioni di supporto...", perché sono fattispecie diverse, ed e) "i costi del personale...", perché non si tratta del personale del Soggetto attuatore.	Valgono le regole generali stabilite dalle circolari MEF. N.B. nel caso in cui le spese siano ammissibili vanno esposte nel piano finanziario di progetto.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	64	Si chiede conferma di poter indicare le spese dell'attività tecnica di ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Forlì-Cesena) comprendente progettazione, affidamento, direzione lavori e collaudo all'art. 9, comma 6 lett. g) del DD n. 5 del 15/02/2022: "tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate al successivo comma 6." Ciò in quanto il rapporto con ACER non è un appalto di servizi ma una convenzione fra Enti, quindi non si possono rubricare alla lett. a), e neanche alla b) che comprende i costi dei lavori, nemmeno alla d) perché ACER non è un ente del terzo Settore.	Valgono le regole generali stabilite dalle circolari MEF. N.B. nel caso in cui le spese siano ammissibili vanno esposte nel piano finanziario di progetto.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	65	Si chiede conferma della fattibilità, in relazione alle azioni ammissibili, della proposta progettuale che i nostri due Ambiti associati intendono attuare. Nello specifico, nel territorio dell'Ente Gestore è presente un immobile di proprietà pubblica che è già oggetto di un finanziamento per la relativa riqualificazione e ristrutturazione. All'interno dello stesso, si vorrebbe istituire sia la stazione di posta che un dormitorio/Housing first all'interno del quale le persone possano ricevere accoglienza temporanea. Considerato che la ristrutturazione verrebbe finanziata con altre risorse non afferenti al PRNN Missione 5, si chiede se possano essere utilizzate le risorse dell'Avviso in oggetto per l'acquisto degli arredi necessari (letti, armadi, arredi per l'ufficio ecc.) oltreché per le spese di gestione della struttura.	In merito si legga la risposta n. 11 all'art. 9.

Articolo 9 "Spese ammissibili"	66	Relativamente a quanto previsto dall'Avviso 1/2022, Art. 6 Interventi finanziabili, Linea attività 1.1.3 "potranno essere attivati percorsi specifici di collaborazione con le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali per la definizione, la sperimentazione e l'adozione di protocolli condivisi per la presa in carico integrata di servizi sanitari e servizi sociali". I costi di personale sanitario potranno essere coperti dal PNRR? E' necessario prevedere che la ASST o l'azienda ospedaliera in questione siano partner di progetto? Qualora ASST o Aziende Ospedaliere non avessero in organico le figure professionali necessarie all'attivazione dei servizi domiciliari, è possibile rivolgersi a Cooperative private? E in caso di risposta affermativa, in che modo vanno contrattualizzate? Devono essere partner di progetto o possono emettere semplicemente fatture che poi il Soggetto attuatore può pagare?	In base all'art. 9 dell'Avviso, sono ammissibili le spese di nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso e le spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021. Nel caso di presentazione di progetto da parte di uno o più ATS, l'Ente capofila assume il ruolo di Soggetto attuatore in capo a quale esistono gli obblighi previsti dall'art. 12 dell'Avviso pubblico: in base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese". Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente".
Articolo 9 "Spese ammissibili"	67	Sono ammessi interventi per adeguamento abitazioni dove vivono famiglie con soggetti disabili, la cui proprietà è comunale, ma gestione diretta è del soggetto gestore dell'EPR nel Comune e nella provincia di riferimento?	Sì, è ammissibile.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	68	Relativamente alle spese di personale rendicontabili: qualora il soggetto attuatore non disponga di sufficiente personale da dedicare alle attività di progettazione prima e attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR poi, in quanto tutto il personale già in servizio è completamente assorbito dalla gestione ordinaria delle attività dell'Ente, è possibile dichiarare tale indisponibilità di personale e procedere all'assunzione a tempo determinato di personale espressamente dedicato a tali funzioni nell'ambito dei progetti PNRR?	In base all'art. 9 dell'Avviso, sono ammissibili le spese di nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso e le spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	69	In riferimento all'investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persona con disabilità 1.2 – sub-investimento 1.2 (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro). Premesso: 1. Che il Comune di Troina, facente parte del D/23, Comune capofila di Nicosia, ha ottenuto un finanziamento per intervento per riqualificazione funzionale dell'edificio ex collegio Maria Addolorata Troina (En) per la realizzazione del progetto cohousing dal titolo: Abitare insieme, nell'ambito del PO FESR 2014-2020 – Dipart. Regione Sicilia della famiglia e delle P.S. – Fondi europei – Gal Rocca di Cerere – Attuazione CLLD (Community Led Local Development) – Chiamata a progetto per la procedura negoziale dedicata alla strategia di sviluppo locale partecipativo a valere sull'Azione 9.3.5.: "Piani di investimenti in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia" per i GAL della Sicilia (Gruppi d'Azione Locale); 2. Che il suddetto progetto di cohousing è finalizzato alla realizzazione di un gruppo appartamento concepito in funzione di soluzioni innovative caratterizzate da una concreta flessibilità organizzativa e temporale in favore di n. 5 disabili. Chiede pertanto se la eventuale proposta di intervento da parte del Comune di Troina possa comprendere solo n. due azioni e precisamente: 1 Azione A: "Definizione e attivazione del progetto individualizzato" e le relative attività previste: A1: Costituzione e rafforzamento equipie; A2 Valutazione multidimensionale; A3 Progettazione individualizzata; A4 Attivazione sostegni; 2 Azione C: "Lavoro: sviluppo delle conoscenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza" e le relative attività previste: C1. Fornitura della strumentazione necessaria; C2 Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi.	In base all'art. 9 "Spese ammissibili, "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 e all'art. 191 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre nel caso in esame, ai sensi dell'art. 6 "Interventi finanziabili" comma 6 dell'Avviso 1/2022 occorre anche prevedere azioni di tipo "B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza"
Articolo 9 "Spese ammissibili"	70	Relativamente alle spese ammissibili per l'investimento 1.3 - Azione 1.3.2 Povertà estrema - Stazioni di posta, considerato che questo AT ha già organizzato un Centro Servizi nel centro della città, avvalendosi di una organizzazione no-profit, si chiede se è ammissibile la seguente previsione progettuale al fine di raggiungere persone senza fissa dimora e migranti stagionali nelle campagne e nella estrema periferia dove solitamente si accampano: 1) acquisto e sistemazione di moduli abitativi amovibili in legno. 2) acquisto di un camper multifunzionale per assistenza sanitaria e sociale (punto di accesso e orientamento mobile).	Ai sensi dell'art. 6 gli "Interventi finanziabili" per le linee 1.1.2, 1.2 e 1.3 fanno riferimento alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati. Inoltre, si specifica che nella descrizione di cui al PNRR non è previsto l'acquisto. L'acquisto del camper è ammissibile solo se strettamente funzionale alla progettualità.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	71	In riferimento alla Linea 1.1.1 – "Sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", trattandosi di una linea finalizzata ad estendere il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, per chi non è ancora all'interno della metodologia P.I.P.P.I., i costi per la formazione specifica previsti da P.I.P.P.I. sono da considerarsi all'interno del finanziamento PNRR (e quindi nei 70.500 € all'anno) o vi saranno altre fonti di finanziamento specifiche del sopracitato Programma?	i costi per la formazione sulla metodologia PIPPI sono finanziati a livello nazionale sul Fondo nazionale per le politiche sociali. La formazione è garantita a tutti gli ATS aderenti con il supporto dell'Università di Padova.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	72	Siamo a richiedere un chiarimento in merito al PNRR – MSC2 investimento 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità. Rispetto alle spese ammissibili vi rientra l'acquisto di arredi?	Come previsto all'art. 9 dell'Avviso 1/2022, sono ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto, fatta eccezione per quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	73	Ai sensi dell'Avviso Pubblico 1/2022, art. 9 è considerata una spesa ammissibile la rendicontazione di personale assunto a tempo indeterminato (assistente sociale/amministrativo) a valere sui finanziamenti delle linee del PNRR purché sia chiaramente specificato da ordini di servizio/atti di nomina il numero delle ore e le mansioni nelle quali il personale è impiegato nei progetti finanziari? E' possibile procedere con la stabilizzazione /assunzione nella PA di nuovo personale (assistente sociale/ amministrativo) a valere sui finanziamenti previsti dall'Avviso Pubblico?	L'art. 9 "Spese ammissibili" dell'Avviso 1/2022, comma 3, lettera e) prevede che sono ammissibili spese necessarie per le nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dall'Avviso stesso. Il soggetto titolare di progetto è tenuto ad individuare il fabbisogno di personale necessario e includere le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	74	In riferimento ai costi ammissibili previsti all'art. 9 dell'Avviso PNRR, si richiede cortesemente se siano considerati ammissibili i costi sostenuti per il personale, qualora tale personale sia attualmente già in forza all'Ente gestore dell'ATS per l'espletamento di altre funzioni (a tempo determinato), ma venga riconvertito con apposito ordine di servizio che preveda l'attribuzione del lavoratore unicamente all'espletamento delle funzioni di realizzazione degli interventi/progetti finanziati dall'Avviso PNRR.	Si veda la risposta alla domanda 12, art. 9
Articolo 9 "Spese ammissibili"	75	In riferimento all'art. 9 dell'Avviso, siamo a richiedere cortesemente, per la gestione dei servizi educativi ricompresi negli investimenti 1.1.1, 1.1.3, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, se sia possibile procedere all'assunzione di nuovo personale (in ottemperanza alla Circolare MEF n. 4/2022), mediante l'espletamento di procedure di appalto / affidamento a terzi, nelle forme previste dal Codice degli Appalti e dalla normativa vigente. In caso di ricorso all'Istituto dell'appalto / affidamento a terzi, vige la necessità, anche per il soggetto terzo, di rispettare il principio dell'assunzione di nuovo personale specificamente dedicato a tempo determinato?	il soggetto terzo può assumere anche a tempo indeterminato, ma i costi del periodo non coperto dall'esercizio PNRR restano a suo totale carico.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	76	Azione 1.1.3 si intende avviare soltanto rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio assistenziali (B.1.), è possibile? la spesa a disposizione verrebbe usata per il personale di socio assistenziale e socio sanitario (OSA e OSS). E' ammessa tale costo?	è possibile solo laddove gli standard di servizio definiti per i livelli essenziali nel piano nazionale sociale (Scheda LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette") siano già garantiti.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	77	Ai sensi dell'Avviso pubblico 1/2022, art. 6 - Investimento 1.2, Azione B – 3: sono compresi nell'investimento costi per la Domotica e per gli arredamenti specifici per persone diversamente abili?	Si veda risposta alla domanda 17, art. 9.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	78	Con riferimento alla linea 1.1.4 per il rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out, posto che tra i target di beneficiari indicati nella tabella riepilogativa dell'Avviso 1/2022 si parla anche di "altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali", proponendo un elenco chiaramente non esaustivo (in quanto termina con "ecc."), è possibile considerare tra le "altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali" anche gli operatori socio sanitari (OSS) che operano nei servizi di assistenza domiciliare (SAD)?	Non è possibile considerare anche gli operatori socio sanitari OSS che operano nei servizi di assistenza domiciliare, a meno che non siano al contempo operatori sociali coinvolti nell'esercizio delle funzioni di presa in carico degli utenti da parte del servizio sociale professionale territoriale, secondo le definizioni di cui all'art.1, comma 2, lettere i) e h) del DM 206 del 16 dicembre 2014
Articolo 9 "Spese ammissibili"	79	Nel caso della linea di attività relativa al rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità (1.1.3) fra i soggetti destinatari delle "azioni di formazione specifica rivolte ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio, ed in particolare destinati agli anziani per migliorare la qualità dei servizi sociali erogati" possono essere incluse anche le assistenti familiari, anche alla luce delle disposizioni di cui ai commi 162 lettera c) e 166 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)?	In merito si legga la risposta alla domanda 56, art. 9

Articolo 9 "Spese ammissibili"	80	A proposito dell'investimento 1.2. relativamente alla ristrutturazione di immobili, la richiesta di finanziamento è compatibile con l'utilizzo del bonus 110% e/o bonus efficienza energetica 65%?	In base all'art. 9 "Spese ammissibili", "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 e all'art. 191 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	81	Per quanto riguarda l'intervento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, il nostro ATS avrebbe la possibilità di riqualificare degli appartamenti che risultano essere in affitto (con contratti attribuiti a privati e Terzo Settore) con l'impegno di porre in essere un adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale, di almeno 20 anni. In questo caso (immobile in affitto con contratto intestato a privati o Terzo Settore, con vincolo di destinazione d'uso congruo) è possibile attivare la progettualità a valere sulla linea di intervento in questione (1.2.)? Sono dunque ammissibili per l'ATS le eventuali spese per la riqualificazione, il riadeguamento degli immobili stessi? In caso di indisponibilità di immobili pubblici, è ammesso che l'immobile oggetto di interventi strutturali non sia di proprietà pubblica, ma sia in affitto a privati o Terzo Settore con la garanzia dell'utilizzo per un numero congruo di anni?"	L'intervento è ammissibile.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	82	Sono ammissibili le spese di locazione per le strutture private?	sono ammissibili.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	83	L'Art. 9 - Spese ammissibili prevede al comma 3, lett. b): Sono ammissibili le seguenti spese: spese relative alla costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti. Nelle FAQ viene invece risposto che restano escluse le costruzioni. Vorremmo avere indicazioni precise.	In merito si legga la risposta alla domanda 46, art. 9
Articolo 9 "Spese ammissibili"	84	All'interno della linea di attività 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità, nella tabella relativa ai dettagli di spesa finanziabili, in relazione all'azione A. progetto individualizzato, è presente una voce costo INVESTIMENTO pari ad € 40.000: le attività previste all'interno di quella azione sono: A1. Costituzione o rafforzamento équipe; A2. Valutazione multidimensionale; A3. Progettazione individualizzata; A4. Attivazione sostegni, non si comprende a quale attività possano essere ricondotti i costi di INVESTIMENTO. Nelle recenti FAQ, è stato chiarito che i costi di investimento in tale azione sono riferibili a: - costituzione dell'équipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo rafforzamento. E' possibile, pertanto, utilizzare il budget per risorse umane (assunzioni/incarichi/collaborazioni)? E' possibile integrare con i fondi di gestione per sostenere questo "investimento" anche per le successive annualità?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento. Tutte le funzioni ordinarie che possono essere svolte con le professionalità e le competenze già in possesso delle pubbliche amministrazioni sono escluse dalle spese ammissibili. In base all'art. 9 dell'Avviso, sono ammissibili le spese di nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso e le spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente avviso. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021. In base all'art. 9 "Spese ammissibili", "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 e all'art. 191 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	85	C'è un vincolo relativo alla percentuale di investimento finanziario da dedicare alla riqualificazione e dotazione tecnologica degli spazi abitativi e la parte di finanziamento da dedicare all'attivazione dei servizi? O il budget complessivo può essere distribuito liberamente sulla base della valutazione dei bisogni territoriali? Tale distribuzione può essere definita/ridefinita in fase di attuazione sulla base della Valutazione Multidimensionale dei bisogni individuali dei singoli beneficiari?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	86	1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. Azioni A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. Relativamente alle azioni sopra riportate ed al costo unitario dell'investimento pari ad euro 40.000,00 si chiede se tra i costi sostenibili si possa procedere ad acquisto: Arredi di locali a favore della équipe; Strumentazione informatica (hw e sw anche dedicati alla valutazione individualizzata) di utilizzo da parte della équipe; Mezzo di trasporto (automobile) a disposizione della équipe per spostamenti/collegamenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale/Azienda Sanitaria Locale.	In merito si legga la risposta alla domanda 22, art. 6.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	87	Intervento 1.3 povertà estrema - Housing first – STRUTTURA - Nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale sono già presenti esperienze sull'Housing First con soggetti del Terzo Settore, attualmente gestori di servizi in immobili di proprietà privata. Con la presente si richiede se enti del Terzo Settore, individuati con opportuno bando pubblico ai sensi del Codice del Terzo Settore, possano assumere il ruolo di Soggetto realizzatore o soggetto esecutore per l'esecuzione dei servizi e l'esecuzione dei lavori. In particolare si chiede di precisare se il soggetto esecutore debba soggiacere alla normativa del codice degli appalti per gli interventi infrastrutturali sul bene privato e si chiede altresì di precisare, quando l'immobile è di natura privata, a quanto ammonta in termini di anni "l'utilizzo per un numero congruo di anni". Si chiede infine se il soggetto attuatore/esecutore, una volta affidatario del servizio e intervento, debba individuare il soggetto esecutore dei lavori mediante le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti pubblici - D.lgs. n. 50/2016.	In base all'art. 9 "Spese Ammissibili", comma 1, sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il codice degli Enti del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Altresì, in base all'art.5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 12, i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente. Per "utilizzo per un numero congruo di anni" si intende una destinazione d'uso almeno ventennale.
Articolo 9 "Spese ammissibili"	88	1.1.3 Linea di attività Dimissioni Protette. 1) Nell'avviso è specificato che potrà essere previsto un collegamento con iniziative progettuali sviluppate sull'intervento 1.1.2. E' possibile prevedere l'attivazione del servizio di telesoccorso/teleassistenza a valere sulla linea 1.1.3 anche per i soggetti già beneficiari della 1.1.2, quindi possibilmente alcuni soggetti saranno beneficiari sia di interventi di assistenza domiciliare attivati a valere sulla linea 1.1.2, sia degli interventi di telesoccorso/ teleassistenza attivati sulla linea 1.1.3?	Potrà essere previsto un collegamento con iniziative progettuali sviluppate sull'intervento 1.1.2 al fine di aumentare la disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare, sia rispetto alle dimissioni protette per utenza che può fare riferimento a un domicilio, sia rispetto alle dimissioni protette per persone che non dispongono di una abitazione. E' possibile quindi che beneficiari di interventi attivati a valere sulla linea 1.1.2 siano beneficiari di interventi sviluppati sull'investimento 1.1.3, nell'eventualità subiscano nel corso del progetto un ricovero ospedaliero in seguito al quale sperimentino un percorso di dimissione protetta. Occorre prestare attenzione in questi casi al principio di evitare il doppio finanziamento (Art. 9 "Spese Ammissibili" dell'Avviso 1/2022, comma 5).
Articolo 9 "Spese ammissibili"	89	Per il costo orario delle figure professionali denominate "esperti esterni" – art. 9 dell'Avviso, punto 3, lettera f) – coinvolte nel progetto (ad esempio Educatori professionali, Operatori Socio Sanitari) esistono tabelle ministeriali alle quali fare riferimento e da rispettare? Per tali figure, sono individuati e da rispettare dei monte-ore predefiniti?	Gli esperti esterni, che forniscono attività di supporto e consulenza di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, operano tramite contratti di prestazione d'opera/servizi ai sensi degli articoli 2222 e ss del Codice civile. Il carattere personale/intellettuale dell'istituto del contratto di prestazione d'opera/servizi lo distingue dall'appalto di servizi. Per tale ragione, le tabelle di costo orario del lavoro prodotte dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del Codice contratti pubblici relative agli appalti di lavori, forniture e servizi non trovano applicazione per gli esperti esterni. Al contrario, ai sensi del già richiamato articolo 23 comma 16 del Codice contratti pubblici per gli appalti di servizi, bisogna fare riferimento alla tabella costo lavoro del Ministero del lavoro in relazione alla contrattazione collettiva di riferimento o di quello del settore merceologico più vicino.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	1	Nel caso in cui sia obbligatorio presentare domanda di finanziamento per tutte le linee di azione scelte, come bisogna fare con la modulistica allegata all'Avviso (si duplica o si specifica il punto 14)?	L'istanza sarà compilabile on line e, fino all'atto del convenzionamento, non bisogna presentare il progetto. Successivamente verrà data informazione sui modelli progettuali.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	2	All'articolo 10 c. 4 è disposto che nella domanda di ammissione al finanziamento venga indicato il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale codice va comunque acquisito e indicato anche se non siamo ancora certi del finanziamento del progetto?	Sì, va indicato. È elemento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio: tutti gli atti, fin dall'origine, devono riportare il CUP oggetto di finanziamento.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	3	Nell'Avviso pubblicato è presente il Modello - Domanda di ammissione al finanziamento, sarebbe utile conoscere il modello con cui deve essere presentato il progetto (se è previsto), questo per consentire ai distretti di verificarne la struttura.	In merito, si legga la risposta alla domanda 1, art. 10.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	4	Provando ad entrare nella piattaforma, fermo restando che sarà attiva dal 1° marzo, l'accesso è fruibile esclusivamente agli utenti compresi negli elenchi trasmessi dal referente unico per la BDAP di ciascuna amministrazione Centrale dello Stato e dagli Uffici Amministrativi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Desumo che per l'autenticazione alla piattaforma ci saranno indicazioni diverse?	La piattaforma sarà accessibile agli enti capofila degli ATS e ai Comuni.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	5	Facendo seguito alla nota prot. n. 1191/GAB del 17.02.2022 della Regione Siciliana, dalla quale si apprende che è stato fissato, quale termine ultimo per l'inserimento dei progetti sulla piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, il 31.03.2022, si chiede quale sia la procedura per accedere alla citata piattaforma e se occorre registrarsi.	La piattaforma sarà accessibile, a partire dal 1° marzo 2022, agli enti capofila degli ATS e ai Comuni.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	6	La presente per chiedere gentilmente supporto per la richiesta relativa alla generazione del CUP relativo al PNRR 514-M5C2 - 1.1/1.2/1.3. È possibile trovare un template da seguire con le indicazioni richieste nei vari campi? Il codice cup è unico oppure ne richiedono tre (1.1 sostegno per le persone vulnerabili ..1.20 percorsi di autonomia ..1.3 Housing temporaneo ..9)?	La domanda di ammissione al finanziamento dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione al progetto per il quale viene richiesto il contributo. Il CUP è inteso uno per ogni singolo progetto. Al fine di classificare sul sistema CUP del DIPE correttamente i Codici Unici di Progetto, occorre rispettare la rispondenza per NATURA (Acquisto o realizzazione di servizi), TIPOLOGIA (Altro), SETTORE (Infrastrutture sociali), SOTTOSETTORE (Altre infrastrutture sociali), CATEGORIA (Altre infrastrutture), Tematica PNRR (514-M5C2 – Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore – 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti / 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità / 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta). E' in fase di pubblicazione il Manuale Utente operativo della linea di finanziamento PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, C2, INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3 .
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	7	Volendo l'Ente formalizzare la propria candidatura per due investimenti (1.2 e 1.3.1), quale sarà la documentazione tecnica da produrre a corredo della "Domanda di ammissione al finanziamento" (che si trova in coda all'avviso)? Da quello che è possibile evincere dall'avviso, sembra che l'unico documento da produrre e inoltrare sul portale sia la Domanda di cui sopra differendo in termini temporali la progettazione vera e propria dell'intervento in un secondo momento.	In merito, si legga la risposta alla domanda 1, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	8	L'utilizzo della piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF è ad utilizzo esclusivo dell'ente capofila di ATS o è possibile abilitare/accreditare anche altro ATS partner e/o soggetto realizzatore?	Alla piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF (https://openbdap.mef.gov.it/), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), avrà accesso il Soggetto Attuatore. Sarà reso disponibile un manuale utente per la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento tramite la piattaforma, informazioni ulteriori sulla possibilità di creare delle utenze per altri soggetti realizzatori del/progetto/i verranno fornite successivamente.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	9	E' possibile anticipare agli ATS il fac-simile del formulario di progetto di dettaglio e piano finanziario che sarà da presentare alla stipula della convenzione?	Non appena sarà disponibile, sarà accessibile dalla piattaforma.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	10	In riferimento al modulo di domanda da presentare entro il 31 marzo, la stessa va compilata per ciascun investimento e sub-investimento o per ogni progetto incluso nel sub-investimento/linea di attività? Se sì, occorre prendere un CUP per ciascun progetto?	L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	11	Si chiede se in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, il CUP deve essere unico e il relativo valore deve essere dato dalla sommatoria di tutti valori relativi ai subinvestimenti/linee di attività in considerazione del fatto che il nostro ATS intende partecipare a tutte le linee di investimento, ovvero se occorra procedere alla richiesta di un CUP per ogni investimento.	L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP, come specificato nel manuale utente pubblicato sul sito del Ministero.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	12	In relazione alla presentazione della domanda di finanziamento (scadenza 31/03/22) si chiede conferma del fatto che la documentazione da inviare sia solamente quella indicata nell'avviso, ossia: 1) Modello - Domanda di ammissione al finanziamento; 2) documentazione allegata attestante i poteri di firma (art.10 comma 3 dell'avviso) oppure se sia prevista altra documentazione. In caso sia prevista ulteriore documentazione si chiede cortesemente di specificare quale tipo di documentazione andrà prodotta, se saranno previsti formulari e eventualmente quando saranno rilasciati.	La documentazione da inviare in fase di presentazione della domanda di finanziamento da trasmettere entro il 31/03/2022 è quella prevista dall'art. 10 dell'Avviso 1/2022.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	13	Art 10-Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere: Qual è la modalità di richiesta credenziali per accedere alla piattaforma?	La domanda di ammissione a finanziamento dovrà essere presentata tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF (https://openbdap.mef.gov.it/), tramite la compilazione di un form. La piattaforma sarà accessibile, a partire dal 1° marzo 2022, agli enti capofila degli ATS e ai Comuni.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	14	Quando sarà reso disponibile il manuale utente per la presentazione delle domande di ammissione?	Il manuale è disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	15	Il 31/03/2022 è stato definito quale termine per la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento, qual è il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali?	Il 31 marzo 2022 è il termine ultimo per raccolta delle proposte progettuali secondo il cronoprogramma indicativo presente nel Piano Operativo emanato con DD 450 del 9/12/2021 e in base a quanto previsto dall'Art. 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere , comma 2 dell'Avviso n.1/2022. Inoltre, come previsto all'art. 12 dell'Avviso, alla Convenzione sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ATS/Comune sarà allegato il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	16	Al "modello – domanda di ammissione al finanziamento" è necessario allegare una proposta progettuale dettagliata? Quale livello di dettaglio è richiesto?	La domanda di ammissione a finanziamento dovrà essere presentata tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF (https://openbdap.mef.gov.it/), tramite la compilazione di un form. Alla domanda andrà allegata la documentazione attestante i poteri di firma in capo al richiedente, qualora diverso dal rappresentante legale. Inoltre, all'articolo 12 dell'Avviso, si legge che "Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ATS sottoscriveranno un'apposita Convenzione, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto. Alla Convenzione sarà allegato il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario". Saranno disponibili successivamente sul sito del Ministero i modelli di articolazione delle progettualità.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	17	La presentazione di "un progetto dettagliato corredato di cronoprogramma e di piano finanziario" dovrà essere effettuata "all'atto della stipula della Convenzione", così come indicato nell'allegato Domanda di ammissione al finanziamento nell'elenco degli impegni che gli enti devono sottoscrivere?	La presentazione del progetto dettagliato corredato di cronoprogramma e di piano finanziario dovrà essere effettuata all'atto della stipula della Convenzione che dovrà avvenire a partire dal 1° giugno 2022.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	18	Il modulo di domanda di ammissione a finanziamento va compilato per ogni intervento?	L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	19	Nel modello di domanda, per quanto concerne il CUP, andrà comunicato un unico CUP, identico per tutti i sub-investimenti/linee di attività per le quali si chiede il finanziamento?	Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	20	Nel modello Domanda di ammissione al finanziamento, al punto 15, alla voce "Numero di beneficiari" andrà riportato cumulativamente il numero di beneficiari di tutti i sub-investimenti per i quali si presenta richiesta? Ugualmente, per quanto riguarda il finanziamento richiesto, andrà indicato l'ammontare complessivo sommando gli importi richiesti per ogni sub-investimento/linee di attività?	La domanda dovrà essere compilata sulla piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF (https://openbdap.mef.gov.it/). Il manuale è disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx . Nel modello di domanda di ammissione al finanziamento, occorre indicare l'ammontare totale di euro richiesto e il numero di beneficiari da coinvolgere per ciascuna linea di investimento/progetto a cui si intende partecipare.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	21	Il "Modello - Domanda di ammissione al finanziamento" prevede che all'atto della stipula della Convenzione sia presentato un progetto di dettaglio corredato di un cronoprogramma e di un piano finanziario. Al riguardo è già disponibile o sarà reso disponibile un modello di riferimento per la presentazione di progetto, cronoprogramma e piano finanziario?	Appena sarà disponibile verrà condiviso un modello di riferimento per la presentazione di progetto, cronoprogramma e relativo piano finanziario.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	22	Si chiede se al fine della presentazione delle domande di ammissione per i progetti di cui si richiede il finanziamento, con scadenza al 31/03/2022, è necessario che l'opera pubblica sia inserita nella Programmazione delle opere pubbliche del Comune Capofila entro la scadenza medesima.	Il DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" all'Art. 6-bis "Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche", comma 1 prevede "Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	23	In caso di intenzione da parte di un ATS di partecipare a più sub-investimenti, il modulo di domanda è unico o va replicato per ogni sub-investimento? In caso di modulo unico come si indica la partecipazione di un singolo ATS come capofila in un sub-investimento e come partner in altro sub-investimento? E nel caso di ATS capofila per più sub-investimenti come va formulata la domanda essendoci diversi ATS partner nei diversi sub-investimenti?	La domanda di ammissione a finanziamento dovrà essere presentata tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF (https://openbdap.mef.gov.it/). Il manuale utente per il corretto inserimento dei dati a sistema è disponibile al link http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx .
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	24	Nei casi dei progetti che prevedono sia investimenti che spese di gestione va inserita una domanda per ogni azione? (in fase di richiesta CUP per l'uno o per l'altro è diverso)?	L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP a prescindere dalla tipologia di costo (Costo investimento, costo gestione)
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	25	Per ogni sub-investimento/linee di attività va richiesto un CUP specifico? È il Comune capofila a richiedere il CUP anche laddove poi le risorse siano gestite dall'ASP?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	26	26. Al fine di accedere alla piattaforma, si chiede se si debba usare le credenziali già in dotazione del comune capofila oppure se si possa generare una nuova utenza, in quanto sembrerebbe che sia possibile una sola utenza per Ente (ovvero una nuova utenza sostituirebbe la pregressa, bloccandola).	A tal proposito si legga il manuale utente disponibile al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Manuale-Finanziamento-Avviso-1-2022-PNRR.pdf . Sul sito sono presenti le indicazioni per l'assistenza tecnica specifica. Si possono usare le credenziali già in dotazione al Comune ricordando che l'accesso e la gestione dell'istanza per la linea di finanziamento spetta alla sola utenza con profilo "Referente d'amministrazione", non è necessario che il Referente corrisponda al RUP e spetta al singolo Ente l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	27	Il comune capofila intende presentare un progetto a valere della linea 1.3 Housing First, linea su cui l'ATS non intenderebbe partecipare. Qualora l'utenza di accesso al portale Bdap MOP fosse unica per Ente, si chiede se è possibile presentare due istanze: una da parte del ATS (utilizzando l'accesso alla piattaforma del comune capofila) e una da parte del comune capofila (per la linea su cui l'ATS non presenta progettualità).	A tal proposito si legga il manuale utente disponibile al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Manuale-Finanziamento-Avviso-1-2022-PNRR.pdf . Sul sito sono presenti le indicazioni per l'assistenza tecnica specifica. Ogni Comune può presentare un'unica istanza che raccoglie però tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento, con la possibilità di poter specificare per ogni singolo progetto se la presentazione della richiesta è fatta a titolo di capofila di ATS o come singolo Comune.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	28	Nell'investimento 1.2, parte dedicata all'abitazione, che livello di progetto dovrà essere presentato all'atto della sottoscrizione della convenzione con il Ministero: di fattibilità tecnica ed economica, esecutivo, definitivo?	All'atto della stipula della Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà essere presentato un progetto di dettaglio corredato di un cronoprogramma e di un piano finanziario.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	29	La domanda di finanziamento dovrà essere presentata per ogni investimento al quale si intende aderire oppure è sufficiente un'unica domanda per tutte le linee a cui l'ATS intende partecipare?	L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	30	Il CUP da indicare nella domanda di ammissione al PNRR Missione 5 dovrà essere unico per le linee di attività o ciascuna linea dovrà avere un CUP specifico?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	31	Gli interventi che si considerano della domanda di ammissione al finanziamento (scad 31.03.2022) devono rientrare nel Piano delle Opere Pubbliche fin dalla candidatura (entro il 31. Marzo) oppure possono essere inserite successivamente nel Piano Opere pubbliche?	In merito si legga la risposta alla domanda Art 10, n. 22.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	32	All'art. 11 comma 4. - Criteri specifici per sub-investimento d) 2. si indica che il dato degli operatori sociali coinvolti nell'attività di supervisione E' DA DICHIARARSI A CURA DEL CAPOFIL DEL PROPONENTE IL PROGETTO. Verificando l'Allegato Modello Domanda di ammissione al finanziamento, le FAQ e il Manuale utente Linee di finanziamento non abbiamo individuato ove sia possibile dichiarare questo dato.	Per il sub-investimento 1.1.4 i beneficiari sono gli operatori sociali, pertanto, nella domanda/istanza di ammissione deve essere compilato il campo "Dichiaro che il progetto coinvolgerà un numero di beneficiari pari a: _____"
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	33	Con la presente in qualità di Direttore generale del Consorzio Ovest Solidale - Piemonte sono a sottoporre il seguente quesito. Per la generazione del CUP si chiede di specificare se deve essere generato un CUP per ognuna delle Linee di investimento, quindi in totale 3 CUP per ognuna delle linee di investimento (1.1. - 1.2. - 1.3.) come sembrerebbe dalle voci selezionabili all'interno della procedura di generazione del CUP, oppure se deve essere generato un CUP per ognuna delle linee di attività (sub-investimenti), quindi in totale (se l'ATS fa istanza per tutte le linee di attività) 4 CUP per l'investimento 1.1. + 1 CUP per la linea di investimento 1.2. + 2 CUP per la linea di investimento 1.3, inserendo quindi manualmente nella procedura di generazione del CUP nei campi liberi l'indicazione delle singole linee di attività (subinvestimenti), le quali non risultano presenti come voci preimpostate selezionabili nella procedura di generazione del CUP.	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	34	Cosa si intende per "progetto di dettaglio" da presentarsi in sede di firma della convenzione?	In merito si legga la domanda 16, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	35	In riferimento al CUP art 10 c.4: Il Comune di Milano intende presentare un progetto contenente le tre linee di investimento e per ognuna di loro le sub azioni specifiche, in questo caso, cosa dobbiamo considerare per "progetto" ? Si intende la nostra proposta progettuale complessiva (progetto) relativa all'Avviso 1-2022 (contenente le tre linee di investimento e le loro sub/ micro attività) oppure dobbiamo considerare ogni linea di investimento come progetto singolo e di conseguenza chiedere CUP separati per ciascuna di esse (e eventualmente anche per più progetti per linea)?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 10. (L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP). Ogni linea di attività/sub-investimento corrisponde ad un progetto singolo per il quale richiedere specifico CUP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	36	E' possibile avere un riferimento da poter contattare telefonicamente durante la compilazione dei files in caso di dubbi.	Al seguente indirizzo: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/ della Presidenza del Consiglio sono indicati un numero verde e il link diretto per l'assistenza tecnica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	37	Per l'istanza alle sette linee di finanziamento si deve generare un CUP unico o un CUP per ogni linea?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 10. (L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP). Ogni linea di attività/sub-investimento corrisponde ad un progetto singolo per il quale richiedere specifico CUP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	38	Chiede la disponibilità della scheda progettuale relativa all' Avviso pubblico 1/2022 PNRR – Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili - Sub investimento 1.1.1. SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI.	Le proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili - Sub investimento 1.1.1. dovranno essere redatte secondo quanto previsto nelle "Linee guida sostegno alle famiglie vulnerabili 2017" e tenendo conto di quanto previsto nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023". Ad ogni modo sul sito del Ministero è già presente il materiale di supporto dettagliato per la predisposizione progettuale.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	39	Considerando quanto indicato all'articolo 10. Paragrafo 3, dell'Avviso, si chiede conferma circa la possibilità di far sottoscrivere la domanda di ammissione al finanziamento ad un soggetto diverso dal Legale Rappresentante, previa apposita delega. Inoltre, qualora sia possibile, si chiede se sia stato predisposto un modello di delega a tal fine utilizzabile.	Si conferma quanto previsto all'articolo 10 comma 3: alla domanda va allegata la documentazione attestante i poteri di firma in capo al richiedente, qualora diverso dal rappresentante legale.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	40	In considerazione delle difficoltà riscontrate nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere assunto per ogni progetto/sub-investimento, si chiede se è disponibile un template per la generazione semplificata o se è possibile ricevere assistenza. Si segnala che abbiamo rilevato un'incongruenza tra le codifiche relative alle linee di attività riportate al paragrafo 2.1.1 del "Manuale utente linee di finanziamento" del MEF e quelle riportate nell'Avviso (s.v. art. 10).	Al seguente indirizzo: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/ sono indicati un numero verde e il link diretto per l'assistenza tecnica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	41	Le schede progetto devono essere inviate insieme alla domanda di ammissione al finanziamento o, dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi e, quindi, dopo la firma della convenzione?	Come previsto all'art. 12 dell'Avviso, alla Convenzione sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ATS/Comune sarà allegato il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	42	In riferimento all'investimento 1.3.1 – housing temporaneo, nei costi ammissibili è possibile ricomprendere l'affitto di alloggi invece che la ristrutturazione? Se sì, tale somma è ricomprendibile nella quota del costo unitario dell'intervento o deve essere considerata una spesa di gestione?	E' possibile ricomprendere l'affitto di alloggi nel computo del costo unitario tra le spese di gestione.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	43	Con riferimento all'intervento 1.1.4 "burn out" è possibile usare come forma di reclutamento dei supervisori un bando per iscrizione ad un apposito albo e successivamente incaricare direttamente i professionisti iscritti?	Possono essere utilizzati tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	44	Abbiamo chiesto l'attivazione di un'utenza, rispettando la procedura indicata, il giorno 2 marzo e volevamo capire se c'era stato qualche problema in quanto non abbiamo ancora ricevuto mail di conferma di attivazione.	Al seguente indirizzo: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/ della Presidenza del Consiglio sono indicati un numero verde e il link diretto per l'assistenza tecnica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	45	Sulla piattaforma Bdap ancora non è attivo il pulsante "Linee di finanziamento", necessario per avviare l'iter per la presentazione della domanda. Quando sarà attiva la funzionalità?	La piattaforma è attiva dal 1° marzo 2022 agli enti capofila degli ATS e ai Comuni. Il manuale è disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx. Dopo la data di apertura, la linea di finanziamento sarà visibile nell'elenco delle linee attive. Il pulsante Linee di finanziamento è sempre attivo sulla Home Page del MOP, solo per utenti configurati con profilo referente dell'amministrazione. Ogni amministrazione può configurare un solo referente che avrà la responsabilità della trasmissione delle informazioni di monitoraggio e delle istanze di richiesta di finanziamento.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	46	Siccome sulla stessa linea di investimento proporremo due progetti, uno relativo al sostegno dei nuclei con figli minori e l'altro relativo alla deistituzionalizzazione degli anziani, occorrono 2 CUP distinti?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	47	In merito alla pubblicazione del Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu. Volevamo sapere se l'accreditamento sulla piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all'area operatori BDAP è rivolta esclusivamente alle amministrazioni pubbliche e/o istituzioni universitarie e scolastiche, perchè siamo una Cooperativa Sociale e saremo interessati alla partecipazione del bando	E' ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sull' Avviso 1/2022, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda. All'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 13 si stabilisce che i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	48	Si richiede se è prevista la pubblicazione sul sito https://opencup.gov.it/template-cup (o sul sito del Ministero) della guida per la richiesta dei CUP relativi i progetti da presentare sul bando.	Il CUP deve rispettare dei criteri prestabiliti per linea di finanziamento descritti al capitolo 2.1.1 Workflow Istanza - Creazione Nuova Istanza e associazione Intervento/progetto del manuale, disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx . Al seguente indirizzo: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/ della Presidenza del Consiglio sono indicati un numero verde e il link diretto per l'assistenza tecnica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	49	E' disponibile un modello di domanda in formato editabile?	La domanda è da presentata tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF (https://openbdap.mef.gov.it/), tramite la compilazione di un form.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	50	Qualora l'Ambito decidesse di non presentare una proposta progettuale su una linea di azione è possibile che più Comuni dello stesso Ambito presentino proposte? In tal caso potranno farlo in forma singola o dovranno assumere una forma associata tra loro?	Possono presentare la domanda come Comuni singoli.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	51	In riferimento alla generazione del CUP relativo al PNRR 514-MSC2 - 1.1/1.2/1.3 si sottopone il seguente quesito: il campo descrizione del tipo di strumento di programmazione? è compilabile con una descrizione libera o occorre inserire una descrizione specifica (es. PNRR Misura 5 Componente 2 Investimento 1.1 Sub-investi mento 1.1.1)?	Il CUP deve rispettare i criteri prestabiliti per linea di finanziamento descritti al capitolo 2.1.1 Workflow Istanza - Creazione Nuova Istanza e associazione Intervento/progetto del manuale, disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx . Al seguente indirizzo: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/ della Presidenza del Consiglio sono indicati un numero verde e il link diretto per l'assistenza tecnica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	52	E' possibile per un comune partecipare a più sub-investimenti dell'investimento 1.1? Specificando che l'ATS non partecipa a nessun investimento dell'avviso medesimo (si precisa che il comune ha una popolazione di circa 3000 abitanti e fa parte di un ATS costituito dal comune stesso e da un altro comune; e la somma dei due comuni si aggira comunque intorno ai 50mila abitanti)2. In caso affermativo, il comune deve compilare più istanze di partecipazione tramite la piattaforma a seconda del numero di progetti? O basta compilare una volta sola la piattaforma e successivamente, in caso di selezione, si possono inviare n progetti? Sempre considerando la casistica di cui alla domanda n.1, il comune può partecipare a più sub-investimenti che fanno parte di investimenti diversi? Per esempio 1.1.2 e 1.3.14. In merito all'articolo 11 (criteri di carattere generale - A, a.) nel caso sia un comune a presentare la domanda e non un ATS, come viene ripartito il punteggio?	Laddove l'ATS non partecipi i Comuni singoli possono presentare domanda per ciascuna linea progettuale (investimento e subinvestimento). Con riferimento alle modalità di presentazione dell'istanza si rinvia al Manuale dell'utente pubblicato sul sito del Ministero.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	53	Un Ambito Territoriale di 70.000 abitanti che partecipa con un proprio progetto sulla linea di attività 1.1.2. "Autonomia degli anziani non autosufficienti" può partecipare a uno e più progetti sulla stessa linea di attività presentati da un raggruppamento di Ambiti Territoriali con una popolazione superiore a 500 mila abitanti?	No. Gli è possibile presentare un solo progetto e dovrà scegliere se presentarlo come ATS singolo o in associazione. In particolare si faccia riferimento a quanto indicato all'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 6 e all'art. 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso", comma 7 - tabella (colonna "Numero di progetti per ogni ATS")
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	54	Un Ambito Territoriale di 70.000 abitanti che partecipa con un proprio progetto sulla linea di attività dell'investimento 1.3 "Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora" può partecipare a uno e più progetti sulla stessa linea di attività presentati da un raggruppamento di Ambiti Territoriali con una popolazione superiore a 300mila abitanti?	No. Gli è possibile presentare un solo progetto e dovrà scegliere se presentarlo come ATS singolo o in associazione. In particolare si faccia riferimento a quanto indicato all'art. 5 "Soggetti attuatori ammissibili", comma 6 e all'art. 4 "Dotazione finanziaria dell'Avviso", comma 7 - tabella (colonna "Numero di progetti per ogni ATS")
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	55	Siamo a chiedere conferma che relativamente all'investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora, avendo l'ATS popolazione inferiore a 330.000 abitanti, lo stesso possa presentare un progetto per la linea 1.3.1. Housing first e un progetto per la linea 1.3.2. Stazioni di posta (Centri servizi).	L'ATS può presentare un progetto per ogni linea progettuale.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	56	In Veneto a fronte di legge regionale c'è da anni delega alle Ulss in materia di disabilità: - In caso di assenza di ATS il singolo comune delega l'Ulss come realizzatore/esecutore: il progetto può valere per tutti i comuni sui quali insiste l'azienda ulss delegata oppure vale per il solo territorio del Comune proponente?	I soggetti attuatori ammissibili sono gli ATS, i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Per ogni ATS è ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sul presente Avviso, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di presentazione della domanda. I rapporti interni all'ATS per la gestione del finanziamento possono essere regolati secondo la normativa vigente, anche regionale.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	57	La modulistica per la redazione di ciascun progetto e del relativo piano finanziario quando e dove sarà resa disponibile?	In merito, si legga la risposta alla domanda 21, art. 10. (Appena sarà disponibile verrà condiviso un modello di riferimento per la presentazione di progetto, cronoprogramma e relativo piano finanziario).
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	58	Nel caso si addivenga alla stipula della convenzione tra Ministero e ATS destinatario di finanziamento, come si può realizzare il cambio di soggetto capofila di Ambito nel corso del triennio di attuazione delle progettualità del PNRR? La Regione Veneto dovrebbe emanare entro il corrente anno una normativa regionale per la disciplina degli Ambiti sociali che implicherà, almeno per il nostro ATS, una modifica dell'attuale assetto organizzativo e del soggetto capofila di ATS.	Al fini dell'esercizio PNRR il capofila si mantiene fino alla fine del periodo.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	59	Nel caso in cui un ATS abbia trasmesso istanza per la manifestazione di interesse ai sensi del D.D. 9 Dicembre 2021 a valere sull'investimento 1.2, potrebbe non presentare domanda di finanziamento e consentire ad un Comune facente parte dell'ATS di presentare istanza di finanziamento? O ancora, sarebbe possibile che l'ATS presenti domanda di finanziamento e in caso di attribuzione dei fondi deleghi il Comune alla gestione totale del budget?	Sono possibili entrambe le ipotesi.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	60	Linea 1.1.1. Laddove l'ultima edizione di PIPPI sia stata realizzata nel territorio dell'Ambito con delega USSL, nella manifestazione di interesse come è corretto rispondere ai punti in cui è chiesto se l'ATS ha partecipato a PIPPI (punti 17 e 18)?	Positivamente.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	61	Per i progetti che prevedono interventi sia in conto capitale che in termini di servizi e pertanto due tipologie di interventi distinti, come scegliere il CUP se deve essere unico?	Le indicazioni per la generazione di CUP sono fornite all'art. 10, comma 4 dell'Avviso 1/2022 e al capitolo 2.1.1 Workflow Istanza - Creazione Nuova Istanza e associazione Intervento/progetto del Manuale utente disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx . Per i progetti che prevedono costi di investimento e costi di gestione occorre generare un unico CUP sempre e solo di Natura 02.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	62	In caso di spese in conto capitale, qualora i fabbricati coinvolti siano ubicati nel territorio di un Comune diverso dal Comune capofila di Ambito chi prende il CUP? E' possibile la trasmissione del CUP in più Comuni?	Le indicazioni per la generazione di CUP sono fornite all'art. 10, comma 4 dell'Avviso 1/2022 e al capitolo 2.1.1 Workflow Istanza - Creazione Nuova Istanza e associazione Intervento/progetto del Manuale utente disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx . L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP, sempre e solo di Natura 02. La titolarità del CUP deve essere sempre del soggetto attuatore (art. 5) che però, potrà indicare in fase di richiesta del CUP una diversa localizzazione.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	63	Per la progettazione relativamente agli Investimenti 1.1-1.2 1.3 vi è una modulistica e/o un formulario e/o una scheda dove indicare le varie fasi del progetto o come progetto si intende la domanda di ammissione a finanziamento?	In merito, si legga la risposta alla domanda 9, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	64	Dovendo presentare richieste di finanziamento per più linee di attività, in risposta all'Avviso pubblico 1/2022 del PNRR, bisogna presentare un modello di domanda per ogni progetto presentato? Inoltre, chiediamo se basta inviare questo modello di domanda o se dobbiamo allegare altri documenti.	In merito, si legga la risposta alla domanda 18, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	65	Con la presente si formula il seguente quesito: Per Investimenti 1.1-1.2 e 1.3 "Servizi Sociali, disabilità e Marginalità possiamo considerare le manifestazioni di interesse come progetti o se c'è un format per sviluppare il progetto e dove poterlo reperire?	In merito, si legga la risposta alla domanda 21, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	66	Si rende noto che in fase di inserimento del cup, che per opportuna conoscenza alleghiamo, la piattaforma trova il cup stesso, tramite il banner CUP DIPE, ma quando si procede alla "conferma CUP DIPE e -monitoraggio" il sistema crea un errore generico. Abbiamo già aperto due ticket con il sistema di supporto della piattaforma, ma non è chiaro se il supporto tecnico è dato anche in questa fase.	Si rimanda al numero verde disponibile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	67	In relazione al CUP, se fosse possibile una gestione di attività e budget da parte di ogni singolo Ente gestore, è preferibile acquisire da parte del soggetto capofila un CUP master e per gli altri Enti gestori che compongono lo stesso ambito dei relativi sotto-CUP o acquisire tre CUP distinti, come già effettuato nella gestione dei fondi AVVISI 3 e 1/PON e Fondo Povertà triennio 2018/2020?	In merito, si legga la risposta alla domanda 6, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	68	Verificato che è consentito partecipare a più sub investimenti/linee di attività del programma, si chiede di sapere se è sufficiente presentare una domanda unica ovvero una domanda per ogni sub investimento/linea di attività.	In merito, si legga la risposta alla domanda 11, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	69	Se il progetto è condiviso da più Ambiti Territoriali sociali, si chiede di sapere se la domanda va inviata solo dal capofila o da tutti gli ATS coinvolti.	La domanda va inviata da parte dell'Ente capofila (come risulta dal Registro degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al SIOSS) dell'Ambito designato come ATS capofila tra gli Ambiti Territoriali associati.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	70	In correlazione con i quesito sub 2, in caso di presentazione di più domande, il CUP da acquisire è unico per l'intero programma PNRR Missione 5 o è necessario acquisire un CUP per ogni sub investimento/ linea di attività.	E' necessario acquisire un CUP per ogni sub investimento/ linea di attività.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	71	In merito alla creazione dei Codici Unici di Progetto (CUP) relativi ai seguenti investimenti e linee di attività: Linea di attività 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (totale investimento triennale € 211.500); Linea di attività 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione (totale investimento triennale € 330.000); Linee di attività 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali (totale investimento triennale € 210.000); Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (totale investimento triennale € 715.000); linea di attività 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di Posta (totale investimento triennale € 1.090.000). Si intende comprendere se per ognuno dei predetti investimenti e linee di attività i suddetti CUP debbono avere durata per l'intero triennio, oppure se vadano richiesti nuovi codici alla scadenza di ogni anno.	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è unico per singolo progetto e accompagna lo stesso dall'inizio alla chiusura.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	72	Questo ATS ha necessità di chiarire se gli immobili individuati ai fini della realizzazione delle Proposte progettuali per le Linee di investimento 1.1.2, 1.2, 1.3.2, debbano essere inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.	In merito, si legga la risposta alla domanda 22, art. 10.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	73	In riferimento all'avviso pubblico in oggetto in considerazione del fatto che il Comune di Vercelli è Ente capofila dell'ATS "Vercelli" composto da 4 Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali si richiedono, alla luce della suddetta strutturazione, le seguenti delucidazioni: - A titolo esemplificativo se per ipotesi in relazione alla linea di investimento 1.3.1 "Housing First" ogni Ente Gestore dell'ATS (compreso il capofila) intende realizzare un proprio progetto autonomo con delega delle attività, ognuno per il proprio territorio di competenza, occorre acquisire quattro codici CUP, uno per ogni progetto?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	74	Considerato che l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", prevede la possibilità della presentazione di un progetto da parte di più Ambiti, premesso che l'Ambito scrivente intende candidare l'intervento M5C1.1.4 "Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali", associandosi con altre ATS, si chiede di chiarire gli adempimenti a carico del nostro ATS che non è capofila. In particolare, si chiede se: dobbiamo inserire in piattaforma l'intervento 1.1.4 che presentiamo insieme ad altri ATS?; dobbiamo inserire il nostro Codice ATS?; dobbiamo spuntare la dichiarazione che il progetto sarà realizzato da più ATS?; dobbiamo inserire i codici ATS degli altri ATS? Dobbiamo inserire il CUP generato dall'ATS capofila? Dobbiamo inserire il numero beneficiari? Dobbiamo inserire l'ammontare dell'intervento?	La domanda dovrà essere presentata dall'ATS individuato come capofila tra gli ATS associati. In fase di presentazione della domanda di finanziamento bisognerà: inserire il codice ATS dell'Ambito individuato come capofila tra gli ATS associati; indicare gli ATS che presentano il progetto; generare e indicare il CUP; indicare il numero di beneficiari che saranno raggiunti dagli interventi e inserire l'ammontare dell'intervento.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	75	Nel portale BDAP-MOP, nelle schede dei singoli interventi, il codice ATS che viene richiesto è corretto intenderlo come codice da registro nazionale ambiti?	Sì, è corretto.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	76	Qualora un ATS presenti un progetto su questo investimento, avente ad oggetto un immobile posto sul territorio di altro comune dell'ATS è possibile, con gli strumenti della normativa ordinaria, effettuare un Accordo/Convenzione con trasferimento dei fondi all'altro Comune per la realizzazione della ristrutturazione? In questo caso il CUP farebbe capo al Comune capofila che ha presentato il progetto, mentre le fatture per la realizzazione della ristrutturazione sarebbero intestate all'altro Comune dell'ATS. E' possibile per il Comune capofila dell'ATS rendicontare fatture non intestate al Comune stesso ma ad altro Comune dell'ATS, chiaramente riconducibili all'attività di progetto ai termini dell'Accordo/Convenzione?	In merito si legga la risposta alla domanda 62, art.10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	77	In riferimento ai dati di popolazione presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri specifici per ciascun investimento, si richiede cortesemente in quale campo siano da inserire tali dati di popolazione, in quanto sulla domanda di ammissione non è presente un campo dedicato.	I dati inerenti la popolazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi non devono essere inseriti nella domanda di ammissione al finanziamento.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	78	Qualora un ATS partecipi ad una linea di attività quale partner (non capofila) di altri ATS a tal fine associati, si richiede cortesemente se tale partecipazione sia da inserire nella domanda di ammissione al finanziamento anche da parte del partner e, in caso affermativo, se tale sub-investimento/linea di attività vada ricompresa nell'attribuzione dei criteri di priorità.	In caso di partecipazione di più ATS a tal fine associati, la domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sull'Avviso 1/2022, va presentata dall'ATS individuato come Soggetto Attuatore. In fase di presentazione della domanda di finanziamento bisognerà indicare tutti gli ATS associati.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	79	Tra i criteri di priorità applicati alla graduatoria ce ne sono diversi che hanno a che fare con dati demografici degli ATS (popolazione, anziani 65 anni e più, minori 0-11, ecc.). A parte il dato relativo al numero di residenze fittizie nell'ATS che viene esplicitamente richiesto nella Domanda di Ammissione, tutti gli altri dati non sono richiesti. Non è necessario dunque reperire e indicare questi dati in fase di Domanda di Ammissione?	Si conferma che in fase di presentazione della domanda deve essere indicato solo il dato inerente le residenze fittizie.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	80	In riferimento all'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu. si pongono i seguenti quesiti: Il codice identificativo di Ambito è quello del SIOSS (per noi ad es Lom_68)?	Il codice ambito è il codice indicato nel registro nazionale
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	81	Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto la comunicazione via e-mail delle credenziali per l'accesso; siamo fortemente preoccupati che il nostro ambito non abbia la possibilità di caricare i progetti sul PNRR missione 5 con scadenza il 31 marzo. Abbiamo inoltre già inoltrato due ticket all'assistenza tecnica senza risposta.	A tal proposito si legga il manuale utente disponibile al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusioni-sociali/Documents/Manuale-Finanziamento-Avviso-1-2022-PNRR.pdf. Sul sito sono presenti le indicazioni per l'assistenza tecnica specifica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	82	Si chiede di avere dei chiarimenti in merito alla richiesta di Cup qualora l'Ambito decida di presentare il progetto insieme ad altri ambiti. Il CUP dovrà essere richiesto solo dal capofila o si dovrà provvedere a richiedere un Cup master e i Cup collegati per ogni ambito?	La domanda di ammissione al finanziamento dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (CUP), valido e correttamente individuato in relazione al progetto per il quale viene richiesto il contributo e la cui titolarità e la gestione fanno capo al beneficiario individuato all'atto dell'adesione. Non è necessario richiedere un ulteriore CUP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	83	Siamo a chiedere, in merito alla presentazione delle istanze su piattaforma dedicata, quando viene richiesto il Codice ATS, quale codice deve essere inserito? Il codice che si trova nei dati del "profilo utente" o altro codice?	Il codice ambito è il codice indicato nel registro nazionale ambiti
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	84	"Modalità di valutazione e approvazione della domanda" si parla della verifica dei criteri di ammissibilità e sulla base della valutazione dei criteri indicati al comma 4 dell'art. 11. Come è possibile dichiarare, per un eventuale intervento da proporre, i criteri di ammissibilità e di valutazione di cui sopra se nell'istanza da compilare sul portale MOP non si ha la possibilità di dichiarare tutti i criteri di cui sopra? A Titolo di esempio: art. 11, comma 4, lettera B punto b) " Sub-investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti". Dove è possibile dichiarare i dati richiesti nel suddetto punto ai fini dell'ottenimento del punteggio? Lo stesso dicasi per gli altri criteri di punteggio generali e specifici, e per i criteri di ammissibilità. Occorre una dichiarazione aggiuntiva da allegare all'istanza?	I dati inerenti la popolazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi non devono essere inseriti nella domanda di ammissione al finanziamento.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	85	Nella domanda è prevista anche l'opzione - aver presentato richiesta di manifestazione di interesse regionale. Per la Lombardia non è prevista nessuna procedura a riguardo, o sbaglio?	La scadenza per la comunicazione delle manifestazioni di interesse degli ATS da parte delle regioni e province autonome era fissata al 31 gennaio 2022. Nella domanda di partecipazione all'Avviso l'ente deve dichiarare esclusivamente di aver aderito o meno alla manifestazione di interesse.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	86	Per Codice Ambito si intende il codice numerico di 18 cifre presente nel registro ambiti? Oppure quello di 4 cifre?	Il codice ambito è il codice indicato nel registro nazionale ambiti e più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali),
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	87	Il codice ATS da indicare nell'istanza viene valorizzato in automatico al momento dell'inserimento dell'istanza stessa oppure, se non viene valorizzato in automatico chiediamo quale è il codice del Ns Ambito: Distretto San Lazzaro di Savena ora Distretto Savena Idice con Comune Capofila Comune di San Lazzaro di Savena.	Il codice ambito è il codice indicato nel registro nazionale ambiti e più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali),
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	88	Nel nostro ente, la persona abilitata come utente Referente nel portale di gestione delle linee di finanziamento GLF (piattaforma MOP-BDAP) è la Dirigente del Settore Lavori Pubblici. L'istanza, da allegare con sottoscrizione digitale, può comunque essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente? In alternativa, è possibile che l'istanza presenti la firma digitale della Dirigente del Settore Servizi alla Comunità (su specifica delega del legale rappresentante dell'Ente) e non della Dirigente del Settore Lavori Pubblici, che rimane comunque l'unica abilitata in piattaforma con le funzioni di Referente? E' possibile delegare il Dirigente dopo la presentazione dell'istanza, solo per gli atti successivi?	In merito si legga la risposta alla domanda 26, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	89	Nel caso un ATS volesse presentare dei progetti per le linee di attività 1.1.1; 1.1.2 e 1.1.3, può richiedere un unico CUP o deve richiedere più CUP tanti quanti sono le linee di attività?	In merito si legga la risposta alla domanda 6, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	90	Il modello di domanda per l'ammissione al finanziamento sembrerebbe riferire ad un unico CUP l'eventuale partecipazione per tutte le linee di attività. Si conferma che, viceversa, occorre acquisire un CUP per ciascuna delle linee di attività?	In merito si legga la risposta alla domanda 6, art. 10.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	91	Poichè il format di domanda della piattaforma di inserimento dati duplica le stesse domande per ciascun intervento si chiede: i dati richiesti, come ad esempio le residenze fittizie e la partecipazione al programma P.I.P.P.I., devono essere inseriti anche per linee di attività diverse da quelle di pertinenza?	No, i dati devono essere coerenti con la linea di investimento da compilare. A tal proposito si legga il Modello - Domanda di ammissione a finanziamento allegato all'Avviso 1/2022 ed il manuale utente disponibile al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Manuale-Finanziamento-Avviso-1-2022-PNRR.pdf .
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	92	Considerato che per la Linea 1.1.2 questo Ats prevede la riconversione di 3 immobili trasferendo a 3 comuni diversi le risorse per la realizzazione del progetto previa regolazione dei rapporti con uno degli strumenti previsti dalla vigente normativa, si chiede se ogni CUP debba essere acquisito dal soggetto realizzatore o dal soggetto attuatore (Comune capofila di Ambito).	In merito, si legga la risposta alla domanda 6, art. 10 e alla domanda 11, art. 5. La domanda di ammissione al finanziamento dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (CUP), valido e correttamente individuato in relazione al progetto per il quale viene richiesto il contributo e la cui titolarità e la gestione fanno capo al beneficiario individuato all'atto dell'adesione. non è necessario richiedere un ulteriore CUP. Il Soggetto attuatore, ovvero il titolare del CUP, effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	93	In merito alla domanda di ammissione a finanziamento presentata tramite piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), questa richiede l'immissione di un codice identificativo dell'ATS; di che codice si tratta e come fare a recuperarlo?	Il codice ambito è il codice indicato nel registro nazionale ambiti e più specificamente presso la banca dati SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali),
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	94	Relativamente alle linee 1.1.2, 1.2, 1.3 (art. 6 "interventi finanziabili") per le quali sono previsti investimenti infrastrutturali per la ristrutturazione di edifici pubblici e privati, quale sia il livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto definitivo o Progetto esecutivo), da presentare a corredo della proposta progettuale da presentare a giugno 2022. Inoltre, si chiede se le spese per la progettazione e quelle accessorie – complementari (prove di laboratorio, indagini, certificazioni) rientrino tra le spese ammesse a finanziamento, anche se sostenute prima della presentazione dell'istanza.	In merito si legga la risposta alla domanda 6, art. 12
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	95	Mi sono affacciata al BDAP per la compilazione della domanda relativa all'avviso per il mio ATS vorremmo candidare alle - misura 5.1.2 Misure sulla disabilità per il solo ATS (Bargagli) e per il quale ho generato un CUP - e altresì quale capofila alla misura 1.1.4 supervisione professionale per gli operatori arco39 capofila ambito territoriale sociale n.45 -distretto sociosanitario 12 extra genova-valtrebbia evalbisagno comuna capofila bargagli via aimone martini n. 257*via aimone martini257*supervisione per gli operatori territoriali ex arco 39 (dss 9-10-12- 13) rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali m5 1.1.4 per tanti altri ATS e per il quale ho generato il relativo CUP va inserita pertanto su Piattaforma un'unica Istanza relativa a entrambi gli interventi? Ciò non mi parrebbe consentito nel momento in cui provo ad assegnare i due interventi alla medesima istanza. Come procedere?	L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP. A tal proposito si legga il manuale utente disponibile al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Manuale-Finanziamento-Avviso-1-2022-PNRR.pdf Sul sito sono presenti le indicazioni per l'assistenza tecnica specifica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	96	Dovendo procedere alla presentazione dell'istanza per il bando di finanziamento relativo alla linea M5C2 Inv. 1.3 Housing temporaneo/Housing First abbiamo acquisito il CUP J34D22000260006. Nella piattaforma MOP per l'inserimento dell'istanza, quando richiamiamo il CUP DIPE di cui sopra indica questo messaggio di errore: "Il CUP non soddisfa i Criteri Intervento definiti nella Linea di Finanziamento". Abbiamo inoltre riscontrato i seguenti errori: nel manuale utente dell'inserimento dell'istanza nella parte riguardante la richiesta del CUP elenca come linea M5C1 (che non è corretta in quanto la componente C1 riguarda le Politiche del Lavoro); sulla piattaforma del MOP nel menù a tendina delle linee di finanziamento compare l'elenco con indicate erroneamente le linee di finanziamento riferite ai progetti M5C1. Tale errore non ci permette di proseguire nell'inserimento ed è per noi bloccante.	Per il CUP indicato il sottosettore deve essere: "Altre infrastrutture sociali - Sociali e Scolastiche". Per la richiesta del CUP la linea da selezionare è la seguente: "M5C21.3.1 Povertà estrema - Housing first. A tal proposito si consulti il Il manuale è disponibile al link: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avvisopubblico-1-2022-PNRR.aspx. Al seguente indirizzo: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/ sono indicati un numero verde e il link diretto per l'assistenza tecnica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	97	Allegati alla domanda di ammissione al finanziamento: assieme al documento dimostrante il potere di firma del soggetto delegato dal Rappresentante Legale dell'Unione dei Comuni scrivente, stiamo ipotizzando di allegare anche le deleghe ricevute dagli ATS partner che autorizzano il nostro Ente a presentare una progettualità in forma partenariale (della quale appunto siamo capofila). E' da ritenersi procedura corretta?	Non è necessario allegarle.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	98	Sul portale BDAP si è accreditato un operatore abilitato ad inserire la domanda. Tale operatore non è il soggetto che sottoscrive la stessa in virtù della delega del rappresentante legale. In altre parole: un funzionario inserirà la domanda per conto del Dirigente Coordinatore che sottoscriverà la stessa in virtù della delega ricevuta. E' da ritenersi procedura corretta?	Procedura corretta, sono le firme a far fede del documento trasmesso non chi effettua l'operazione di trasmissione.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	99	Il budget totale indicato nella domanda di ammissione al finanziamento, potrà essere rivisto in fase di progettazione di dettaglio, e quindi nel progetto allegato alla Convenzione?	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	100	Il numero di destinatari indicati nella domanda di ammissione al finanziamento, potrà essere rivisto in fase di progettazione di dettaglio, e quindi nel progetto allegato alla Convenzione, al fine di meglio definire i target di progetto prima dell'avvio dello stesso?	Sì, è possibile che il numero dei beneficiari possa variare negli anni, purché venga garantito il target minimo previsto dalle Milestones e dai target PNRR.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	101	La convenzione sarà sottoscritta per ciascuna linea di finanziamento o sarà una per tutti i progetti presentati? e se sarà una sola per tutti i progetti, sarà possibile prevedere tempi di avvio diversi? fermo restando l'obbligo concludere i progetti entro il 30.06.26, si chiede se la Convenzione dovrà essere sottoscritta entro una data definita, o se è sufficiente che sia sottoscritta prima dell'avvio delle attività [ad esempio se la progettazione di dettaglio richiedesse più mesi, e l'ATS non fosse pronto a definire il progetto, con relativo piano dei costi e cronoprogramma.	La Convenzione è unica, per tutte le linee di investimento. La stipula della Convenzione dovrà avvenire a partire dal 1° giugno 2022 (In merito si legga la risposta alla domanda 17, art. 10 e alla domanda 9, art. 11). La convenzione disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto. In merito si legga la domanda n.15, art.12 e domanda n.10, art.8
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	102	Sulla piattaforma BDAP del Mef appare unicamente "annualità": Linea 2022". Per la progettazione relativa alle annualità successive è necessario attendere l'accessibilità futura ad ulteriori finestre dell'applicazione web oppure la stessa è già attualmente caricabile sull'applicazione mediante un altro percorso?	L'istanza è unica per tutte le annualità e va presentata entro il termine del 31/03/2022.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	103	Sono a chiedere se in caso di partecipazione all'Avviso di cui in oggetto da parte di più ATS associati - solo il capofila deve presentare "domanda di ammissione al finanziamento" (con CUP), oppure se ciascun ambito interessato deve presentare propria istanza (con proprio CUP). In entrambi casi chiaramente indicando nel modulo (al punto 14) la realizzazione da parte di più ATS associati.	Nel caso di partecipazione da parte di più ATS associati, presenta la domanda di ammissione al finanziamento l'ATS capofila.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	104	Con riferimento all'art 10 c. 6 si scrive che: " La documentazione relativa alla programmazione e alle linee guida nazionali di riferimento per l'attuazione dei progetti per ciascun sub-investimento sarà resa disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali." Tale documentazione è stata pubblicata ed in caso affermativo quale è il link per potervi accedere e scaricare la documentazione?	La documentazione relativa alla programmazione e alle linee guida nazionali di riferimento per l'attuazione dei progetti è resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al link: https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	105	Con riferimento al Cup da richiedere per ogni linea di intervento progettuale si chiede di chiarire quanto segue: 1) Il CUP va generato dall'Ente prima di inserire la domanda nella BDAP nell'apposita piattaforma CUP WEB? Il quesito viene posto in quanto in base alle indicazioni contenute nel Manuale utente per linee di finanziamento, in relazione al CUP si legge: " CUP: codice dell'intervento/progetto che sarà incluso nell'istanza: la scelta è possibile da un elenco predefinito contenente tutti i CUP che soddisfano i criteri intervento della linea di finanziamento e della linea di attività per i quali l'utente risulta titolare"; significa che una volta generati i CUP nella Piattaforma CUPWEB da parte dell'Ente procedente, automaticamente all'atto di inserimento della domanda nel BDAP, nella sezione CUP vi sarà un menu a tendina da cui selezionare il cup generato precedentemente dall'Ente stesso? Se non è così chiarire la procedura di generazione del CUP e come si associa alla domanda da presentare, in modo dettagliato. 2) Nel Manuale utente per linee di finanziamento sono contenuti le tipologie di CUP visibili e selezionabili e vengono indicati gli elementi dei CUP disponibili e precedentemente generati: questi elementi vanno letti in combinato con quanto indicato nell'avviso all'Art 10 c. 4?	Al fine di classificare sul sistema CUP del DIPE correttamente i Codici Unici di Progetto, occorre rispettare la rispondenza per NATURA (Acquisto o realizzazione di servizi), TIPOLOGIA (Altro), SETTORE (Infrastrutture sociali), SOTTOSETTORE (Altre infrastrutture sociali), CATEGORIA (Altre infrastrutture), Tematica PNRR (514-M5C2 – Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore – 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti / 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità / 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta)". Sul sito (https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx) sono presenti le indicazioni per l'assistenza tecnica specifica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	106	Posto che all'art 10 c. 4 dell'Avviso 1 si indicano i dati da inserire nelle voci richieste per generare il CUP ma non si specifica l'importo da indicare che pure invece per generare il Cup va indicato, si chiede di SPECIFICARE se vada indicato l'importo desumibile dall'art 4 dell'avviso che costituisce MASSIMALE di ogni singolo intervento oppure se l'Ente, in base alla propria analisi di fattibilità dell'intervento possa indicare importi anche diversi nel rispetto del massimale previsto. In ogni caso il costo del progetto dovrà coprire le tre annualità con scadenza al 30.06.2026?	L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Ogni linea di attività/sub-investimento corrisponde ad un progetto singolo per il quale richiedere specifico CUP, a cui associare l'importo del finanziamento. È possibile richiedere un importo inferiore rispetto al costo indicato per ciascun sub-investimento all'Art.4 "Dotazione finanziaria dell'avviso", comma 7, e all'Art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto" dell'Avviso, fatta eccezione per il sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per il quale occorre indicare il valore indicato nel citato Articolo. La stima dei costi dovrebbe essere effettuata in modo preciso, al fine di evitare che vengano immobilizzate risorse potenzialmente riutilizzabili con la riapertura del bando. Si conferma che il costo dei progetti dovrà coprire le tre annualità (al 31.06.2026).
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	107	Nell'ambito dell'investimento 1.1 lo scrivente ATS intende presentare progetti/interventi su ciascuno dei sub investimenti previsti e in particolare intende presentare progetti sui sub investimenti 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 in aggregazione con altro ATS. Quesito: L'ATS non capofila del progetto deve comunque inserire la proposta progettuale sulla piattaforma di gestione o è sufficiente che lo faccia l'ATS Capofila indicando i codici degli altri ATS associati?	Nel caso di partecipazione da parte di più ATS associati, presenta la domanda di ammissione al finanziamento l'ATS capofila, indicando i codici degli altri ATS associati.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	108	Nel caso in cui si faccia domanda per più di un ambito ad es. 1.1, 1.2, 1.3 il numero di beneficiari da inserire nella domanda di ammissione al finanziamento, è da intendersi come nucleo familiare o soggetto singolo?	Il numero dei beneficiari è da conteggiare rispetto ai singoli soggetti target per tutte le linee di sub-investimento fatta eccezione per il sub-investimento 1.1.1 per il quale il target è relativo a nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (In merito si legga la risposta alla domanda 1, art. 1).
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	109	Nel caso in cui si faccia domanda per più di un sub investimento ad es. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 il numero di beneficiari da inserire nella domanda di ammissione al finanziamento, è da intendersi come nucleo familiare o soggetto singolo?	Il numero dei beneficiari è da conteggiare rispetto ai singoli soggetti target per tutte le linee di sub-investimento fatta eccezione per il sub-investimento 1.1.1 per il quale il target è relativo a nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (In merito si legga la risposta alla domanda 1, art. 1).
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	110	Nel caso in cui si faccia domanda per più di un ambito di investimento ad es. 1.1, 1.2, 1.3 il numero dei beneficiari nella domanda di ammissione al finanziamento, è da indicarsi in maniera complessiva oppure suddivisa per singolo sub investimento?	In fase di presentazione dell'istanza/domanda di finanziamento occorre indicare il numero di beneficiari che si intende raggiungere per ciascun sub-investimento per il quale di richiede il finanziamento.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	111	Sulla linea di finanziamento PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione" possono presentare domande gli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali presenti in SIOSS. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è un unico Ente Capofila per due Ambiti Territoriali Sociali (Ambito Ambito Alto Sebino lom_7 e Ambito Basso Sebino Monte Bronzone lom_6), correttamente individuata in SIOSS. Si chiede quindi conferma che pur essendo un unico Ente, l'applicativo telematico GLF consenta la presentazione di domande di finanziamento per ciascun Ambito Territoriale (es. due istanze per Sub Investimento 1.1.1) senza bloccare nel caso in cui vengano presentate due istanze sulla medesima linea di intervento (anche contenute in unica richiesta formale da parte dell'Ente Capofila) e che ognuna venga, quindi, considerata in autonomia in ragione del singolo Ambito che la propone.	La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi unico Ente Capofila per due Ambiti Territoriali Sociali (Ambito Ambito Alto Sebino lom_7 e Ambito Basso Sebino Monte Bronzone lom_6) può presentare domanda di finanziamento per ciascun Ambito Territoriale sulla medesima linea di intervento, contenuta in unica richiesta formale e che ognuna sarà considerata in autonomia in ragione del singolo Ambito che la propone.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	112	Domanda di ammissione al Bando - rispetto alla compilazione del punto 16 della Domanda di ammissione al finanziamento di cui all'Avviso 1/2022 – PNRR Missione 5 – componente 2, si chiede se l'ATS i cui Comuni in passato hanno partecipato al Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) tramite l'Azienda ULSS competente a livello territoriale, debba ritenere di aver già partecipato ad un'edizione di P.I.P.P.I. oppure no.	Sì, in merito si legga la domanda n.60 art.10
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	113	Art.10: In merito alla generazione dei singoli CUP per progetto, data la prossima scadenza per la presentazione della domanda per la linea di finanziamento, è possibile sapere se verrà pubblicato un template in merito ai singoli investimenti o, nello specifico, per i singoli sub-investimenti e, in caso affermativo, entro che termini?	si veda il manuale utente pubblicato sul sito del ministero.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	114	All'atto della stipula della convenzione deve essere presentato un progetto di dettaglio corredato di un crono programma e di un piano finanziario e, qualora fosse necessario, occorre presentare anche la documentazione tecnica relativa alla ristrutturazione. Già le FAQ hanno chiarito che la documentazione potrà essere presentata con la comunicazione di avvio attività (successiva alla presentazione del progetto). La documentazione tecnica è costituita da: descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc. Tuttavia, questa documentazione appare generale. Chiediamo in quale fase debbano essere presentati i livelli di progettazione previsti dal Codice dei Contratti (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, esecutivo), i cui costi saranno comunque finanziati dai fondi PNRR.	All'atto della dichiarazione di avvio attività la documentazione dovrà essere definitiva ed esecutiva. In base all'art. 12 dell'Avviso, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare all'atto di stipula della Convenzione il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario. Come già indicato alla risposta alla domanda 21, art. 10, appena sarà disponibile verrà condiviso un modello di riferimento per la presentazione del progetto, cronoprogramma e relativo piano finanziario.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	115	Con la presente, come previsto dall'Art. 10 comma 5, dell'Avviso 1/2022, si formula il seguente quesito. In relazione ai quesiti formulati e alle risposte di cui alle FAQ pubblicate sul Sito di Codesto Ministero, si chiede un approfondimento relativamente all'art.10 dell'avviso 1/2022 relativamente ai punti 4 e 5 delle FAQ inerenti l'accessibilità alla Piattaforma Open BDAP. Nella risposta ai Quesiti si legge che la piattaforma sarà accessibile agli enti capofila degli ATS e ai Comuni. Lo scrivete Servizio ha formulato un Quesito all'assistenza tecnica della Piattaforma Open Bdap in data 3.3.2022, che si allega alla presente, relativamente alla tipologia di Profilo previsto dal MOP. Considerata la risposta al quesito da parte di Open Bdap (ovvero il fatto che per ciascun Ente è previsto un solo Referente Unico e un numero illimitato di Utenti Base), si chiede se è corretto che il Dirigente del ATS, sebbene soggetto attuatore, chieda l'abilitazione come Utente Base (che prevede un'operatività limitata) e che quindi la domanda di ammissione al finanziamento venga inserita in collaborazione con il Referente Unico che, per il Comune di Udine (capofila del ATS), corrisponde con il Dirigente dell'Ufficio Appalti.	si rinvia a quanto comunicato dall'assistenza tecnica BDAP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	116	E' possibile ottenere un'utenza aggiuntiva per i progettisti (funzionari/istruttori direttivi) che fanno capo a un settore diverso da quello dei soggetti già accreditati?	non è possibile.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	117	Per quanto riguarda la registrazione alla BDAP per scaricare il formulario, quali figure dell'ente sono legittimate ad accedere?	si rinvia al manuale utente pubblicao sul sito del Ministero.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	118	E' possibile che all'interno di un'unità di settore siano conferite deleghe per l'accesso a piu' funzionari/istruttori direttivi?	Il portale consente un unico accesso per ogni ATS
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	119	In relazione alla generazione dei CUP per ciascun progetto a cui l'ambito intende candidarsi e alle diciture contenute nel "Manuale utente linee di finanziamento" si osserva che, nella generazione del CUP, alla voce Tematica PNRR non compare nel menù a tendina una dicitura distinta per ogni subintervento, ma unicamente riferite alle tre linee di intervento (1.1 - 1.2 - 1.3), come da screenshot sottoportato. In nessun modo è pertanto indicibile la dicitura da manuale "MSC1.1.1" "MSC1.1.2." e così via. Si chiede se è corretto generare 4 CUP con la dicitura tematica PNRR "MSC2 Infrastrutture sociali famiglia, comunità, terzo settore - 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti" da considerare nel portale BDAP-MOP per la compilazione delle schede relative ai 4 sub-interventi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.	E' corretto. L'istanza corrisponde ad un'unica domanda che raccoglie tutti i progetti per i quali si richiede il finanziamento. Per ogni progetto dovrà essere richiesto specifico CUP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	120	Dal combinato disposto del facsimile della Domanda di Ammissione e del Manuale Utente Linee di Finanziamento (Sezione 2.1.1 del Manuale, punto 13) si evince che per ciascun progetto/linea di attività va dichiarato se si sia precedentemente "aderito alla manifestazione di interesse della propria Regione". Poiché nella Fig. 12 del Manuale descrittiva della pagina di inserimento di ogni "nuovo intervento/progetto" non è presente il check 13, mentre sono presenti tutti gli altri indicati al punto 2.1.1 del Manuale stesso, si chiede di confermare la presenza del relativo "check" in ciascuna pagina di inserimento di ogni "nuovo intervento/progetto", oppure se la dichiarazione vada fatta in relazione all'intera istanza e non ad ogni singolo progetto/sub-investimento.	Si conferma la presenza del check "13. Dichiaro di aver aderito alla manifestazione di interesse della propria Regione: la valorizzazione deve avvenire con un check ed è opzionale da valorizzare solo se si è aderito alla manifestazione di interesse della propria Regione" in ciascuna pagina di inserimento di ogni nuovo intervento/progetto.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	121	Nella FAQ 20 art 10, con riferimento alla piattaforma OPENBDAP, si precisa che nel modello di domanda di ammissione al finanziamento "occorre indicare l'ammontare totale di euro richiesto e il numero di beneficiari da coinvolgere per ciascuna linea di investimento/progetto a cui si intende partecipare", il che sembra coerente con la Fig. 12 del relativo manuale utente (sez. 2.1.1). Tuttavia, nelle FAQ 2 e 7 art. 8 si dice invece che "nel modello di domanda di ammissione al finanziamento, occorre indicare l'ammontare totale di euro richiesto, considerate tutte le linee di investimento a cui si intende partecipare". Si chiede di chiarire se l'ammontare totale di euro richiesto sia da indicare per ciascuna linea di investimento/progetto o per la domanda complessiva "considerate tutte le linee di investimento", o entrambi.	In merito si legga la risposta alla domanda 20, art.10. Occorre indicare l'ammontare totale di euro richiesto e il numero di beneficiari da coinvolgere per ciascuna linea di investimento/progetto a cui si intende partecipare.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	122	Nell'ambito dell'investimento 1.2. - Percorsi di autonomia delle persone con disabilità - l'ATS intende presentare domanda di finanziamento per un progetto da attivarsi su un immobile di proprietà privata. Si chiede se l'ATS possa procedere attraverso procedura ad evidenza pubblica all'individuazione del solo soggetto privato a cui affidare la gestione delle attività demandando allo stesso l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione o se siano necessarie due distinte procedure di affidamento.	Nel rispetto della normativa vigente, la valutazione è rimessa all'ente locale. Titolari delle risorse del PNRR sono gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS. Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	123	Si chiede quale sia la modalità corretta per calcolare il numero minimo di beneficiari per ogni singola linea di attività finanziata a valere sulla Missione 5, Componente 2, Sotto componente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3.	Il numero complessivo di beneficiari da raggiungere per ciascun sub-investimento da tutti gli ATS/Comuni è fissato a livello nazionale; sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere. Si leggano in merito le risposte alle domande 3, 5, 8 art. 1, alla domanda 18 art.6
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	124	Questo ATS intende presentare un unico progetto a valere sulla Linea 1.1.2 che prevede la ristrutturazione e riconversione di 3 strutture residenziali pubbliche localizzate in altrettanti Comuni (costo complessivo pari a € 2.460.000,00). Deve essere acquisito un CUP per ogni singola ristrutturazione o essendo il progetto unico va acquisito un unico CUP?	Va acquisito un unico CUP se il progetto è unico. La domanda di ammissione al finanziamento dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione al progetto per il quale viene richiesto il contributo. Il CUP è inteso uno per ogni singolo progetto/sub-investimento.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	125	Nel modello di domanda di ammissione a finanziamento, viene richiesto il numero dei beneficiari, è corretto intendere che deve essere specificato il numero di famiglie da coinvolgere per ambito e non il numero dei minori?	In merito si legga la domanda 1, art.1.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	126	Nel caso degli investimenti 1.1 e 1.3, la presentazione da parte del nostro ATS, che ha una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, di progetti in forma associata con altro ATS che funge da capofila, satura la disponibilità di assegnazione di progetti al nostro territorio di riferimento (di cui all'art. 5 comma 6)?	Sì. Si veda art.5 comma 6 dell'Avviso 1/2022
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	127	Con riguardo all'Avviso in oggetto, nell'ipotesi che un ATS intenda partecipare a due progetti sulla medesima linea di finanziamento e, precisamente: uno come partner, in partenariato con un altro ATS (con quest'ultimo che funge da capofila), uno come ATS singolo, si chiede se: - debba presentare domanda anche per il progetto cui partecipa come partner (o se, in questo caso, la domanda è presentata dal solo capofila)? - possa indicare una priorità "2" alla domanda che presenta come ATS singolo, riservando la priorità "1" alla domanda presentata dal capofila del partenariato?	In caso di partecipazione in qualità di partner a ATS a tal fine associati, la domanda per il finanziamento dei progetti d'intervento per le linee di attività a valere sull' Avviso 1/2022 va presentata dall'ATS individuato come Soggetto Attuatore. In fase di presentazione della domanda di finanziamento bisognerà indicare tutti gli ATS associati.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	128	In riferimento alla domanda di ammissione al finanziamento dovendo indicare il Codice Unico di Progetto CUP per singolo progetto che si intende presentare si è riscontrata la seguente problematica sulla piattaforma per la generazione del CUP. Premesso che l'investimento 1.1 ? Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti ricomprende i sub-investimenti:1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti;1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione Anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione; 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori Sociali. Atteso che l'Ambito intende presentare domanda, in qualità di capofila di ATS diversi, per due sub-investimenti diversi e nello specifico per il sub-investimento 1.1.1 e 1.1.4. Avendo, provveduto alla generazione del CUP con riferimento al sub-investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini indicando nel menù a tendina ?Tematica PNRR? La dicitura? M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti? E compilando il campo? bene o servizio? con l'indicazione? sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini? Volendo generare il CUP relativo al sub-investimento 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori Sociali, la piattaforma non consente di generare un nuovo CUP restituendo il seguente messaggio di errore? Attenzione, sono stati riscontrati i seguenti errori: Inserimento progetto effettuato in precedenza? Si chiede pertanto come risolvere tale problematica dovendo, come specificato in diverse faq, richiedere uno specifico CUP per ogni progetto e alla luce del fatto che gli ATS, di cui lo scrivente Ambito è capofila, sono differenti per i diversi sub-investimenti.	Il cup va generato per ogni linea di investimento e subinvestimento. Per ogni progetto un CUP che può essere presentato per un solo subinvestimento.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	129	Il Comune di Pantelleria, Capofila Unico del Distretto 51, ha presentato manifestazione di interesse per la linea di investimento 1.1. (con l'idea di progettare nell'ambito dei sub investimenti 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4). Alla rilettura della documentazione stanno sorgendo i seguenti dubbi: Può questo Comune, con ca. 7500 abitanti, attivare più progetti? Nel caso di risposta negativa alla precedente domanda: potrebbero essere raccolte le attività previste nell'ambito dei singoli sub investimenti in un unico progetto che abbraccerebbe i tre sub investimenti?	non è possibile procedere in nessuna delle due direzioni proposte.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	130	Durante l'inserimento della nuova istanza in linea di finanziamento, tra i vari campi, viene richiesto il codice ATS. Cosa si intende? E' il numero relativo all'Ambito Territoriale Sociale (es. ATS 17) o devo inserire il Codice Ente di 18 cifre che visualizzo alla sezione Stato?	E' il codice ATS presente nel registro degli Ambiti del SIOSS.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	131	L'ATS 14 INTENDEREbbe PRESENTARE LA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELLA MISURA 5 Inclusione e Coesione componente 2del PNRR. La domanda di ammissione al finanziamento, come previsto dall'art. 2 dell'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, va presentata sulla piattaforma BDAP , sezione Mop. La scrivente ha effettuato la registrazione sul BDAP ma l'assistenza tecnica ha risposto che soltanto l'utente registrato come "referente" può operare. L'utente base, no! Il referente per ogni amministrazione è UNICO. Nella maggior parte dei comuni, il referente è il Responsabile dei Lavori Pubblici. La domanda è: Se il Responsabile del Settore che deve inviare i Progetti per la Misura 5, componente 2 del PNRR non Può ESSEREREGISTRATO come "REFERENTE" in piattaforma BDAP e referente può essere solo uno ad Amministrazione, come fanno i Responsabili del Settore Welfare a inoltrare i progetti?	vale la risposta data dall'assistenza tecnica del MOP.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	132	Verificato che è consentito partecipare a più sub investimenti/linee di attività del programma, si chiede di sapere se è sufficiente presentare una domanda unica ovvero una domanda per ogni sub investimento/linea di attività.	l'istanza è unica e contiene tutti i cup progettuali.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	133	In merito all'iscrizione sulla piattaforma, si chiede quale tipologia di accesso va scelta tra le varie disponibili, se ad esempio la tipologia BDAP.	si consulti il manuale utente pubblicato sul sito.

Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	134	E' corretto per i progetti che prevedono trasferimenti a Comuni diversi dell'Ambito per ristrutturare gli immobili connessi alle progettazioni, prevedere un CUP master, cui le diverse opere dei diversi Comuni possano riferirsi con CUP derivati?	seguire le istruzioni previste nel manuale utente.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	135	Con riferimento all'art. 10 comma 3 dell'Avviso 1/2022 con qualche modalità va allegata alla domanda la documentazione attestante i poteri di firma in capo al richiedente diverso dal Rappresentante Legale?	consultare il manuale utente presente sul sito.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	136	Questo ATS ha intenzione di candidare n. 3 proposte progettuali rispettivamente per le Linee di investimento 1.1.2, 1.1.2, 1.3.2. Gli immobili individuati per la realizzazione dei Progetti delle Linee 1.1.2 e 1.3.2 si trovano nel Comune Capofila dell'ATS. L'immobile in cui realizzare la Progettualità della Linea 1.2 si trova, invece, in un Comune facente parte dell'ATS, ma non Capofila. Considerato che occorre generare n. 3 distinti CUP per singolo Progetto, si chiede di specificare, relativamente alla Linea progettuale 1.2, chi debba richiedere il CUP, ossia se a generarlo debba essere il Comune Capofila dell'ATS, in quanto Soggetto Attuatore, oppure il Comune in cui insiste l'immobile individuato ai fini della realizzazione del Progetto.	il CUP va generato dal Comune capofila in quanto attuatore.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	137	La presentazione della domanda deve avvenire necessariamente da parte del rappresentante legale del Comune di Terni, e, quindi, dal Sindaco, oppure può essere presentata anche da soggetto delegato e, in quest'ultimo caso, se vi è un modello di delega già predisposto.	si veda l'articolo 10 comma 3 dell'avviso. Non c'è un modello di delega predefinito.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	138	Investimento 1.2. - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Si chiede conferma del fatto che i progetto che sarà presentato all'atto della stipula della Convenzione, non deve già indicare i nominativi dei beneficiari (per l'Azione A) e le possibili abitazioni (per l'Azione B). Questi saranno individuati una volta approvato e avviato il progetto, corretto?	si conferma.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	139	Per quanto concerne i progetti che prevedono interventi infrastrutturali (in particolare 1.1.2 autonomia anziani non autosufficienti, 1.3 housing first e stazione di posta) l'ATS "Friuli Centrale" (soggetto attuatore) presenterà domanda di ammissione al finanziamento. Il progetto prevederà la realizzazione di interventi di ristrutturazione su immobili di proprietà pubblica. L'Ambito opererà pertanto in stretta collaborazione con l'ufficio tecnico del Comune di Udine (comune capofila dell'ATS). Si chiede se il titolare del CUP deve coincidere con il soggetto attuatore e quindi il CUP deve essere richiesto dal Dirigente dell'ATS oppure può essere chiesto dal dirigente del Servizio tecnico del Comune Ente Gestore.	il CUP deve essere chiesto dal soggetto attuatore.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	140	376. In riferimento alla domanda di ammissione al finanziamento dovendo indicare il Codice Unico di Progetto CUP per singolo progetto che si intende presentare si è riscontrata la seguente problematica sulla piattaforma per la generazione del CUP. Premesso che l'Investimento 1.1 ? Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti ricomprende i sub-investimenti:1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti;1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione Anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione; 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori Sociali. Atteso che l'Ambito intende presentare domanda, in qualità di capofila di ATS diversi, per due sub-investimenti diversi e nello specifico per il sub-investimento 1.1.1 e 1.1.4. Avendo, provveduto alla generazione del CUP con riferimento al sub-investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini indicando nel menù a tendina ?Tematica PNRR? La dicitura? MSCZ - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti? E compilando il campo? bene o servizio? con l'indicazione? sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini? Volendo generare il CUP relativo al sub-investimento 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori Sociali, la piattaforma non consente di generare un nuovo CUP restituendo il seguente messaggio di errore? Attenzione, sono stati riscontrati i seguenti errori: Inserimento progetto effettuato in precedenza? Si chiede pertanto come risolvere tale problematica dovendo, come specificato in diverse faq, richiedere uno specifico CUP per ogni progetto e alla luce del fatto che gli ATS, di cui lo scrivente Ambito è capofila, sono differenti per i diversi sub-investimenti.	Semberebbe che si stia provando ad inserire lo stesso cup su più sub investimenti e questo non è consentito. Sul sito (https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx) sono presenti le indicazioni per l'assistenza tecnica specifica.
Articolo 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda"	141	In riferimento alla domanda caricata su piattaforma e trasmessa, si comunica che nella compilazione delle schede riferite al sub investimento 1.1.1 – Programma PIPPI, è stato erroneamente digitato "Si" in corrispondenza della dichiarazione che "l'ATS Comune ha sperimentazioni in corso nell'ambito del Programma di intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPi 10)". Inoltre, nella compilazione della scheda relativa a Stazione di Posta è stato erroneamente indicato il valore "9" per le residenze fittizie registrate all'anagrafe del Comune, anziché "9999", così come correttamente digitato per le altre schede relative al medesimo sub investimento 1.3.2. In attesa di un urgente riscontro, relativo alle modalità di riparazione degli errori evidenziati.	si chiarisce che è possibile ritirare l'istanza da sistema e presentarne un'altra con i dati e i campi compilati correttamente.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	1	All'art. 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda" fra i criteri di carattere generale è previsto un fattore moltiplicativo del punteggio ottenuto sui criteri specifici nel caso di domanda di ammissione al finanziamento presentata da un ATS (x 1,2) o da due o più ATS (x 1,5). Nel caso di domanda di ammissione al finanziamento presentata da un singolo comune non viene applicato alcun coefficiente moltiplicativo al punteggio ottenuto sui criteri specifici di valutazione? E tale evenienza vale anche nel caso in cui il singolo Comune (non capofila di ATS) presenti il progetto a nome dell'intero ATS?	Nel caso in cui a presentare domanda sia un singolo Comune, non viene applicato alcun coefficiente moltiplicativo al punteggio ottenuto. Nel caso in cui il Comune Capofila dell'ATS o l'ente pubblico individuato come capofila dell'ATS sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS, più specificamente presso la banca dati SIOSS, presenti domanda per l'ATS di riferimento viene applicato il coefficiente moltiplicativo (x 1,2) al punteggio ottenuto.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	2	Diversi degli indicatori specifici per sub-investimento esplicitati all'art. 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda" fanno riferimento alla popolazione del ATS/Comune o degli ATS associati (ad es. under 11 per il sub-investimento 1.1.1 oppure over 65 per il sub-investimento 1.1.2). Un comune dell'ATS (NON capofila) intende presentare domanda di ammissione al finanziamento relativamente al sub-investimento 1.1.2 con un intervento distribuito su più comuni del territorio dell'ATS di cui potranno beneficiare anziani non autosufficienti che risiedono in tutti i comuni dell'ATS. In tal caso, la popolazione di riferimento che sarà considerata ai fini del calcolo dell'indicatore è quella dell'ATS o solo quella del singolo Comune che presenta la domanda di ammissione al finanziamento?	Nel caso in cui a presentare domanda sia un Comune singolo, verrà calcolato il rapporto percentuale tra anziani di 65 anni e più del Comune e totale della popolazione di anziani di 65 anni e più residente sul territorio regionale. Verranno assegnati ulteriori punti nel caso in cui l'incidenza della popolazione anziana 65 anni e più residente sulla popolazione totale residente nel territorio del Comune sia superiore al valore medio regionale (art. 11 dell'Avviso).
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	3	Se un ATS capofila, presente nell'elenco, aggiunge al partenariato ulteriori ATS rispetto a quanto indicato, il punteggio della coerenza regionale viene mantenuto?	Sì, il punteggio viene mantenuto.

Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	4	Se due ATS che hanno manifestato interesse su una specifica linea di finanziamento decidono di presentare un progetto insieme, mantengono il punteggio della coerenza regionale come se fossero presentati separatamente?	Se i due ATS presentano un unico progetto, il punteggio della coerenza regionale, attestata dalla presenza nell'elenco delle adesioni alle manifestazioni di interesse trasmesse dalle Regioni e Province Autonome al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verrà attribuito per quel progetto.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	5	Nell'ipotesi che un ATS inserito nella lista delle manifestazioni di interesse presenti due progetti sulla medesima linea di finanziamento, uno singolo (come da elenco inviato) e uno con partner, viene riconosciuto il punteggio per la coerenza alla programmazione regionale ad entrambi?	In merito, si legga la risposta alla domanda 3, art. 11.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	6	È possibile, attraverso ulteriore specifica comunicazione da parte della Regione, integrare l'elenco delle manifestazioni di interesse per le quali è stata attestata la coerenza con la programmazione, al fine di valorizzare la formazione di partenariati in fase di risposta al bando?	La scadenza per la trasmissione delle manifestazioni di interesse degli ATS da parte delle Regioni e Province Autonome, secondo il cronoprogramma indicativo del Piano Operativo, è stata fissata per il 31/01/2022, prorogato al 07/02/2022.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	7	In relazione all'articolo 11 dell'avviso in oggetto si sottopone il seguente quesito: - Si chiede di specificare con quali punteggi e quali specifiche verrà valorizzata la fattispecie "coerenza con la programmazione regionale.... (art. 11 comma 4 sub A.b.) nel caso in cui due Ambiti associati presentano una domanda e uno dei due ha aderito alla manifestazione di interesse regionale mentre l'altro non l'ha fatto.	Sì, il punteggio viene mantenuto in quanto il progetto risulta coerente con la programmazione regionale.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	8	All' art 11 " Modalità di valutazione ed approvazione della domanda" in cui uno dei criteri di attribuzione del punteggio è "presenza nell'elenco trasmesso dalle Regioni", qualora un ambito PLUS sia presente nell'elenco trasmesso dalla Regione Sardegna, ma associato ad altri ATS (per precisione complessive 4 ATS), qualora voglia invece candidarsi singolarmente o associandosi a solo un ulteriore ATS (invece che a 4), beneficerà comunque dei 20 punti previsti al punto A.b del succitato articolo 11. relativamente a "presenza nell'elenco trasmesso dalla Regione "?	Sì, il punteggio viene mantenuto in quanto il progetto risulta coerente con la programmazione regionale.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	9	Una volta approvato il progetto, è possibile avere indicazione dei tempi per la firma della Convenzione e la presentazione del progetto di dettaglio?	Secondo quanto disposto dal cronoprogramma indicativo previsto dal Piano Operativo, approvato con DD n. 450 del 9/12/2021, la firma degli atti di convenzionamento con gli ATS è prevista a decorrere dal 1° giugno 2022.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	10	All'art. 11 dell'avviso relativo alle modalità di valutazione ed approvazione della domanda sono previsti dei criteri specifici per sub-investimento che fanno riferimento alla popolazione residente dell'ambito/comune. Si chiede a quale data deve essere riferito il totale della popolazione ed inoltre, per il dato della popolazione regionale da quale fonte acquisirla.	L'istruttoria delle domande di ammissione a finanziamento con la relativa attribuzione dei punteggi inerenti i criteri specifici per sub-investimento e nello specifico i punteggi relativi alla popolazione residente, sarà svolta da Commissioni composte da referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui potranno far parte referenti delle Regioni e P.A. e una rappresentanza di ANCI. Tali criteri riguarderanno la popolazione residente al 1° gennaio 2021, fonte ISTAT.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	11	In merito alla composizione delle Commissioni esaminatrici che procederanno all'istruttoria dei progetti afferenti e presentati dall'ATS, si chiedono informazioni circa le modalità di richiesta da parte delle P.A. per l'inserimento di propri referenti.	L'istruttoria delle domande di ammissione a finanziamento sarà svolta da Commissioni composte da referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui potranno far parte referenti delle Regioni e P.A. e una rappresentanza di ANCI. Sulle modalità di richiesta di partecipazione alle Commissioni, informazioni ulteriori verranno fornite in seguito.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	12	Con riferimento alla linea di attività 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", se un Ambito distrettuale partecipa in aggregazione con altri Ambiti (e non come capofila), e all'interno dell'Ambito vi sia un Comune che ha precedentemente aderito alla sperimentazione PIPPI 8 (ormai concluso non più in corso), al punto 19 dell'Avviso cosa va indicato? Non essendo più in corso il progetto PIPPI va indicato valore pari a "zero"?	Nella fattispecie indicata il campo 19 della domanda/istanza di ammissione al finanziamento "19.nel caso di progetto presentato da ATS a tal fine associati, che il numero di ATS che hanno sperimentazioni in corso nell'ambito del Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I. 10) è pari a ____" va valorizzato a zero.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	13	Qual è il dettaglio richiesto per il "progetto dettagliato" citato nell'Avviso n.1/2022 che si deve allegare al momento della sottoscrizione della convenzione? Si tratta di "progetto esecutivo"?	In base all'art. 11, comma 11 dell'Avviso, alla Convenzione dovrà essere allegato il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	14	In riferimento all'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli ATS da finanziare nell'ambito del PNRR, si pongono i seguenti quesiti: il numero di beneficiari, come definiti all'articolo 11 - criteri specifici per sub-investimento-punto 2 è vincolante? (relativamente al target di riferimento).	sì, è vincolante.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	15	Per quanto riguarda l'attribuzione delle priorità si chiede conferma che debbano essere indicate unicamente per le linee di investimento che prevedono più sub-investimenti/linee di attività, ovvero per le linee 1.1 e 1.3. Nel caso in cui si presentino due progetti per la linea di investimento 1.2 si chiede conferma che non occorra indicare la priorità.	Secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 lettera C, l'indicazione di priorità va assegnata da ciascun soggetto proponente nella domanda di ammissione a finanziamento in caso di presentazione di più progetti per linea di investimento 1.1 e 1.3.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	16	I dati relativi alla popolazione da indicarsi ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'accesso al finanziamento a quale data sono da rilevarsi? E da quale fonte specifica affinché siano rilevati a livello nazionale in modo omogeneo?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 11.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	17	In riferimento all'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli ATS da finanziare nell'ambito del PNRR, si pongono i seguenti quesiti: il numero di beneficiari, come definiti all'articolo 11 - criteri specifici per sub-investimento-punto 2 è vincolante? (relativamente al target di riferimento).	il numero di beneficiari è vincolante.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	18	Si chiede se nel caso non si addivenga alla sottoscrizione della Convenzione, in caso di accoglimento della domanda, per l'ATS siano previste sanzioni o penalità. Inoltre si chiede cosa accada se si presenta una domanda di ammissione per più linee di investimento, queste vengono ammesse ma si riescano a presentare progetti solo per alcune di esse, e quindi a convenzionarsi per un numero differente di progetti rispetto alla domanda di ammissione.	Non sono previste sanzioni di alcun tipo, anche se sarebbe opportuno avviare processi amministrativi che si ritiene di poter sostenere. Laddove si addivenga al convenzionamento solo per una parte delle progettualità presentate, le risorse tornano in disponibilità rendendo possibile la riapertura del bando.

Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	19	Si chiede in che momento del cronoprogramma l'ATS viene a conoscenza del fatto che rientra tra l'85% degli ATS che entro marzo 2026 devono avere concluso almeno uno degli interventi finanziati nelle diverse linee.	Dal 1o maggio 2022 è prevista la pubblicazione del decreto di finanziamento degli ATS.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	20	In merito all'attribuzione delle priorità, come richiesto dalla domanda di ammissione, le stesse sono da attribuirsi su tutte le linee considerate nel complesso (da n. 1 a 7) o all'interno della medesima linea di investimento (es. da 1 a 4 per l'investimento 1 e da 1 a 2 per l'investimento 3)?	Sono da considerarsi all'interno della medesima linea di investimento.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	21	Relativamente al sub-investimento "1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti" il punteggio di cui al criterio specifico b1 (art.11 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda) è calcolato a livello nazionale o distintamente per ciascuna Regione come per il criterio b2?	Il punteggio è calcolato a livello di ATS.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	22	276. Nella domanda di ammissione al finanziamento viene richiesto all'ATS di indicare il livello di priorità di ciascun progetto relativo alle linee d'investimento 1.1 e 1.3, si chiede di spiegare se le priorità siano da valutare all'interno di ogni sub-investimento o tra i sub-investimenti di una stessa linea. A titolo di esempio, nella linea di investimento 1.3 si dovranno individuare le priorità tra il subinvestimento1.3.1 e il sub-investimento 1.3.2 o, diversamente, tra più progetti eventualmente presentati a valere sullo stesso sub-investimento 1.3.1?	Sono da considerarsi all'interno della medesima linea di investimento. Pertanto, con riferimento all'esempio citato nel quesito, rispetto all'investimento 1.3 si dovranno individuare le priorità tra i progetti presentati per il sub-investimento 1.3.1 e il sub-investimento 1.3.2. Allo stesso modo, rispetto all'investimento 1.1 si dovranno individuare le priorità tra i progetti presentati per i sub-investimenti 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	23	Una volta presentata l'istanza, definite da parte del Ministero le graduatorie, la formalizzazione del finanziamento avverrà successivamente alla presentazione e approvazione del progetto? E di conseguenza la stipula della Convenzione avverrà successivamente alla presentazione ed approvazione del progetto?	L'elenco delle domande ammissibili al finanziamento sarà approvato con Decreto Direttoriale. Il provvedimento di approvazione contenente l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso. Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ATS sottoscriveranno un'apposita Convenzione, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto. Il soggetto attuatore dovrà presentare all'atto di stipula della Convenzione il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	24	In riferimento al punto 10 dell'art. 11 dell'Avviso 1 del 15/02/2022 (MSC2- PNRR) siamo a richiedere conferma che la Convenzione, laddove si risulti ammessi al finanziamento, sia una per progetto o se sia una unica collegata a tutti i progetti presentati nell'istanza e risultanti eventualmente ammessi al finanziamento.	La Convenzione è unica, per tutte le linee di investimento.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	25	Dal fac simile della Domanda di Ammissione (nota a piè di pagina 3) si evince che "se nell'ambito dell'investimento 1.1 si presentano più progetti relativi ai sub-investimenti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4" occorre "indicare il livello di priorità assegnata a ciascun progetto". L'indicazione è coerente con il Manuale Utente Linee di Finanziamento e con quanto indicato all'art. 1.1 comma 6 lettera C. Tuttavia, la lettura dell'art. 7 comma 1 lettera B dell'Avviso (1 progetto ogni 500.000 abitanti per l'investimento 1.1) fa pensare che siano possibili più progetti per ciascun sub-investimento se vi è la condizione indicata (numero abitanti). Si chiede di chiarire se la dicitura "più progetti relativi ai sub-investimenti" si riferisca alla possibilità di avere più progetti per ciascun sub-investimento o se si riferisca alla presentazione di quattro progetti relativi ai quattro sub-investimenti. In termini di assegnazione delle priorità, si chiede di chiarire se la priorità da assegnare sia "infra-subinvestimento" (cioè riguardante solo i possibili ed eventuali progetti sovrannumerari in relazione a ciascun sub-investimento) o se sia "infra-investimento" (cioè da assegnare tra i quattro progetti corrispondenti ai quattro sub-investimenti). In altre parole, il livello di priorità riguarda priorità interne a ciascuna linea di attività/sub-investimento, dunque eventuali progetti sovrannumerari per ciascuna linea di attività (ad esempio due progetti sulla linea 1.1.1), o riguarda l'intero investimento 1.1 per cui vanno indicate le priorità tra i 4 sub-investimenti? O tutti e due?	In merito si legga la risposta alla domanda 20, art. 11.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	26	Dal fac simile della Domanda di Ammissione (nota a piè di pagina 3) si evince che "se nell'ambito dell'investimento 1.3 si presentano più progetti relativi ai sub-investimenti 1.3.1, 1.3.2" occorre "indicare il livello di priorità assegnata a ciascun progetto". L'indicazione è coerente con il Manuale Utente Linee di Finanziamento e con quanto indicato all'art. 1.1 comma 6 lettera C. Tuttavia, la lettura dell'art. 7 comma 1 lettera C dell'Avviso (1 progetto ogni 330.000 abitanti per l'investimento 1.1) fa pensare che siano possibili più progetti per ciascun sub-investimento se vi è la condizione indicata (numero residenti). Si chiede di chiarire se la dicitura "più progetti relativi ai sub-investimenti" si riferisca alla possibilità di avere più progetti per ciascun sub-investimento o se si riferisca alla presentazione di quattro progetti relativi ai quattro sub-investimenti. In termini di assegnazione delle priorità, si chiede di chiarire se la priorità da assegnare sia "infra-sub-investimento" (cioè riguardante solo i possibili ed eventuali progetti sovrannumerari in relazione a ciascun sub-investimento) o se sia "infra-investimento" (cioè da assegnare tra i quattro progetti corrispondenti ai quattro sub-investimenti). In altre parole, il livello di priorità riguarda priorità interne a ciascuna linea di attività/sub-investimento, dunque eventuali progetti sovrannumerari per ciascuna linea di attività (ad esempio due progetti sulla linea 1.3.1) o riguarda l'intero investimento 1.3 per cui vanno indicate le priorità tra i 2 sub-investimenti? O tutti e due?	In merito si legga la risposta alla domanda 20, art. 11.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	27	ART.10 e 11. Tra i criteri specifici di priorità previsti all'art. 11 comma 4, lettera f (Housing First) c'è il rapporto percentuale tra "numero di residenze fittizie registrate all'anagrafe" e "totale della popolazione residente". Coerentemente nel facsimile della domanda di ammissione e al punto 21 della scheda "Nuovo Intervento" del relativo portale si chiede di dichiarare il "numero di residenze fittizie registrate all'anagrafe". Poiché molti senza fissa dimora sono stati (e sono tuttora) registrati anagraficamente come "convivenze anagrafiche" presso le strutture di accoglienza temporanee quali – tra le altre – i dormitori pubblici, si chiede di chiarire se per "residenze fittizie" ai sensi dell'avviso 1/2022 si intendono precisamente solo residenze fissate in una via fittizia territorialmente non esistente (non geolocalizzata) o se si intendono anche residenze registrate come convivenze anagrafiche presso strutture di prima (dormitori) o seconda accoglienza, pubbliche o private, convenzionate, iscritte ad apposito albo, dedicate a persone senza dimora in condizioni di grave marginalità e disagio abitativo.	Per il calcolo del numero di residenze fittizie registrate all'anagrafe possono essere ricomprese le residenze registrate come convivenze anagrafiche presso strutture di prima (dormitori) o seconda accoglienza, pubbliche o private, convenzionate, iscritte ad apposito albo, dedicate a persone senza dimora in condizioni di grave marginalità e disagio abitativo.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	28	Relativamente all'investimento 1.1.1 come comportarsi nel caso di ATS territoriali che, essendo composte da Consorzi diversi, abbiano alcune zone territoriali con pregressa partecipazione PIPPI e altre zone del territorio dove la linea non è mai stata sperimentata? E' possibile segnalare quest'ultima circostanza in modo da ottenere un punteggio parziale?	Si rimanda a quanto indicato all'art. 11 comma 4, lettera B. Nel caso in esame, occorre indicare nell'istanza di partecipazione, per l'investimento 1.1.1, sia il numero di ATS che hanno già partecipato al Programma di intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (esclusa l'edizione P.I.P.P.I. 10), sia il numero di ATS che hanno sperimentazioni in corso nell'ambito del Programma di intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I. 10)

Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	29	Al fine di semplificare l'attività prevista dalla prossima fase di lavoro, si chiede gentilmente di rendere disponibile la documentazione che segue: "schema tipo" (traccia, tabella, struttura sintetica,...) da utilizzare per la presentazione dei progetti relativi alle diverse linee di finanziamento (ad esempio, può essere utile produrre schede sintetiche analoghe alle "schede tematiche" del Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021-2023); "schema tipo" per la definizione del cronoprogramma, se possibile con specifica delle scadenze previste a livello nazionale; "schema tipo" per la rendicontazione "semplificata", se possibile con evidenza dei milestone per obiettivo; "schema tipo" relativo al piano finanziario.	Gli strumenti progettuali saranno resi disponibili in piattaforma.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	30	In sede di presentazione di domanda di ammissione al finanziamento sono state generate più schede progettuali di quante previste nella manifestazione di interesse. Le domande sono le seguenti: a) È possibile generare una scheda di investimento non prevista nella manifestazione di interesse, senza perdere i 20 punti di premialità? b) In caso di risposta positiva, la spunta alla domanda "Dichiaro di aver aderito alla manifestazione di interesse della propria Regione" può essere flaggata?	Per l'attribuzione dei 20 punti in questione, deve essere attestata la coerenza con la programmazione regionale attraverso l'avvenuta adesione alle manifestazioni di interesse trasmesse dalla Regione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, nel caso in esame, per i progetti relativamente ai quali si è aderito alla manifestazione di interesse regionale deve essere flaggata la relativa casella e il punteggio di priorità rispetto alla coerenza con la programmazione regionale è pari a 20 punti, mentre per i progetti relativamente ai quali non si è aderito alla manifestazione di interesse regionale non deve essere flaggata la relativa casella e il punteggio di priorità rispetto alla coerenza con la programmazione regionale è pari a zero punti.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	31	Art. 11 c. 4 "Assegnazione 20 punti per la coerenza con la programmazione regionale": in caso di partenariato tra più ATS quale sarà il punteggio da aggiungere al punteggio dei criteri specifici? 1. Si sommano i punteggi delle singole ATS che partecipano alla linea progettuale; 2. si somma SOLO il punteggio dell'ATS capofila; 3. se il capofila non ha punteggio, si somma il punteggio di un altro ATS? Quale? 4. qualora un ATS non capofila avesse un punteggio maggiore dell'ATS capofila, si può sommare il punteggio dell'ATS non capofila? Ed ancora: i punteggi intermedi tra 0 e 20, vengono calcolati anch'essi con metodo lineare come avviene per i criteri specifici?	Per l'attribuzione dei 20 punti in questione, deve essere attestata la coerenza con la programmazione regionale attraverso l'avvenuta adesione alle manifestazioni di interesse trasmesse dalla Regione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si vedano a tal proposito le risposte alle domande 3, 5, 7, 8, art. 11.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	32	In merito al sub investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini: per quanto riguarda un ATS singolo (non associato ad altro ATS) che ha partecipato a precedenti implementazioni di P.I.P.P.I. 8, 9 e 10 quale punteggio viene attribuito?	Con riferimento all'art. 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda", comma 4, punto B, lettera a), nel caso in esame, vengono attribuiti all'ATS zero punti per il criterio di cui al punto 1 e un punteggio variabile da 0 a 6 in funzione lineare del rapporto percentuale tra minori di età 0-11 dell'ATS e il totale della popolazione 0-11 residente sul territorio regionale per il criterio di cui al punto 2.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	33	In merito al sub investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini: il numero dei beneficiari (inteso come nucleo familiare) previsto nel progetto rientra tra i criteri di valutazione? Ovvero, ad un numero maggiore viene attribuito un punteggio più elevato?	In base all'art. 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda", comma 4, punto B, lettera a), il punteggio di priorità non è legato al numero di beneficiari.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	34	Laddove la Convenzione fosse unica collegata all'istanza complessiva e fossero sopraggiunti ostacoli alla realizzazione di un progetto risultante ammesso al finanziamento, ciò comporterebbe un rischio di avvio delle attività anche degli altri progetti ammessi a finanziamento?	Laddove sopraggiungessero ostacoli alla realizzazione di progetto ammesso a finanziamento, ciò non comprometterebbe l'avvio degli altri progetti ammessi in quanto si provvederebbe alla eventuale modifica della convenzione.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	35	In sede di Manifestazione di interesse si è indicata alla Regione l'intenzione di presentare un progetto relativo al sub-investimento 1.3.1, in coerenza con le attività finanziabili sulla base del Piano Operativo di cui al DM 450/2021. Tuttavia, l'art. 6 comma 7 dell'Avviso ha modificato e ampliato sostanzialmente gli interventi finanziabili tramite il sub-investimento 1.3.1 aggiungendo l'attività A.3 (strutture di accoglienza post-accuzie) inizialmente non prevista dal DM 450/2021. Qualora, in seguito a questa modifica/ampliamento operata dall'Avviso e ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera C dell'Avviso stesso, si intendesse presentare, in quanto ATS con più di 330.000 abitanti due progetti per la stessa linea di attività/sub-investimento 1.3.1, la dichiarazione relativa al fatto di aver aderito alla manifestazione di interesse (valevole per l'attribuzione del criterio di carattere generale di cui all'art. 11 comma 4 lettera A.b) va resa solo per uno dei due progetti, o si intende resa per entrambi i progetti relativi allo stesso sub-investimento 1.3.1?	si intende resa per entrambi.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	36	-. L'art.11 comma 2 dell'Avviso 1 MSC2 prevede la possibilità per le P.A. di fare richieste ai fini dell'inserimento nelle Commissioni di un proprio referente, in riferimento alla valutazione dei progetti degli ATS afferenti al proprio territorio. A tale riguardo vorrei indicazioni per procedere alla richiesta da parte del Comune Capofila presso cui lavoro.	è stata inviata comunicazionead ANCI, alle regioni e alle Province Autonome di indicazione di un rappresentante, laddove interessati a partecipare alla commissione di valutazione.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	37	Nel caso in cui l'istanza di finanziamento venga presentata da un singolo Comune anziché dall'Ambito che aveva presentato la manifestazione di interesse al Ministero, lo stesso può avvalersi del punteggio di cui all'art. 11, comma 4, lett. A sub b ?	Vengono accordati i punteggi rispetto alla coerenza con la programmazione regionale nella misura in cui il progetto risulti dall'elenco delle adesioni alle manifestazioni di interesse trasmesso dalle Regioni e P.A. al Ministero
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	38	Il comma 9 dell'articolo 11 prevede che "Nel caso in cui dall'elenco definitivo delle domande ammesse a finanziamento si dovesse riscontrare una sottorappresentazione del numero di progetti ammessi rispetto al numero indicato per ciascuna Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà alla riapertura dell'Avviso limitatamente agli ATS delle Regioni sottorappresentate. Qualora, anche a seguito della riapertura dell'Avviso, si dovesse riscontrare una sottorappresentazione del numero di progetti ammessi rispetto al numero fissato per Regione, si procederà all'ammissione a finanziamento delle domande ammissibili, dando priorità alle Regioni del Mezzogiorno". In tal caso, è possibile che sia assegnato più di un progetto anche agli ATS con meno di 500.000 abitanti per le linee di attività dell'investimento 1.1 e con meno di 330.000 abitanti per le linee di attività dell'investimento 1.3?	non è possibile.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	39	In merito all'art. 11 comma 4, lettera B - "Coerenza con la programmazione regionale come attestata dalla presenza nell'elenco delle adesioni alle manifestazioni di interesse trasmesse dalle Regioni e Province Autonome al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", si espone il seguente quesito. Si chiede se viene mantenuto il punteggio della coerenza anche se il progetto, avanzato da un singolo Comune in sede di manifestazione di interesse, viene poi presentato dall'ATS al quale appartiene tale Comune.	viene mantenuto il punteggio.
Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	40	In riferimento a Missione 5 componente 2 investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si formulano i seguenti quesiti: In Veneto a fronte di legge regionale c'è da anni delega alle Ulss in materia di disabilità: - il nostro ATS (gestito mediante convenzione tra comuni con un comune capofila) ha presentato manifestazioni di interesse per le diverse linee di investimento. Se tra la manifestazione di interesse e la presentazione delle istanze, cambia il comune capofila di ATS, l'istanza è comunque valida e mantiene i punteggi previsti? Se invece cambia il comune capofila tra la presentazione dell'istanza (31 marzo) e l'approvazione del progetto da parte del Ministero, il progetto è comunque approvato e il soggetto attuatore diventa il nuovo comune capofila dell'ATS? Oppure il progetto deve necessariamente essere realizzato dal medesimo comune capofila che ha presentato l'istanza entro il 31 marzo? In caso di assenza di ATS il singolo comune delega l'Ulss come realizzatore/esecutore: il progetto può valere per tutti i comuni sui quali insiste l'azienda ULSS delegata oppure vale per il solo territorio del Comune proponente?	se tra la manifestazione di interesse e la presentazione delle istanze, cambia il comune capofila di ATS, l'istanza è comunque valida e mantiene i punteggi previsti. Se invece cambia il comune capofila tra la presentazione dell'istanza (31 marzo) e l'approvazione del progetto da parte del Ministero, il progetto è comunque approvato e il soggetto attuatore resta il vecchio comune capofila dell'ATS. I rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"	41	Il territorio dell'Ambito C10, di cui Castel Volturno è partner, si presenta connotato come noto- da una notevole presenza di dimoranti, ma non residenti- c.ca 18000 mila presenze (comunitari e non), che non sono ascrivibili a residenze fittizie. Queste ultime sono registrate per soltanto nr. 20 persone. Considerato che l'Avviso attribuisce, quale criterio del sub-investimento 1.3.1- Housing first max pt. 10 - "Rapporto percentuale tra numero di residenze fittizie registrate all'anagrafe del Comune, dei comuni componenti l'ATS o gli ATS associati (dato da dichiararsi a cura del capofila proponente il progetto) e totale della popolazione residente - 10 punti, assegnati con metodo lineare a partire: i. dal progetto con valore minimo della percentuale - 0 punti ii. al progetto con valore massimo della percentuale - 10 punti", si chiedono chiarimenti in ordine alla contabilizzazione delle residenze fittizie, ovvero se si possano considerare anche i dimoranti, ma non residenti. Tale ultima possibilità farebbe aumentare notevolmente la possibilità di ottenere i pptt max attribuibili. Più specificatamente, si passerebbe da un dato osservato di nr. 20 persone/71762 a nr.18000 persone/72000.	non è possibile.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	1	Si conferma che in questa fase non si deve presentare un progetto di dettaglio che andrà, invece, presentato – corredato di un cronoprogramma e di un piano finanziario – all'atto della stipula della Convenzione solo nel caso di accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento?	All'articolo 12 dell'Avviso, si legge che "Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ATS sottoscriveranno un'apposita Convenzione, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto. Alla Convenzione sarà allegato il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario". Si conferma che occorrerà presentare il progetto di dettaglio, corredato dei relativi cronoprogramma e piano finanziario, all'atto della stipula della Convenzione.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	2	All'art.12 "obblighi del soggetto attuatore", tra la documentazione tecnica da presentare all'atto della comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti si cita la verifica di vulnerabilità sismica. Il Comune di Ancona intende candidare progetti riguardanti: - un progetto di "Stazione di Posta" (intervento 1.3.2.); - un progetto di "Housing First" (intervento 1.3.1); - un progetto di "Percorso in autonomia per persone con disabilità" (intervento 1.2). Ai sensi della D.G. n°1520 del 11/11/2003 della Regione Marche, risulta obbligatoria la redazione della verifica di vulnerabilità sismica per l'autorizzazione al funzionamento delle sole "Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, ospizi, orfanotrofi, etc.)", coinvolgendo eventualmente solo l'ultimo intervento che si intende candidare. Si chiede conferma della necessità di redigere tale verifica di vulnerabilità sismica per tutti gli interventi da candidare al Bando PNRR, al di là della funzione svolta, oppure solo per l'ultimo intervento.	In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'Investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto anche a presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività relativa ad una progettualità di ristrutturazione, la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.), per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati).
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	3	In relazione all'avviso in oggetto si chiede di specificare se siano previste tempistiche prescrittive entro cui avviare i progetti ammessi a finanziamento.	In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'Investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	4	Rispetto alla ristrutturazione di immobili: tra la documentazione tecnica da allegare al progetto che prevede la ristrutturazione di immobile, sono richieste una scheda di analisi ambientale (DNSH) e verifica di vulnerabilità sismica: È sufficiente che l'ente, entro la data del 31/03/2022, abbia incaricato un professionista esterno alla redazione di tali valutazioni, oppure occorre essere già in possesso della relativa documentazione? Si tratta infatti di valutazioni attualmente non presenti per gli edifici che la pa intende candidare e che non possono essere effettuate dal personale assunto dalla pubblica amministrazione, per le quali si richiede necessariamente l'affidamento di un incarico esterno la cui esecuzione non è tecnicamente fattibile. Infatti, i tempi di esecuzione di tale incarico, per altri edifici, è stimato in non meno di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.	In base all'art. 12, l'obbligo in capo al soggetto attuatore di presentare per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.) è da espletare all'atto della comunicazione di avvio attività che può avvenire anche successivamente alla presentazione del progetto.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	5	Rispetto alla ristrutturazione di immobili: tra la documentazione tecnica da allegare al progetto che prevede la ristrutturazione di immobile, sono richieste una scheda di analisi ambientale (DNSH) e verifica di vulnerabilità sismica: Come si deve comportare la pa nel caso in cui decida di candidare solamente alcune unità abitative, soprattutto quando risulta essere proprietario solo di alcuni appartamenti e non dell'intero stabile, visto che la verifica di vulnerabilità sismica è documento che riguarda l'intero edificio?	La verifica di vulnerabilità sismica è da intendersi per l'intero immobile.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	6	Rispetto alla ristrutturazione di immobili: tra la documentazione tecnica da allegare al progetto che prevede la ristrutturazione di immobile, sono richieste una scheda di analisi ambientale (DNSH) e verifica di vulnerabilità sismica: I costi sostenuti per l'affidamento di tale incarico, in caso di esito positivo, possono rientrare tra le spese ammissibili ai sensi dell'art. 9, punto 3, lett. f) dell'avviso, benché si tratti di spese prodromiche sostenute per partecipare al bando stesso? In caso di risposta affermativa, rientrano tra le spese ammissibili i costi sostenuti in tutte le fasi del procedimento (dallo studio di fattibilità, alla redazione del progetto fino all'esecuzione dei lavori)?	Come definito dall'art. 17 del Regolamento 2021/241, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e dall'art. 9 comma 2 dell'Avviso. Sono ammissibili a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto". Il soggetto titolare di progetto è tenuto ad individuare il fabbisogno di personale necessario e includere le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	7	In relazione alla scheda di analisi ambientale, qual è il livello di dettaglio richiesto di tale documento, considerato che per la redazione dello stesso si presenta il medesimo problema di cui sopra, essendo richiesto un supporto, esterno, di esperti in materia ambientale, secondo le Linee guida pubblicate dalla Commissione europea del 12/02/2021?	Tutte le misure PNRR devono essere conformi al principio DNSH coerentemente con le linee guida europee. Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" e nella Circolare n.32 del 30/21/2021 MEF-RGS e relativi allegati, ai quali si rimanda.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	8	In riferimento alla compatibilità urbanistica degli immobili. In caso di attuale destinazione d'uso dell'immobile incompatibile con la linea di finanziamento prescelta, entro il 31/03/2022 non risulta possibile mutare tale destinazione. È sufficiente avviare la procedura di variante al piano urbanistico o, in alternativa, è sufficiente una dichiarazione di impegno da parte della p.a. ad avviare tale variante?	In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'Investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto anche a presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività, la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.), per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati).
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	9	Art 12-Obblighi del soggetto attuatore: Qual è la differenza tra invio domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute e l'invio periodico di richiesta di pagamento tramite il sistema informatico?	La domanda di rimborso/pagamento e la Richiesta di pagamento, che il Soggetto attuatore deve presentare periodicamente all'Amministrazione centrale a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono coincidenti. Si ricorda che, in base all'art. 14 dell'Avviso, "il Soggetto attuatore è tenuto a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato dall'Amministrazione responsabile e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	10	Si chiede, assunto il fatto che le attività di progetto devono essere rendicontate entro il primo trimestre 2026, se è previsto un termine perentorio per l'avvio delle attività stesse, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione di immobili.	In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'Investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione.

Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	11	Per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali riferiti alle linee di attività 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, 1.2 Autonomia persone con disabilità, 1.3.2 Centri Servizi (Stazione di Posta), nel caso in cui l'Ente Pubblico non abbia immobili di proprietà e voglia individuare sul mercato degli immobili, quest'ultimi devono essere identificati prima della presentazione della domanda di ammissione al PNRR?	Gli immobili oggetto di intervento a valere dell'Avviso 1/2022 non devono essere necessariamente già stati individuati all'atto della presentazione della domanda/istanza di ammissione al finanziamento. In ogni caso, come indicato dall'art. 12 "Obblighi del soggetto attuatore", comma 1, è necessario garantire l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto di milestone e target del PNRR secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma. Si ricorda che all'art. 12 dell'Avviso è previsto che, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, dovrà essere allegato progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario. Inoltre, sempre all'art. 12, è previsto che, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto anche a presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività, la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.), per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati).
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	12	Per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali riferiti alle linee di attività 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, 1.2 Autonomia persone con disabilità, 1.3.2 Centri Servizi (Stazione di Posta), i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) e la relativa documentazione tecnica devono essere caricati sulla piattaforma MOP area BDAP al momento della presentazione della domanda di ammissione al PNRR? La domanda sorge in quanto all'art. 10 comma 5 dell'Avviso Pubblico 1/2022 viene esplicitato che tale documentazione deve essere allegata all'atto della documentazione di avvio delle attività mentre nelle FAQ - Regione Liguria al punto 2 viene specificato che la documentazione tecnica deve essere allegata alla scheda del progetto.	Si conferma che, in base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto anche a presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività relativa ad una progettualità di ristrutturazione, la relativa documentazione tecnica, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati), attraverso la piattaforma dedicata. Non è richiesto di presentare tale documentazione all'atto dell'inserimento della domanda/istanza di ammissione a finanziamento sulla piattaforma MOP entro il 31/03/2022.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	13	In relazione alle linee di investimento relative alla Missione 5C2, di cui all'Avviso in oggetto, che facciano riferimento ad interventi di riqualificazione strutturale di soluzioni di tipo residenziale [Linea investimento 1.1, in particolare l'obiettivo 2; Linea investimento 1.2, punto b; Linea investimento 1.3 punti a) e punto b)], si chiede se per le unità immobiliari di proprietà pubblica, interessate dall'intervento, situate all'interno di condominii con diversi proprietari privati, sia possibile non vincolare l'istanza di partecipazione al bando all'obbligo di verifica della vulnerabilità sismica e ad un eventuale intervento strutturale finalizzato al conseguimento di un indice di sicurezza minimo.	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	14	Cosa significano l'applicazione dei principi "non arrecare danno significativo" e "del contributo all'obiettivo climatico e digitale"? in cosa si traducono concretamente?	Si rimanda all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	15	La documentazione tecnica relativa a lavori di ristrutturazione da allegare alla comunicazione di avvio delle attività in cosa consiste esattamente? E' da intendersi come il progetto definitivo/esecutivo previsto dal codice degli appalti? La comunicazione di avvio potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022?	<i>"In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione."</i>
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	16	Con riferimento alla linea di intervento 1.3.2 (Stazioni di posta) considerato che il Distretto socio sanitario 4.2 ai fini della realizzazione del progetto intende avvalersi di un immobile della Caritas, già destinato a servizi a bassa soglia per senza fissa dimora, si chiede di precisare cosa si intende con garantirne l'utilizzo e qual è considerato un numero congruo di anni?	Si intende un vincolo di destinazione almeno ventennale.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	17	Ai fini della garanzia all'utilizzo del citato immobile privato quale documentazione è necessaria produrre?	La costituzione del vincolo o la destinazione d'uso.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	18	Scrivo in vista della prossima scadenza del 31/03/2022 del PNRR. Nello specifico vorrei domandare se poteste confermare il fatto che entro tale data dovranno essere caricate sulla piattaforma GLF unicamente le domande di ammissione ai finanziamenti e solo successivamente, una volta ottenuta l'ammissione al finanziamento, i vari progetti correlati dai relativi cronoprogrammi e piani finanziari.	In merito, si legga la risposta alla domanda 1, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	19	Qual è il dettaglio richiesto per il "progetto dettagliato" citato nell'Avviso n.1/2022 che si deve allegare al momento della sottoscrizione della convenzione? Si tratta di "progetto esecutivo"?	Alla Convenzione dovrà essere allegato il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	20	In relazione alle linee di investimento relative alla Missione 5C2, di cui all'Avviso in oggetto, che facciano riferimento ad interventi di riqualificazione strutturale di soluzioni di tipo residenziale [Linea investimento 1.1, in particolare l'obiettivo 2; Linea investimento 1.2, punto b; Linea investimento 1.3 punti a) e punto b)], si chiede se per le unità immobiliari di proprietà pubblica, interessate dall'intervento, situate all'interno di condominii con diversi proprietari privati, sia possibile non vincolare l'istanza di partecipazione al bando all'obbligo di verifica della vulnerabilità sismica e ad un eventuale intervento strutturale finalizzato al conseguimento di un indice di sicurezza minimo.	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	21	Con la presente si chiedono chiarimenti sulla documentazione tecnica per i progetti che prevedono la ristrutturazione di immobili, in particolare se è necessaria la vulnerabilità sismica e se si può produrre a seguito dell'approvazione del finanziamento.	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	22	In merito all'obiettivo di investimento 1.3, volendo intervenire con l'ampliamento di un piccolo edificio di proprietà pubblica, in maniera da dotarlo di spazi adeguati a ospitare famiglie disagiate, le verifiche di vulnerabilità sismica sono obbligatorie al momento della presentazione dell'istanza (ossia alla data del 31/03/2022) ed eventualmente gli indici minimi devono essere raggiunti già in questa fase o possono essere raggiunti anche a seguito dell'intervento stesso?	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	23	Linea 1.1.2. Dopo il provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti, per l'intervento 1.1.2 in linea capitale da eseguire mediante appalto pubblico, si chiede quale sia esattamente il grado di dettaglio del progetto da presentare nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR: Progetto di fattibilità tecnica economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo. Tutto ciò perché questo comporta l'elaborazione di tutta una serie di documenti progettuali di valutazione redatti da diversi professionisti, per cui in rapporto all'importo dell'opera potremmo rischiare di dover già avviare la fase di appalto per la progettazione.	In base all'art. 12 dell'Avviso, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare all'atto di stipula della Convenzione il progetto di dettaglio corredato dai relativi cronoprogramma e piano finanziario. Come già indicato alla risposta alla domanda 21, art. 10, appena sarà disponibile verrà condiviso un modello di riferimento per la presentazione del progetto, cronoprogramma e relativo piano finanziario.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	24	Si chiede maggiori spiegazioni rispetto ai tempi di realizzazione dell'attività 1.2 ovvero in che momento del cronoprogramma l'ATS viene a conoscenza del fatto che rientra o meno tra gli ATS che devono realizzare i progetti entro il 31/12/2022. Inoltre, si chiede esattamente cosa si intende per realizzazione: Avvio? Conclusione? Progettazione?	Dal 1o maggio 2022 è prevista la pubblicazione del decreto di finanziamento degli ATS. In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione."
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	25	All'art. 12 fra gli obblighi del Soggetto Attuatore (Unione Rubicone e Mare) è compreso: "presentare all'atto della comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/ strutturale /impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.);". Dato che ACER sarà chiamato a redigere questi atti, trasmettendoli poi al Comune/Soggetto Attuatore perché li approvi, entro quale data deve essere effettuata la "comunicazione di avvio attività"?	In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione."

Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	26	In riferimento alla ristrutturazione di immobili, tra la documentazione tecnica da allegare al progetto, si cita la verifica di vulnerabilità sismica che, come già evidenziato nelle FAQ, dev'essere relativa all'intero edificio. Se, ad attività avviate, l'indice di vulnerabilità sismica riguardante l'intero edificio non è adeguato ad ospitare l'intervento previsto dal progetto nel singolo immobile facente parte dell'edificio, mediante l'intervento di ristrutturazione previsto dal progetto, è possibile comunque avviare le attività di ristrutturazione, anche al fine di adeguare il suddetto indice alla richiesta della normativa?	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	27	Qualora l'intervento di ristrutturazione di un immobile non riguardi variazioni sull'organismo strutturale o comunque tali da incidere sui carichi strutturali (ad es. opere interne di finitura, opere impiantistiche, variazioni di destinazione d'uso che non comportano aumenti dei carichi etc), è richiesto comunque il raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica minimo?	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	28	Per quanto concerne l'investimento Stazione di posta l'individuazione dell'immobile di proprietà privata presuppone che al momento della domanda di ammissione all'avviso, tale immobile sia già in possesso esclusivo del Comune o del soggetto gestore?	In merito, si legga la risposta alla domanda 10, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	29	Nel caso di investimento infrastrutturale il progetto da produrre per la stipula della convenzione quale livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnico- economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) deve avere?	In merito si legga la risposta alla domanda 16, art. 10.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	30	Chiediamo i tempi entro cui deve essere inviata la comunicazione di avvio attività.	Secondo l'articolo 8 comma 2 i progetti, di durata massima triennale, possono essere attivati a partire dal 1° giugno 2022 e devono essere completati entro il 30 giugno 2026. La tempistica di sottoscrizione della convenzione dipende anche dalla tempestività del soggetto attuatore: a tal proposito si ricorda che in base all'art. 12 "Obblighi del soggetto attuatore", comma 1, dell'Avviso, il soggetto attuatore deve garantire l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto di milestone e target del PNRR secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	31	Per appartamenti diffusi singoli ubicati in stabili di più appartamenti ove non sia presente la certificazione di vulnerabilità sismica è possibile prescindere dalla certificazione stessa ed inserire l'appartamento tra quelli destinatari di progetto (riqualificazione e gestione)?	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 12.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	32	Si richiedono chiarimenti in merito alla documentazione che sarà necessario acquisire per la realizzazione del sub-investimento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti che prevede tra le azioni/attività: A - Progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale) - A.1 - Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e socio-sanitari per la continuità assistenziale. Lo scrivente Ambito sta ipotizzando di realizzare un servizio di consulenza e supporto alla riqualificazione delle abitazioni private dei cittadini anziani seguito poi eventualmente dall'installazione di ausili e tecnologie assistive (es: video sorveglianza...) nelle abitazioni stesse. Tali interventi si qualificerebbero come interventi di manutenzione ordinaria e leggera. E' ipotizzabile che per questo tipo di interventi non si applichi quanto disposto all'articolo 12 del bando che prevede l'obbligo di: "presentare all'atto della comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.)". La natura del servizio che si sta ipotizzando, aperto alla cittadinanza attraverso bando pubblico, rende impossibile ora identificare con esattezza la localizzazione degli interventi e quindi recuperare la relativa documentazione.	In base all'art. 12, l'obbligo in capo al soggetto attuatore di presentare per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.) è da espletare all'atto della comunicazione di avvio attività che può avvenire anche successivamente alla presentazione del progetto da allegare all'atto della stipula della Convenzione .
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	33	L'articolo 12 del bando prevede l'obbligo di: "presentare all'atto della comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.);" a) E' ipotizzabile che la documentazione elencata sia da reperire solo per quelle attività che richiedono Manutenzioni Straordinarie e che pertanto necessitano di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)? b) Infine: si chiede se il termine ultimo per la raccolta di questa documentazione sia quello della sottoscrizione della convenzione con il Ministero per l'attuazione dei progetti (giugno p.v.) o quello dell'invio della SCIA o CILA che avverrà al momento concreto dell'avvio dei lavori edili.	In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati), l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione. La relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.) è da espletare all'atto della comunicazione di avvio attività che può avvenire anche successivamente alla presentazione del progetto da allegare all'atto della stipula della Convenzione.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	34	Si chiede se per la linea 1.2 è previsto l'esonero della vulnerabilità sismica come per i nidi?	In base all'art. 12 dell'Avviso n. 1/2022, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici e privati) si rende necessaria anche la verifica di vulnerabilità sismica.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	35	Il CISSACA, Ambito Territoriale Alessandria e Valenza intende progettare in collaborazione con Azienda territoriale per la casa (ATC) la ristrutturazione di locali, inizialmente destinati ad uso commerciale, e riconvertirli in alloggi attraverso un profondo intervento di ristrutturazione ad abitazione per disabili nel rispetto del vincolo ventennale e privandoli di barriere architettoniche. La domanda: è corretto che ATC, attraverso propri fornitori, ristrutturi questi locali e presenti al Cissaca, ai fini del tutte le fatture relative alle spese sostenute? E' necessario che CISSACA crei un Cup master con Cup derivati per i progetti, tra cui questo della ristrutturazione di alloggi per persone con disabilità?	In merito, si legga la risposta alla domanda 8, art.5.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	36	Si chiede se la valutazione di vulnerabilità sismica sia vincolante anche in caso di mera manutenzione (non ristrutturazione) ed allestimento in appartamenti pubblici ubicati in condomini privati (non edifici strategici), avremmo necessità di avere una risposta, per poter effettuare le conseguenti valutazioni.	In base all'art. 12 dell'Avviso n. 1/2022, la verifica di vulnerabilità sismica è richiesta relativamente ai progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati).
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	37	Art 12 avviso pubblico 1/2022. Tra la documentazione da allegare al progetto viene riportata anche la verifica di vulnerabilità sismica. Se tale certificazione non fosse ancora presente, o emergesse chiaramente un rischio elevato si deve considerare che nel progetto di ristrutturazione vada inserito anche l'adeguamento sismico?	In base all'art. 12, l'obbligo in capo al soggetto attuatore di presentare per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica, compresa la verifica di vulnerabilità sismica, è da espletare all'atto della comunicazione di avvio attività che può avvenire anche successivamente alla presentazione del progetto da allegare all'atto della stipula della Convenzione .
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	38	Art 12 avviso pubblico 1/2022. Sarebbe possibile avere la lista completa della documentazione da presentare all'avvio di attività per le ristrutturazioni edilizie?	la documentazione necessaria è quella richiamata dall'avviso oltre che dalla normativa ordinaria in materia di ristrutturazioni edilizie.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	39	In relazione alle linee di investimento relative alla Missione 5C2, di cui all'Avviso in oggetto, che facciano riferimento ad interventi di manutenzione ed allestimento con soluzioni di domotica in appartamenti collocati in condomini di edilizia privata, si chiede se sia obbligatoria la valutazione di vulnerabilità. In merito a quanto al punto precedente, si evidenzia che non si intendono interventi strutturali o che possano incidere sulla stabilità dell'edificio e non sono interessati edifici "strategici".	La valutazione di vulnerabilità è obbligatoria per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati).
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	40	Nel caso in cui sia il soggetto terzo privato ad assegnare i lavori di ristrutturazione, deve rispettare le normative relative al Codice degli Appalti / dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e/o Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 (articoli 55 57)?	I rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa relativa al codice degli appalti.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	41	Sub-investimento 1.1.4 – considerata la tabella relativa all'art. 4 dell'Avviso 1/2022 – "Dotazione finanziaria dell'Avviso", si chiede se il numero di operatori sociali da raggiungere a livello di ATS con la progettualità debba corrispondere al rapporto tra il numero di beneficiari previsti a livello nazionale e il numero di progetti attivati – ATS (es. 3500 beneficiari/300 progetti – ATS). In alternativa, ogni ATS può considerare il risultato di tale rapporto come la soglia minima da garantire?	Il numero complessivo di beneficiari da raggiungere per ciascun sub-investimento da tutti gli ATS è fissato a livello nazionale; sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere. Gli operatori sociali per i quali è necessario attivare nel triennio il percorso di supervisione è, tendenzialmente, di almeno 12 per ATS (numero di beneficiari/numero di progetti).

Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	42	Nell'ambito dell'investimento 1.2. - Percorsi di autonomia delle persone con disabilità - e 1.3.2 - Stazioni di posta - per cui è prevista, stante l'indisponibilità di immobili pubblici - la possibilità che l'immobile oggetto di intervento strutturale sia di proprietà privata, previo vincolo di destinazione d'uso pluriennale (di almeno 20 anni per l'investimento 1.2 - e per un numero congruo di anni per l'investimento 1.3.2) si chiede in che forma il soggetto privato individuato debba produrre tale vincolo di destinazione.	Il soggetto privato deve produrre il vincolo di destinazione secondo le disposizioni della normativa vigente in materia. Il vincolo è costituibile a progettazione approvata.
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	43	In merito al D.D. n°5 del 15/02/2022, precisamente all'art.12 "obblighi del soggetto attuatore", tra la documentazione tecnica da presentare all'atto della comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti si cita la verifica di vulnerabilità sismica. Il Comune di Ancona intende candidare progetti riguardanti:- un progetto di "Autonomia degli anziani non autosufficienti" (intervento 1.1.2.);:- un progetto di "Housing First" (intervento 1.3.1.);Con riferimento alle linee di attività previste dagli interventi 1.1.2 (domotizzazione di appartamenti pubblici/privati per persone non autosufficienti) e 1.3.1 (appartamenti pubblici/privati destinati a persone in condizioni di fragilità/senza fissa dimora), tenuto conto che le soluzioni abitative, destinate a soggetti singoli o nuclei familiari, non sono soggette ad autorizzazioni al funzionamento, si chiede se per detti appartamenti, inseriti in contesti condominiali di proprietà non esclusiva dell'ente "soggetto attuatore" o di proprietà completamente privata, sia necessario acquisire la verifica di vulnerabilità sismica oppure sia sufficiente l'agibilità. Si precisa che per procedere alla verifica della vulnerabilità sismica, i tecnici eventualmente individuati necessitano di apposita autorizzazione da parte dei condomini (previa apposita delibera assembleare) e che le operazioni di verifica potrebbero essere impedita da comportamenti ostativi all'accesso agli spazi di proprietà.	In merito, si legga la risposta alla domanda 2, art. 12
Articolo 12 "Obblighi del soggetto attuatore"	44	L'Art. 12 prevede l'obbligo di "presentare all'atto della comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica(descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH),foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenzata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.). Si chiede di chiarire come si possa assolvere a tale obbligo sin dalla fase di avvio delle attività nei casi in cui gli immobili non siano stati ancora individuati, ovvero ad es. per l'investimento 1.2. nel quale il reperimento degli alloggi è azione facente parte dell'Investimento stesso, nonché la rivalutazione delle condizioni abitative è legata al progetto individualizzato del singolo beneficiario. Altresì per gli investimenti 1.1.2 e 1.3.2. che altrettanto prevedono la possibilità di utilizzo di immobili di proprietà privata da reperire tramite apposito bando pubblico, si chiede come debba essere intesa la tempistica per l'invio della documentazione tecnica afferente agli immobili.	Si conferma che all'atto di comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) occorre presentare la relativa documentazione tecnica, pertanto gli immobili da ristrutturazione o riqualificare devono essere individuati prima della comunicazione di avvio attività.
Art. 13 "Modalità di gestione degli interventi"	1	L'art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, ha introdotto modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 disponendo che "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia". Pertanto, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 52, comma 1.2 sopra richiamati, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito: 1. ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento; 3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta; 4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati; 5. ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con comunicato del 17 dicembre 2021 allegato, si è espresso nel senso che la disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate dall'articolo 37, commi 1 e 2 primo periodo, del codice appalti in virtù dei quali: 1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35 per servizi e forniture (pari a 750.000 euro per i servizi sociali); e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria. Considerato che non è stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, e che ai sensi dell'art. 216 comma 10 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), si chiede se per tutte le procedure di affidamento afferenti alla Missione 5 del PNRR, il Comune non capoluogo di provincia, qualora iscritto all'AUSA, possa procedere autonomamente agli affidamenti senza obbligo di aggregazione ai sensi dell'articolo 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021.	Ai sensi dell'art. 216 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti AUSA. Quindi il comune non capoluogo iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti, potrà procedere autonomamente, senza essere soggetto agli obblighi individuati al comma 4 dell'articolo 37.
Articolo 14 Modalità di erogazione della sovvenzione/contribut o e rendicontazione delle spese	1	Si chiede di sapere il calendario previsto per l'erogazione degli anticipi e del saldo delle risorse. Il Decreto Ministeriale 450 del 09/12/2021 dava queste indicazioni: - da 1° luglio 2022 - Erogazione degli anticipi (10%) - 31 dicembre 2023 - Erogazione seconda tranches di finanziamento (35%) - 30 giugno 2026 - Erogazione del saldo (20%) Si chiede se queste date sono confermate e quale sia la data prevista per l'erogazione della prima tranches di finanziamento (35%), che non compare nel calendario previsto nel DM 450.	In base all'art. 14 dell'Avviso, "le risorse assegnate a ciascun Soggetto attuatore saranno erogate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse relative alla Missione 5, Inclusione e coesione Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore e ai relativi tre sotto investimenti. L'erogazione del finanziamento al Soggetto attuatore avverrà in quattro diverse fasi: a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ATS selezionati; b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività; c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto; d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento". La tempistica prevista dal Piano operativo è tendenzialmente confermata, ma l'erogazione dipenderà anche dall'effettivo avvio delle attività progettuali.
Articolo 14 Modalità di erogazione della sovvenzione/contribut o e rendicontazione delle spese	2	Si chiede di sapere il calendario previsto per l'erogazione degli anticipi e del saldo delle risorse. Il Decreto Ministeriale 450 del 09/12/2021 dava queste indicazioni: - da 1° luglio 2022 -Erogazione degli anticipi (10%); - 31 dicembre 2023 -Erogazione seconda tranches di finanziamento (35%); - 30 giugno 2026 -Erogazione del saldo (20%). Si chiede se queste date sono confermate e quale sia la data prevista per l'erogazione della prima tranches di finanziamento (35%), che non compare nel calendario previsto nel DM 450.	L'erogazione del finanziamento al Soggetto attuatore avverrà in quattro diverse fasi: a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ATS selezionati; b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività; c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto; d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Articolo 14 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese	3	In riferimento all'Avviso Pubblico n. 1 / 2022 per la partecipazione dei Distretti sociosanitari ai bandi del PNRR in materia sociale, si formula il seguente quesito: in linea con quanto previsto dal PNRR circa il vincolo tra raggiungimento degli obiettivi e trasferimenti economici, si chiede quali siano gli obiettivi da raggiungere per l'avanzamento dei trasferimenti economici per le linee di investimento della Missione 5 Componente 2. Nello specifico si chiede: a) se sono da considerarsi obiettivi quelli indicati nei progetti di ciascun proponente o quelli illustrati nelle tabelle dell'Avviso Pubblico 1/2022 alla voce "N" progetti attivati" o "Beneficiari"; b) se gli obiettivi sono da considerarsi regionali, nazionali o per singolo Ambito attuatore.	Gli obiettivi illustrati nelle tabelle dell'Avviso Pubblico 1/2022 alla voce "N" progetti attivati" e "Beneficiari" sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere. Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ATS sottoscriveranno un'apposita Convenzione, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto.
Articolo 14 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese	4	ARTICOLO 14 - In caso di ammissione al finanziamento, il Comune intende stipulare un accordo ex articolo 15 della Legge 241/1990 con un'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) del proprio territorio per l'attuazione della linea d'azione 1.1.2 (Autonomia degli anziani non autosufficienti), prevedendo un intervento di ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'ASP stessa, finanziato da quest'ultima tramite il trasferimento da parte del Comune delle risorse a valere sui fondi PNRR. Procedendo con tale modalità, il Comune dovrà rendicontare solo i trasferimenti verso l'ASP finalizzati all'intervento o dovrà produrre anche la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alle spese sostenute dall'ASP stessa per la realizzazione dell'intervento in questione?	In merito si legga la risposta alla domanda 8, art. 5.
Articolo 14 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese	5	La titolarità del progetto e la gestione fanno capo al Soggetto attuatore individuato all'atto dell'adesione. Se nelle linee di investimento 1.1.2, 1.2 e 1.3.1 l'immobile viene messo a disposizione da un soggetto privato / ETS, i costi di ristrutturazione possono essere commissionati e pagati dal soggetto terzo all'impresa e poi rendicontati al soggetto attuatore?	Si, nel rispetto nella normativa vigente. In merito, si leggano le risposte alle domande 8 e 16, art. 5
Articolo 14 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese	6	Articolo 14, comma 1 del Decreto 15.02.2022, n. 5: con riferimento alle 4 diverse fasi di erogazione del finanziamento: a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ATS selezionati; b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività; c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto; d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento; Atteso che la durata dei progetti è prevista in anni tre, si chiede quali siano le tempistiche previste per il primo ed il secondo acconto, al fine di una stima corretta degli importi e della verifica in merito alla capacità di effettivo utilizzo delle somme erogate.	Si veda quanto previsto dal piano operativo adottato con decreto direttoriale 450 del 9 dicembre 2021.
Articolo 14 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese	7	Considerato che l'avviso prevede che sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, purché rispondenti (tra l'altro) a documenti attestanti la spesa, come si gestisce l'aspetto del CUP che non potrà essere stato riportato nei documenti di spesa antecedenti allo stesso?	La domanda di ammissione al finanziamento dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (CUP), valido e correttamente individuato in relazione al progetto per il quale viene richiesto il contributo. Il CUP è inteso uno per ogni singolo progetto. In merito alle modalità di rendicontazione saranno fornite specifiche indicazioni operative dal Ministero.
Articolo 16 "Modifiche / variazioni del progetto"	1	E' possibile indicare un importo in sede di domanda di partecipazione e poi modificarlo in sede di progetto di dettaglio e piano finanziario?	Sarebbe opportuno inserire l'importo stimato quanto più realistico, anche al fine di non immobilizzare risorse che potrebbero essere ripartite nuovamente con la riapertura del bando. Ad ogni modo, è possibile un disallineamento in diminuzione rispetto all'importo inserito e non in aumento, fatto salvo il costo unitario massimo.
Articolo 16 "Modifiche / variazioni del progetto"	2	Poiché nella Domanda di Ammissione va inserito solo l'importo complessivo richiesto di finanziamento per ciascun singolo intervento (sub-investimento) mentre il piano finanziario di dettaglio dell'intervento stesso andrà allegato solo successivamente in sede di Convenzione assieme al progetto, chiediamo se l'importo totale del piano finanziario che verrà presentato in sede di convenzione potrà essere inferiore a quello indicato nella Domanda di Ammissione, ovvero se vi debba essere un'esatta corrispondenza tra il totale che risulterà dal piano finanziario e il totale indicato nella domanda di ammissione. Nel momento della stipula della convenzione e della presentazione del progetto/piano finanziario sarà possibile presentare un piano finanziario con un importo totale di costo inferiore rispetto a quello indicato nella Domanda di Ammissione? Chiediamo inoltre se l'eventuale possibilità di modifica dell'importo totale del progetto tra il momento della Domanda di Ammissione e il momento della presentazione del Piano Finanziario di dettaglio sia da intendersi modifica ai sensi dell'Art. 16 del bando, dunque da gestire tramite formale richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure se la presentazione del Piano Finanziario definisca "de facto" l'importo effettivo richiesto a finanziamento in sede di convenzione.	In merito si legga la risposta alla domanda 1, art. 16.
Articolo 19 "Meccanismi sanzionatori"	1	Qualora non si riuscisse a rispettare i milestones e targets, con conseguente necessità di restituzione delle cifre, ma vi fossero in atto obbligazioni vincolanti (ad es. Appalti per ristrutturazione o fornitura di servizi), tali obbligazioni potranno essere comunque coperte con fondi già destinati nel progetto a valere sul PNRR?	Si conferma quanto disposto dall'art. 19, comma 8 dell'Avviso n. 1/2022 secondo cui "Nel caso di revoca parziale o integrale, il Soggetto attuatore è tenuto a restituire le somme già erogate dal Ministero in suo favore".